

Attività Parlamentare
On. Eugenio SANGREGORIO

ELETTO NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO
RIPARTIZIONE B (AMERICA MERIDIONALE)
LISTA DI ELEZIONE USEI
PROCLAMATO il 16 marzo 2018
ELEZIONE CONVALIDATA il 29 luglio 2020

ISCRITTO AL GRUPPO PARLAMENTARE

- **MISTO - NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO** dall'8 maggio 2018
- **MISTO - non iscritto ad alcuna componente politica** dal 27 marzo 2018 all'8 maggio 2018

COMPONENTE DEGLI ORGANI PARLAMENTARI:

- **VI COMMISSIONE (FINANZE)** L
SEP
dal 21 giugno 2018

CAPOGRUPPO - GRUPPO MISTO COMMISSIONE FINANZE dal 30.05.2019

XVIII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2981

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANGREGORIO, BORGHESE, COLUCCI, FITZGERALD NISSOLI, LONGO, LUPI,
TONDO**

Modifica all'[articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), in materia di cittadinanza per nascita delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

Presentata il 29 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a richiamare l'attenzione del Parlamento sull'esistenza, nel nostro ordinamento, di un'anacronistica disparità di trattamento in materia di cittadinanza, proprio in questo periodo nel quale si è riaperto il dibattito sullo *iure sanguinis* e sullo *iure soli*.

Ripercorrendo la complessa evoluzione normativa della materia, non si può non ricordare, in primo luogo, la [legge 13 giugno 1912, n. 555](#), il cui articolo 10, terzo comma, prevedeva l'automatica perdita della cittadinanza italiana per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, determinando così effetti discriminatori nei rapporti di filiazione e di coniugio e sullo stato di cittadinanza, effetti che purtroppo ancora oggi perdurano, nonostante gli interventi succedutesi nel tempo della Corte costituzionale e della Suprema Corte di cassazione.

Nel 1975, il citato articolo 10 – che si riporta testualmente e che prevedeva, appunto, che «La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi (...)» – è stato dichiarato incostituzionale. La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 87 del 16 aprile 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della predetta norma poiché in contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione, in quanto la stessa stabiliva che, rispetto all'ordinamento italiano, la perdita della cittadinanza italiana avvenisse automaticamente per il fatto stesso del matrimonio, indipendentemente dalla volontà della donna, anche se questa avesse manifestato una volontà contraria, determinando così una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, in quanto poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente dei diritti del cittadino italiano per il solo fatto del matrimonio.

Successivamente, nel 1983, è stata dichiarata incostituzionale anche la norma che stabiliva che soltanto l'uomo potesse trasmettere ai figli la cittadinanza italiana, ovvero l'articolo 1, primo comma, numero 1°, della stessa [legge n. 555 del 1912](#). La Corte costituzionale, infatti, con la pronuncia n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della menzionata disposizione, sempre per contrasto con gli articoli 3 e 29 della Costituzione, in quanto, prevedendo l'acquisto originario della cittadinanza da parte del figlio soltanto dalla cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia; la Corte pertanto ha riconosciuto che anche il figlio di madre cittadina sia considerato cittadino per nascita.

Tale sentenza, tuttavia, ha lasciato inalterate alcune situazioni discriminatorie, consentendo in effetti l'attribuzione della cittadinanza italiana «solo ai figli di madre italiana e di padre straniero nati dopo il 1° gennaio 1948» in quanto, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 105 del 15 aprile

1983, la retroattività dell'incostituzionalità dell'[articolo 1 della legge n. 555 del 1912](#) non può andare oltre il momento in cui si è verificato il contrasto tra la norma di legge anteriore all'entrata in vigore della Costituzione dichiarata illegittima e la norma o il principio della Costituzione.

Di conseguenza, i consolati e i comuni, in mancanza di una riforma testuale della normativa, continuano ad applicare gli articoli 1 e 10 della [legge n. 555 del 1912](#) – dichiarati incostituzionali – a tutte le situazioni riguardanti le posizioni antecedenti al 1° gennaio 1948.

Quindi, se una donna italiana risulta essersi coniugata con un cittadino straniero prima del 1948, per l'amministrazione essa ha perso la cittadinanza, non la recupera e non la trasmette al discendente.

Nonostante in molti Paesi la cittadinanza non si comunichi alla moglie straniera automaticamente con il matrimonio, per cui le donne in questione non hanno mai perso lo *status* di cittadine, la legge italiana non tiene conto di questa circostanza, lasciando che siano le sentenze a stabilire chi ha diritto, caso per caso, a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis* in presenza di una progenitrice donna.

Succede, così, che due fratelli, nati uno prima del 1948 e l'altro dopo, debbano seguire *iter* diversi per vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana. Tempi diversi ma anche esiti che rischiano di essere diversi, vista l'imprevedibilità del giudizio, in assenza di una legge chiara e univoca.

Davanti alla legge italiana, dunque, anche due fratelli cessano di avere gli stessi diritti.

Persino la successiva [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), recante «Nuove norme in materia di cittadinanza», ha stabilito che è possibile attribuire la cittadinanza solo alle persone nate dopo il 1° gennaio 1948 da una cittadina italiana.

La Corte di cassazione, invece, con la nota sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha stabilito che per effetto delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 deve essere riconosciuto il diritto allo «*status*» di cittadino italiano al richiedente nato all'estero dal figlio di una donna italiana che aveva perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con un cittadino straniero, anche se contratto antecedentemente al 1° gennaio 1948, dando così finalmente concreto riscontro al principio di parità già affermato dalle precedenti sentenze della Corte costituzionale.

La Corte, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ha affermato che il diritto di cittadinanza in quanto «*status*» permanente e imprescrittibile – salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente – è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Nonostante la Corte di cassazione si sia più volte pronunciata a favore della discendenza anteriore al 1948, la pubblica amministrazione non si è mai adeguata e continua a prevedere che una madre italiana trasmetta la cittadinanza solo a far data dall'entrata in vigore della Costituzione.

Anche il Parlamento, purtroppo, ad oggi, non ha trasfuso tali principi giurisprudenziali nella normativa e quindi non risulta possibile ottenere la cittadinanza *jure sanguinis* per via materna promuovendo la relativa istanza al consolato di appartenenza o al competente ufficio di stato civile di uno dei comuni italiani, poiché l'amministrazione concede la cittadinanza se la donna che la trasmette possedeva lo *status* di cittadina alla data del 1° gennaio 1948 e se non si tratta di una donna coniugata prima del 1948 con un cittadino straniero il cui ordinamento prevedeva l'automatica trasmissione della cittadinanza; analogamente per ottenere la cittadinanza italiana, il figlio della donna medesima deve essere nato rigorosamente dopo il 1948, altrimenti, per quelli nati antecedentemente a tale data, la cittadinanza italiana potrà essere ottenuta solo ed esclusivamente tramite un'azione giudiziaria da proporre in Italia.

La soluzione normativa proposta consente di rimuovere i problemi insorti a causa di una legislazione discriminatoria verso le donne e consente di superare odiose e ingiustificabili conseguenze di ordine pratico che vedono, ad esempio, come già osservato, i figli di una stessa madre ottenere in via amministrativa la cittadinanza se nati dopo il 1° gennaio 1948 e, viceversa, non

ottenerla se nati prima.

Per i figli nati prima, si ribadisce, non rimane altra possibilità che ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana in via giudiziale, con l'immaginabile sacrificio ed esoso esborso di denaro che comporta il giudizio presso il tribunale di Roma, procedimento, questo, particolarmente penalizzante per i discendenti di donne italiane che, nel periodo di maggiore intensità dell'emigrazione, hanno vissuto in Paesi lontani attualmente in profonda crisi economica; queste donne, anche se coniugate con stranieri e sebbene per la loro madre patria abbiano perso il diritto di trasmettere ai figli la cittadinanza italiana, non hanno tuttavia mai perso le radici italiane e non hanno mai tagliato del tutto i loro rapporti con l'amata Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il [comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), è inserito il seguente:

«*I-bis*. È altresì cittadino:

a) la donna cittadina italiana per nascita che ha perduto la cittadinanza a seguito di matrimonio con uno straniero contratto prima del 1° gennaio 1948;

b) il figlio della donna di cui alla lettera *a)*, sebbene deceduta, anche se nato prima del 1° gennaio 1948;

c) il figlio di uno dei genitori cittadino, anche se nato prima del 1° gennaio 1948».

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME COFIRMATARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 429

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LUPI, COSTA, COLUCCI, TONDO, SANGREGORIO

Misure per il sostegno della famiglia

Presentata il 28 marzo 2018

Onorevoli Colleghi! — È prioritario mettere al centro del dibattito politico il tema della famiglia, della natalità e delle esigenze ad esse legate. La famiglia è infatti non solo il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, ma anche il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di maternità e di paternità. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il tasso di fecondità nel nostro Paese è attestato su 1,34 figli per donna in età fertile (anno 2016). Quello italiano è uno dei livelli più bassi di fecondità osservato nei Paesi sviluppati ed è il risultato di una progressiva diminuzione delle nascite che è in atto da circa un secolo. La diminuzione della fecondità è stata, tra l'altro, accompagnata da importanti mutamenti nelle modalità scelte dalle coppie per avere dei figli. L'età della madre alla nascita del primo figlio, ad esempio, è andata aumentando a partire dalle generazioni di donne nate nella seconda metà degli anni cinquanta, raggiungendo oggi la soglia dei ventinove anni. In realtà in Italia si fanno pochi figli non perché non siano desiderati ma per le oggettive difficoltà economiche, lavorative e di organizzazione.

In Europa esistono Paesi – come quelli scandinavi, la Germania e la Francia – dove il Governo ha investito largamente nelle politiche familiari, determinando un incremento notevole della natalità. Ad esempio, in Francia si registra ormai un indice di fecondità assestato attorno a 2 figli per donna.

Queste valutazioni risentono fortemente sia del regime di *welfare* che delle forme di sostegno sociale per le coppie, per le famiglie e per l'infanzia.

Lo Stato, con particolare riferimento all'attività del legislatore, possiede non solo le potenzialità, ma anche la responsabilità sociale di efficaci politiche a sostegno della natalità.

La Francia – la cui struttura assistenziale è più vicina a quella italiana – sembra essere attualmente il Paese che meglio ha interpretato tali necessità attualizzando politiche volte al sostegno della famiglia, considerando quest'ultima come fattore di sviluppo e crescita. Basti pensare che il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) viene destinato alle cosiddette prestazioni familiari: assegni generali di mantenimento (assegno di sostegno familiare, assegno per il genitore solo), prestazioni di mantenimento e di accoglienza legate alla piccola infanzia (premio alla nascita o all'adozione, assegno mensile erogato in presenza di determinate condizioni di reddito dalla nascita ai tre anni di età del bambino o al momento dell'adozione del bambino, integrazione di libera scelta di attività, integrazione della libera scelta del modo di custodia), prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per l'istruzione di un figlio disabile, assegno per l'inizio dell'anno scolastico, assegno di presenza parentale, assegno d'alloggio, indennità di trasloco) e altre misure di agevolazione fiscale per le famiglie.

L'incremento del tasso di natalità, com'è noto, è un vantaggio incomparabile – nel medio e lungo

termine – per l'economia di un Paese: maggior numero di occupati, di consumatori e di contribuenti. La politica adottata in Francia porterà, in prospettiva, a un primo rimedio degli squilibri crescenti del sistema di previdenza, mentre nel breve periodo porterà a un'espansione del settore degli impieghi legati alla cura e all'educazione dei bambini.

La presente proposta di legge ha l'ambizione di varare anche in Italia un'organica politica per l'inversione di tendenza nel tasso di natalità, tenendo conto – è ovvio – delle specificità del sistema di *welfare* italiano, nonché delle compatibilità di finanza pubblica, ma puntando decisamente in questa direzione.

La proposta di legge individua tre filoni di intervento:

- 1) trattamento fiscale delle famiglie con figli a carico e dei genitori a carico;
- 2) misure specifiche di sostegno alla natalità e di incentivo al suo incremento e corrispondenti misure a favore della conciliazione lavoro-vita familiare;
- 3) agevolazioni per l'accesso alla locazione da parte delle giovani coppie e trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Con il capo I (Trattamento fiscale della famiglia) si introducono norme immediatamente applicabili che avvicinano il nostro ordinamento fiscale a un organico sistema di quoziente familiare.

In particolare, l'articolo 1 rivede profondamente il sistema delle detrazioni elevando gli attuali massimali per i figli a carico, riconoscendo una più accentuata progressione per le famiglie via via più numerose, riconoscendo una specifica detrazione aggiuntiva per i genitori a carico del contribuente, al fine di incentivare il sostegno dei genitori in difficoltà economiche o non autonomi da parte dei figli: la famiglia, infatti, è il luogo primario di formazione della personalità se concepita e vissuta, sempre più, come fonte di diritti e di corrispondenti doveri, rimediando così (con l'articolo 1, comma 2) a una palese irrazionalità della disciplina tributaria. Infatti, il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#) ha introdotto il limite entro il quale un familiare viene considerato a carico: 5.550.000 lire, corrispondente agli attuali 2.840,51 euro. Da allora, nonostante siano passati quasi trenta anni, tale importo non è mai stato modificato. Nel frattempo questo limite è stato fortemente eroso dall'inflazione. Il mancato adeguamento dell'importo ha comportato una duplice stortura: da un lato, rende più difficile l'autonomia economica dei giovani e, dall'altro, favorisce la ricerca di lavori in nero, al fine di non perdere i benefici delle detrazioni e degli assegni familiari. Tale situazione risulta particolarmente evidente per gli studenti universitari che, a fronte delle importanti spese che le famiglie devono sostenere per gli studi e il mantenimento (specie per i fuori sede), hanno la necessità di cercare piccoli lavori per garantirsi un minimo di autonomia economica.

L'articolo 2 dispone la modulazione in base al carico familiare dell'importante contributo degli 80 euro, introdotto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati dal [decreto-legge n. 66 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 89 del 2014](#). Successivamente, grazie all'azione di Area Popolare all'interno dei Governi di centro-sinistra, tale importo è stato stabilizzato, sono state lievemente innalzate le soglie di reddito ed è stato escluso dal computo del reddito il cosiddetto «*bonus bebé*».

L'articolo 3 interviene in materia di addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Infatti, l'[articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011](#) ha stabilito, a decorrere dal 2012, un aumento delle addizionali regionali dell'IRPEF, con un'aliquota base dell'1,23 per cento, che può essere maggiorata:

- a) fino a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;

b) fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;

c) fino a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Il [decreto-legge n. 138 del 2011](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 148 del 2011](#), ha stabilito che i comuni possono gestire le addizionali comunali con aumento dell'aliquota fino allo 0,80 per cento. A fronte di questi importanti aumenti delle addizionali, sono stati introdotti correttivi di equità verticale, in facoltà delle regioni e dei comuni, per differenziare le aliquote in base a fasce di reddito. Ma non è stato introdotto alcun correttivo di equità orizzontale che tenga conto di quante persone (e, nel caso dei disabili, delle loro condizioni) vivono con quel reddito, rendendo quindi le addizionali e i relativi aumenti particolarmente iniqui nei confronti delle famiglie con figli, soprattutto quelle numerose e con disabili: a parità di reddito, un lavoratore con uno, due, tre o più figli a carico, paga le stesse identiche addizionali di un *single* o di una coppia senza figli. Si rende quindi necessario introdurre correttivi che prendano in considerazione i figli a carico.

Al capo II si collocano una serie di misure volte a delineare un nuovo *welfare* orientato alla famiglia e alla natalità. Con gli articoli 4 e 5 viene riconosciuta una deduzione ai fini dell'IRPEF pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino. Si interviene in tal modo sulla fascia della primissima infanzia e del mero evento della nascita.

L'articolo 6, invece, reca una misura specifica volta a conciliare vita lavorativa e maternità: si tratta di un incentivo in favore delle imprese che assumono donne lavoratrici sancendo i presupposti per la fruizione, da parte delle imprese stesse, del credito d'imposta disciplinandone la decorrenza e la misura, nonché specificandone la natura.

Con l'articolo 7, sempre allo scopo di non scoraggiare – sul versante lavorativo – la maternità e la paternità, si aumenta il contributo corrisposto durante il periodo di congedo parentale dal 30 per cento (attuale) al 60 per cento della retribuzione, al fine di favorire la possibilità di cura e di accoglienza del nuovo nato da parte dei genitori. Anche in questo caso l'azione politica di Area Popolare in favore della famiglia aveva già comportato modifiche alle disposizioni originarie con il prolungamento dell'età del bambino fino alla quale usufruire del congedo da tre a sei anni.

Con l'articolo 8 si incrementa il Fondo di cui all'[articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 248 del 2006](#) (150 milioni di euro per il 2019 e 250 milioni di euro a decorrere dal 2020), con una espressa finalizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a due finalità, entrambe connesse alla fase della prima infanzia: il cofinanziamento degli investimenti promossi per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 e per l'istituzione dell'assegno di cura e custodia, al fine di garantire un'assistente materna riconosciuta o un qualunque altro soggetto idoneo per la custodia, anche domiciliare, del bambino (articolo 8, comma 2, lettera b)). L'obiettivo è quello di incrementare la copertura del servizio asilo, attualmente a livello di 22,5 posti ogni 100 bambini fino a tre anni, a fronte di un obiettivo comunitario del 33 per cento di copertura. È peraltro notizia di questi giorni che il Governo francese intende assicurare la copertura del 100 per cento dei bambini sopra i tre anni.

Nella scorsa legislatura l'impegno di Area Popolare ha fortemente incrementato le risorse destinate agli asili nido. In particolare la legge di stabilità 2017 ha previsto l'erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati. Il beneficio è anche utilizzabile per il supporto presso la propria abitazione dei bambini fino a tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il limite di spesa è di 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020,

Con la [legge n. 107 del 2015](#) (cosiddetta «buona scuola») e con le norme attuative contenute nel [decreto legislativo n. 65 del 2017](#) è stato varato il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni che ha trasformato i due segmenti educativi in un unico sistema integrato che deve essere considerato l'inizio

del percorso scolastico di ogni bambino. Di fatto, i servizi per l'infanzia escono dalla dimensione assistenziale ed entrano a far parte della sfera educativa. Questo processo unitario coinvolge i servizi educativi per l'infanzia (nido e micronido, servizi integrativi sezioni primavera) e la scuola per l'infanzia statale e paritaria che saranno gestiti in modo coordinato dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali. Sono stati stanziati 209 milioni di euro per il 2017, 224 per il 2018 e 239 a decorrere dal 2019 che le regioni ripartiscono tra i comuni per potenziare nidi e scuole dell'infanzia, aumentando il servizio e abbassando le rette. 150 milioni nel triennio sono destinati alla costruzione di poli dell'infanzia. Il Piano di azione nazionale pluriennale è stato varato l'11 dicembre 2017 dal Consiglio dei ministri sulla base dei criteri di ripartizione degli stanziamenti approvati in sede di Conferenza unificata il 2 novembre 2017.

Con l'articolo 9 si interviene invece sulla fase dell'età scolare, introducendo un contributo specifico, in forma di *voucher*, per le spese di formazione e istruzione, percepibile fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

L'articolo 10 introduce, sul modello francese, il *voucher* per i servizi alla persona e alla famiglia. L'Italia è fra i tre più grandi mercati del lavoro domestico in Europa, costituito in prevalenza da lavoratori immigrati (il 77,3 per cento del totale a fronte del 22,7 per cento costituito da italiani); e da donne (l'82,4 per cento del totale a fronte del 17,6 per cento costituito da uomini). Per il 92,8 per cento di tali lavoratori il lavoro domestico è l'attività principale.

Si tratta di un mercato che crescerà ancora di più nei prossimi anni: se nel 2001 erano 1.083.000 i lavoratori domestici, già nel 2013 l'offerta ne conta 1.655.000, pari ad un aumento del 53 per cento, con una domanda familiare che, però, ne richiede 2.600.000. E, per il 2030, l'offerta raggiungerebbe quota 2.151.000, con un totale aumento del 98 per cento (dati Censis). L'Italia, inoltre, è il Paese europeo con il minor numero di anziani ospitati in case di riposo. Quanto alle lavoratrici, quelle straniere rappresentano la quasi totalità: le badanti straniere sono 747.000 su 830.000, il 90 per cento; con contratto di lavoro regolare 232.000, pari al 38 per cento; irregolarmente presenti in Italia, o regolarmente presenti, ma senza contratto sono 463.140 (62 per cento). Le badanti straniere non regolari (in nero e in grigio) sono il 62 per cento, 6 su 10, pari a 463.140.

Il settore economico dei servizi alla persona cresce più degli altri in tutto il mondo. Il *voucher* ha inoltre un forte potere di far riemergere i redditi sommersi nel settore dei servizi alla persona.

La norma proposta quindi introduce un *voucher* utilizzabile per il pagamento dei servizi alla persona e alla famiglia, destinato a pagare i servizi domestici, il *baby sitting*, l'assistenza, anche infermieristica, alle persone anziane, non autosufficienti e ai disabili. La norma prevede un limite di reddito di 80.000 euro lordi. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità applicative del *voucher*.

Il comma 4 modifica il testo unico delle imposte sui redditi prevedendo la detraibilità del 33 per cento degli oneri sostenuti attraverso il *voucher* universale. Il comma 5 stabilisce infine che la misura è introdotta sperimentalmente dal 2019 con un limite di spesa di 300 milioni di euro.

Con l'articolo 11 si interviene sul tema del microcredito, estendendo alle famiglie le finalità dell'apposito Fondo (attualmente limitato al sostegno alle imprese) e colmando un vuoto normativo in quanto oggi non esiste uno schema pubblico di garanzia che possa supportare lo sviluppo di questo importante strumento di finanziamento diffuso della spesa delle famiglie.

Infine il capo III interviene sul tema della casa. La possibilità di avere una casa, di proprietà o in affitto, rappresenta una questione sociale fondamentale, che si intreccia all'andamento del ciclo economico del Paese e può, soprattutto nel caso dei giovani, costituire un elemento determinante nella decisione di formare una famiglia.

In Italia, la crescita dei valori immobiliari – che si è protratta per una lunga fase – ha contribuito a rendere difficile per le coppie di giovani sposi, non solo effettuare un acquisto immobiliare, ma anche accedere a contratti privati di locazione.

Questa situazione è stata alimentata dalla precarietà delle condizioni del mercato del lavoro giovanile: in Italia la condizione del precariato accomuna ancora migliaia di giovani, nonostante le

recenti riforme introdotte con il *Jobs Act*, e si somma al ruolo negativamente significativo svolto dalle politiche abitative, che hanno registrato una progressiva crisi dell'edilizia residenziale pubblica.

Il problema dell'accesso alle abitazioni da parte dei giovani intenzionati a sposarsi è stato recepito da alcune legislazioni regionali che hanno previsto una riserva di alloggi nei programmi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata. Ma è necessario andare oltre. La Costituzione dispone, all'articolo 31, che la Repubblica deve agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e questo comporta la necessità di rendere organica la normativa sulle agevolazioni per l'accesso alla casa da parte di coloro che decidono di sposarsi, sia per l'acquisto sia per la locazione.

La finalità principale e fondamentale degli articoli 12, 13 e 14 è quindi quella di sostenere la famiglia come risorsa primaria in tutte le sue funzioni e di permettere alle giovani coppie l'accesso facilitato al diritto alla casa, sia in affitto che in proprietà, con particolare riferimento – per la locazione – alla formulazione di agevolazioni fiscali, sia per il conduttore che per il proprietario nel caso di contratto di locazione per giovani sposi.

Possono accedere alle agevolazioni fiscali indicate all'articolo 12 i conduttori in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 13, comma 1, ovvero tutti coloro che abbiano contratto matrimonio civile o concordatario, fino a tre anni prima della data di decorrenza del contratto di locazione, purché uno dei coniugi abbia meno di trentacinque anni di età ed essi abbiano un reddito complessivo fino a 50.000 euro lordi annui.

All'articolo 13, comma 2, viene inoltre indicato che le agevolazioni di cui all'articolo 12 si applicano per i successivi tre anni dalla stipula del contratto di locazione o dal suo rinnovo; mentre all'articolo 13, comma 3, viene stabilito che in caso di nascita del primo figlio, nelle condizioni indicate dai commi precedenti, le agevolazioni si intendono prorogate ai conduttori per il successivo triennio. È anche questa una norma chiaramente finalizzata all'incremento della natalità, che rivela la finalità dell'intero provvedimento che è quella di fare in modo che attraverso tante misure convergenti lo Stato mostri sempre un volto amichevole ai giovani che decidono di costruire una famiglia e a tutti coloro che affrontano con fiducia l'arrivo di un nuovo membro della famiglia stessa.

Giova infine ricordare che dal 2018 è operativo il Fondo di garanzia prima casa 2018, che sostituisce e aumenta il raggio d'azione del vecchio fondo giovani coppie ora non più attivo. Il Fondo ha una dotazione di 650 milioni di euro ulteriormente incrementabili da regioni ed enti pubblici ed è in grado di offrire garanzie sui mutui ipotecari per circa 20 miliardi di euro. La garanzia sui mutui prima casa offerta dal Fondo è consentita e quindi concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale per un massimo di 250.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

TRATTAMENTO FISCALE DELLA FAMIGLIA

Art. 1.

(Detrazioni per carichi di famiglia).

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c):

1) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 euro»;

2) le parole: «a 1.220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 300 euro»;

3) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro»;

4) le parole da: «con più di tre figli a carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con due figli a carico la detrazione è aumentata di 300 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico la detrazione è aumentata di 500 euro per ciascun figlio»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«*d-bis*) oltre a quanto previsto dalla lettera d), quale misura di sostegno alla assistenza recata ai genitori, è riconosciuta una detrazione pari a ulteriori 500 euro per ciascuno dei genitori, o dei genitori del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro».

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, l'importo previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), è incrementato a 5.000 euro.

Art. 2.

(Innalzamento del limite reddituale ai fini del beneficio degli 80 euro).

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), è inserito il seguente:

«*I-ter*. Per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 i limiti reddituali di cui al comma 1-*bis* del presente articolo sono elevati del 10 per cento».

Art. 3.

(Addizionale regionale dell'IRPEF).

1. Ai fini della determinazione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le regioni e gli enti locali, a parità di gettito complessivo, introducono detrazioni in favore delle famiglie non inferiori a 50 euro per ogni figlio a carico per le addizionali regionali e a 25 euro per ogni figlio a carico per le addizionali comunali, prevedendo ulteriori agevolazioni in favore delle famiglie con figli disabili.

Capo II

INCREMENTO DELLA NATALITÀ, SOSTEGNO ALLE SPESE FAMILIARI E MISURE PER LA CONCILIAZIONE DI FAMIGLIA E LAVORO

Art. 4.

(Agevolazioni per l'infanzia e il puerperio).

1. I soggetti di cui all'articolo 5 usufruiscono di una deduzione ai fini dell'IRPEF pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino indicate al comma 2 del presente articolo.

2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:

a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di medicina generale; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;

b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) latte artificiale e altri alimenti speciali;
- 2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;
- 3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.

3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5. (Beneficiari).

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, lettera b), sono concesse ai soggetti che:

a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2018;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6. (Incentivi in favore delle imprese).

1. Per ogni giorno di assenza di un genitore lavoratore a causa di maternità, paternità o puerperio al datore di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera onnicomprensiva lorda, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino a un importo massimo annuo di 3 milioni di euro per ciascun beneficiario ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano i limiti di cui all'[articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e di cui all'[articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#).

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a seguito della presentazione, da parte del datore di lavoro, della documentazione relativa all'assenza del lavoratore per le cause indicate nel medesimo comma 1.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, nonché le modalità per il relativo monitoraggio.

Art. 7.

(Incremento della retribuzione in caso di congedo parentale).

1. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo».

Art. 8.

(Incremento del fondo nazionale per asili nido e assegno di cura e custodia).

1. Al fine di promuovere e di garantire, su tutto il territorio nazionale, un servizio di custodia dei figli, il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'[articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), da ultimo incrementato dall'[articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), è ulteriormente incrementato nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione e per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, ai fini del raggiungimento

degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 sulla situazione economica, sociale e assistenziale nell'Unione europea, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'istituzione dell'assegno di cura e custodia per il pagamento di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo al fine di consentire la cura e la custodia del bambino. L'erogazione è differenziata in base alle categorie di reddito indicate per l'erogazione degli assegni familiari ai sensi dell'[articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 maggio 1988, n. 153](#), e dell'[articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, adotta un decreto per la definizione dei criteri per la fruizione dell'assegno di cui alla lettera *b)* del comma 2 e dell'importo dello stesso per ciascuna fascia di reddito, nonché per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di utilizzo.

Art. 9.

(Voucher per le spese di istruzione e formazione).

1. Alle famiglie con figli in età scolare è riconosciuto annualmente un contributo a fondo perduto in forma di *voucher* per la copertura delle spese di formazione e istruzione, pari a 1.000 euro per ciascun figlio a carico. Il contributo è riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:

a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le spese alla cui copertura è destinato il contributo di cui al presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione del relativo *voucher*.

Art. 10.

(*Voucher per i servizi alla persona e alla famiglia*).

1. Al fine di estendere i servizi di *welfare* e di consentire la riemersione del lavoro sommerso in ambito familiare è introdotto, a decorrere dall'anno 2019, un *voucher* utilizzabile per il pagamento dei servizi alla persona e alla famiglia. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari con un reddito lordo non superiore a 80.000 euro e consiste nelle detrazioni fiscali di cui al comma 4.

2. Il *voucher* è destinato al pagamento delle seguenti prestazioni lavorative:

- a) servizi domestici;
- b) servizi di *baby sitting*;
- c) assistenza, anche infermieristica, alle persone anziane e non autosufficienti;
- d) assistenza, anche infermieristica, alle persone disabili.

3. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

- a) l'esatta individuazione delle prestazioni per le quali il *voucher* è utilizzabile;
- b) le modalità di acquisto e di utilizzo da parte delle famiglie;
- c) le modalità con le quali i lavoratori addetti ai servizi incassano il netto delle prestazioni pagate mediante *voucher*;
- d) i requisiti e la qualificazione delle società emettitrici, da selezionare mediante gara ad evidenza pubblica;
- e) i valori e le caratteristiche delle diverse tipologie di *voucher*, nonché le caratteristiche necessarie volte ad impedirne la falsificazione e ad assicurarne la piena tracciabilità;
- f) le regole di utilizzo e le sanzioni per l'uso improprio.

4. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), in materia di detrazione per oneri, sono inseriti i seguenti:

«*1-quinquies*. I contribuenti con un reddito lordo non superiore a 80.000 euro possono detrarre un importo pari al 33 per cento degli oneri sostenuti attraverso il *voucher* per i servizi alla persona e alla famiglia, per un importo non superiore a 5.000 euro. L'importo di cui al precedente periodo è elevato di 1.000 euro per ciascun figlio o persona di età superiore a sessantacinque anni a carico e di 2.000 euro in caso di contribuenti aventi a carico una persona non autosufficiente nel compimento degli atti della vita quotidiana o con invalidità permanente non inferiore all'80 per cento, con un limite massimo di 10.000 euro.

1-sexies. Se le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies* non sono fruibili da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda la detrazione non fruita è riconosciuta al contribuente mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, ovvero può essere trasformata, a richiesta del contribuente, in un credito d'imposta per gli anni successivi».

5. Per l'anno 2019, in via sperimentale, il beneficio è concesso nel limite di spesa di 300 milioni di euro. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di copertura per gli oneri derivanti dall'introduzione del *voucher* per i servizi alla persona e alla famiglia, con una dotazione pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 11.

(Microcredito per le famiglie).

1. Nell'ambito del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della [legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), è istituita una Sezione speciale denominata «Fondo per il microcredito alle famiglie». La dotazione del Fondo per il microcredito alle famiglie è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'Ente nazionale per il microcredito (ENM).

2. L'ENM promuove la stipula di convenzioni tra enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali e sovranazionali, finalizzate all'incremento delle risorse dedicate al microcredito per le famiglie. L'ENM è l'organo vigilante sui soggetti non vigilati dalla Banca d'Italia che esercitano i servizi aggiuntivi di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 176](#); settembre 1993, n. 385, relativamente ai crediti concessi alle famiglie ai sensi del presente articolo. Il controllo esercitato dall'ENM è finalizzato ad assicurare *standard* nazionali di qualità nell'erogazione dei servizi di assistenza, sulla base di un codice di condotta degli operatori opportunamente sviluppato dallo stesso Ente. L'ENM può prevedere un processo di certificazione degli operatori che esercitano i servizi aggiuntivi.

3. Le attività di finanziamento alle famiglie garantite dal Fondo di cui al comma 1 non possono superare l'importo di 10.000 euro e devono rientrare nelle seguenti finalità:

a) offrire soluzioni concrete alle famiglie che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica, attraverso la concessione del prestito;

b) acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del suo nucleo familiare;

c) miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, dell'abitabilità e della sicurezza degli immobili di proprietà o condotti dal nucleo familiare attraverso limitati interventi di ristrutturazione;

d) efficientamento energetico degli immobili di cui alla lettera c);

e) sostegno ai nuclei familiari che non risultino in grado di far fronte al pagamento di un numero limitato di canoni d'affitto o di rate di mutuo, al fine di favorire la permanenza del nucleo familiare nelle abitazioni;

f) messa a norma degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento;

g) ristrutturazione dello stabile condominiale;

h) copertura delle spese per eventuali danni causati dal conduttore dell'immobile;

i) anticipo del pagamento di depositi cauzionali per la locazione di nuovi immobili in presenza di sfratto esecutivo e pagamento del canone di locazione per i primi mesi.

4. All'ENM sono altresì attribuiti compiti di diffusione e gestione di programmi e progetti di educazione finanziaria con lo scopo di favorire un utilizzo consapevole degli strumenti e delle risorse finanziarie in particolare tra le famiglie e i giovani. A tal fine, l'ENM promuove partenariati tra istituzioni pubbliche, private e del terzo settore. I programmi e i progetti sono finanziati con risorse proprie dell'ENM e mediante finanziamenti derivanti da fondi strutturali europei.

Capo III
ACCESSO ALL'ABITAZIONE PER LE GIOVANI FAMIGLIE E TASSAZIONE
DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 12.

(Agevolazione fiscale per gli immobili concessi in locazione a giovani coppie).

1. La somma delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) applicabili agli immobili concessi in locazione a giovani coppie ai sensi degli articoli 13 e 14 non può superare il 2 per mille.

2. Il conduttore di immobili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, può detrarre, ai fini dell'IRPEF, un importo pari al 25 per cento del canone annuo di locazione corrisposto. Per fruire di tale agevolazione, il conduttore è tenuto ad allegare alla dichiarazione dei redditi un'autodichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al citato articolo 13, comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente comma ed è definito il modulo per l'autodichiarazione di cui al periodo precedente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali riferite alla medesima unità immobiliare.

Art. 13.

(Beneficiari).

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 12 i conduttori di immobili ad uso abitativo che possiedono tutti i seguenti requisiti:

a) hanno contratto matrimonio fino a tre anni prima della data di decorrenza del contratto di locazione;

b) uno dei due coniugi ha un'età inferiore ai trentacinque anni;

c) hanno un reddito complessivo annuo fino a 50.000 euro lordi per un nucleo familiare di due componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è calcolato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159](#), ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 12 si applicano per i tre anni successivi alla stipula del contratto di locazione o al suo rinnovo.

3. In caso di nascita del primo figlio, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 12 si intendono prorogate per il successivo triennio.

Art. 14.
(Ambito di applicazione).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 12 i soggetti che stipulano ovvero rinnovano, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo primario, nei quali il conduttore stabilisce la propria residenza entro un mese dalla data di registrazione del contratto di locazione.

2. Le agevolazioni dell'articolo 12 spettano a condizione che i contratti di locazione stipulati abbiano una durata non inferiore a quattro anni.

3. Le disposizioni dell'articolo 12 non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), o inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

4. Le disposizioni dell'articolo 12 non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali, in qualità di conduttori, per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, COSTA, COLUCCI, TONDO, SANGREGORIO

Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente

Presentata il 28 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di consentire alle massime istituzioni di Governo di assumere decisioni in merito a uno dei progetti infrastrutturali storicamente più importanti per il nostro Paese e per l'intero continente europeo sulla base di informazioni oggettive e di procedure razionali, piuttosto che sull'onda di campagne divisive, caricate impropriamente di propaganda e di ideologia. Il testo mira a riprendere un *iter* bruscamente interrotto nel 2012, quando la procedura di approvazione si trovava ormai a un livello molto avanzato e sembrava destinata a rispettare il termine convenzionale del 1° marzo 2013 – stabilito, peraltro, senza alcuna motivazione sostanziale – per la definitiva validazione del progetto. Fu, infatti, l'articolo 34-*decies* del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, a sancire la decadenza di tutti gli atti che regolavano il contratto di concessione, nonché delle convenzioni e di ogni altro rapporto contrattuale in essere.

Si trattò di uno degli atti più netti del Governo Monti, molto influenzato dalla volontà di marcare una discontinuità politica rispetto ai Governi precedenti e di inviare, al tempo stesso, un segnale di austerità a Bruxelles. Una scelta, quindi, priva di motivazioni relative alla fattibilità tecnica o alla sostenibilità finanziaria dell'opera. Una scelta che – per le circostanze eccezionali in cui maturò – non fu neanche accompagnata da una valutazione degli effetti giuridici che ne potevano scaturire. Questa scelta, assunta in una fase emergenziale e di crisi acutissima, fu accettata dal Parlamento senza un esame approfondito. Una «chiusura» così drastica – non accompagnata oltretutto da una sufficiente informazione sui costi che la comunità aveva già sostenuto e sugli sprechi che il ripensamento determinava – rimetteva in discussione impegni contrattuali già assunti e innescava un contenzioso, tuttora aperto.

Insomma – da qualunque punto di vista la si valuti – si trattò di una scelta forzata, maturata in una situazione straordinaria e che dovrebbe comunque essere rivalutata una volta superate le condizioni straordinarie in cui essa fu assunta. Ma questa scelta ha incontrato il consenso di una parte (minoritaria) dell'opinione pubblica – molto ideologizzata e che aveva fatto del «no ponte» una bandiera – disponibile ad accettare anche un tale stile decisionale sommario pur di esibire una «vittoria» carica di rancore e di spirito di rivalsa. Questa parte dell'opinione pubblica certamente non si domandò che fine avrebbe fatto un progetto (di proprietà pubblica) del valore di molte centinaia di milioni di euro e quali effetti ciò avrebbe avuto sui bilanci delle società che partecipavano la società Stretto di Messina Spa, messa in liquidazione. Su quest'onda – emergenziale, da un lato, ideologica dall'altro – nessuno rendeva conto, neanche al Parlamento, delle somme che erano già state anticipate ad alcuni degli operatori (centinaia di milioni di euro).

Operò, anzi, un condizionamento mediatico che contribuì alla costruzione percettiva negativa dell'opera sulla popolazione, impedendo una vera valutazione pubblica e proiettando su questo intervento l'ombra di scandali che riguardavano altre opere.

Ma ciò che ieri fu giustificato dalla eccezionalità della situazione diventerebbe oggi una colpevole assenza dello Stato.

Oggi è doveroso verificare – e la presente proposta ha questa finalità – se la scelta del 2012 fu il frutto di una mera volontà politica o se sussistono, invece, carenze progettuali dell'opera o fondate

motivazioni ambientali o di sostenibilità finanziaria.

Va premesso, infatti, che non esiste al mondo un'isola con più di 100.000 abitanti e distante meno di 3 miglia da un continente che non sia collegata stabilmente alla terraferma. La Sicilia ha oltre 5 milioni di abitanti e dista dall'Europa solo 1,7 miglia. Sarebbe quindi razionale – in primo luogo – domandarsi il perché di questa incomprensibile anomalia.

A parere dei proponenti non esistono oggettive e comprovate ragioni che sconsiglino la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Esistono invece studi di altissima qualità, curati da operatori indipendenti che – ciascuno nel proprio – occupano le posizioni più alte delle rispettive professionalità, a livello nazionale ma spesso anche a livello mondiale. Questi studi, dotati di un incredibile livello di dettaglio – che sono pubblici ma confinati in una sorta di clandestinità di fatto – costituiscono un patrimonio conoscitivo (ambientale, ingegneristico, giuridico ed economico) di primaria qualità ed è da essi che occorre oggi ripartire.

Sul piano ambientale e delle scienze del territorio, ad esempio, le indagini hanno pienamente assecondato le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e hanno afferito a svariati ambiti: dalla geosismotettonica alla geognostica a tutte le componenti ecosistemiche. Lo stesso vale per le stime di traffico e per le analisi dei costi e dei benefici, condotte con criteri rigorosissimi e fin troppo prudenziali e che pure hanno dato indicazioni di ritorni economici di grande interesse. Il cittadino mediamente informato ignora tutto ciò e magari immagina che chissà quali scempi ambientali e quali sprechi di danaro pubblico siano stati fortunatamente sventati. Ma lo stesso cittadino non ha mai dimostrato un interesse concreto a informarsi in merito agli sprechi prodotti dalla scelta unilaterale del 2012 (progettazioni, somme già anticipate e rischi di contenzioso).

Questa vicenda ha insomma realizzato in maniera quasi perfetta quel paradosso per cui, spesso, è proprio con la retorica massimalista e demagogica del «buon governo» che si copre la concreta dilapidazione di ciò che appartiene alla comunità.

Solo pochi tecnici oggi sanno, ad esempio, che sotto il profilo ambientale è stato elaborato un progetto di monitoraggio ambientale territoriale e sociale unificato (PMATSU) che definisce criteri e approcci metodologici d'avanguardia per la prevenzione del rischio idrogeologico. Il PMATSU mira a salvaguardare non solo la qualità ambientale delle aree di cantiere – in ottemperanza ai limiti e agli obiettivi normativi –, ma anche la qualità della trasformazione territoriale potenzialmente indotta dalla realizzazione di un progetto di così ampio respiro. Questo patrimonio oggi rischia di essere sprecato perché le centraline di rilevazione – in questo clima di ritirata dello Stato – vengono semplicemente smantellate. Tutto mentre parte dell'amministrazione locale, fieramente «nopontista», reclama a gran voce nuovi finanziamenti mirati alla salvaguardia ambientale, senza che i cittadini conoscano i veri termini della questione.

Lo stesso può dirsi rispetto ai protocolli di legalità, che si sono avvalsi di studi e di una modellistica di prim'ordine, ripresa poi per EXPO Milano 2015 e fatta propria anni dopo dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Altrettanto approfondito e articolato è stato lo studio del traffico di attraversamento dello stretto di Messina, condotto tramite l'uso di una sofisticata modellistica economico-finanziaria. Le valutazioni conclusive in proposito rilevavano un sostanziale miglioramento del servizio di attraversamento dei passeggeri conservato (coloro che già si spostano) e un aumento del traffico a lunga percorrenza e locale. Riguardo, invece, il traffico di merci si prevede un incremento di traffico su lunga distanza, di importanza vitale per il futuro economico di una regione come la Sicilia, il cui sistema di viabilità vive ormai una condizione di fragilità estrema.

Proprio in relazione al traffico di merci vale la pena di ricordare che, al fine di ridurre l'inquinamento, la Commissione europea chiede ai Paesi associati di abbassare drasticamente la percentuale di trasporto su gomma, ponendo come obiettivo una quota del 50 per cento del totale trasportato entro il 2050. Obiettivi lontanissimi da raggiungere, soprattutto in Sicilia, dove il 98 per cento delle merci viaggia su strada e non potrebbe essere diversamente se si considerano la proverbiale e drammatica inefficienza del traghettamento dei carri merci sullo stretto, nonché le

condizioni del trasporto ferroviario nell'isola. Col paradossale risultato – vista l'opposizione nei confronti del ponte da parte (di una parte) del mondo ambientalista – che una consistente riduzione dell'inquinamento da anidride carbonica è possibile solo grazie a un crescente utilizzo del trasporto ferroviario, ottenibile esclusivamente con il collegamento stabile attraverso lo Stretto.

Ma il punto cruciale – da porre davvero al centro del dibattito pubblico – è che il progetto del ponte ha un'enorme portata trasportistica e ambientale, di valenza geoeconomica e geopolitica.

La zona, che è già considerata una piattaforma logistica naturale, ne risulterebbe fortemente potenziata. Non dimentichiamo che la Sicilia è non solo l'isola più grande del Mediterraneo, ma è anche la seconda isola più grande d'Europa, e – soprattutto – che essa è collocata al centro del Mediterraneo. Tramite un collegamento stabile sarebbe naturalmente chiamata ad assolvere la funzione di *link* tra l'intera Europa e l'Africa, tra oriente e occidente aprendo al nostro Paese opportunità che, altrimenti, gli sono assolutamente precluse. L'opera dovrebbe inserirsi quindi in un contesto strategico più ampio, un progetto che si concentri parallelamente su un serio investimento di risanamento della rete stradale e ferroviaria e di un potenziamento dell'organizzazione portuale. Questi due elementi in particolare devono essere considerati in una sinergia inscindibile: le navi merci approdando al porto di Augusta potrebbero poi proseguire il loro percorso su ferro. Gli stessi traffici del porto di Gioia Tauro riceverebbero impulso da un tale rilancio della logistica del Mezzogiorno d'Italia che candiderebbe quest'area – e l'intera Italia – alla conquista di quote della ricchezza attualmente inimmaginabili, abbattendo – al tempo stesso – l'inquinamento da anidride carbonica. Sul piano della mobilità di persone e merci è evidente che un'opera come il ponte rilancerebbe qualitativamente l'intero sistema infrastrutturale del Paese. È, infatti, assurdo e controproducente mettere in competizione lo sviluppo infrastrutturale e logistico del nord e del sud. Il vero problema è che l'Italia deve avere una visione unitaria per agganciare il suo territorio ai grandi corridoi europei di trasporto. Solo la realizzazione di un progetto come il ponte avrebbe quell'effetto di trascinamento di cui oggi avremmo bisogno per dare impulso alla grande portualità nord-tirrenica e nord-adriatica e al completamento delle principali opere italiane sui corridoi europei.

La criticità (del Paese e non del Mezzogiorno) risiede nella sua difficoltà a costruire una seria alternativa alle attuali rotte commerciali; basti pensare che ad oggi il percorso si snoda interamente via mare, attraverso lo Stretto di Gibilterra per arrivare a Rotterdam. Nell'ultimo decennio infatti, con la forte delocalizzazione dei centri produttivi verso l'area dell'Estremo Oriente-Pacifico, il Mediterraneo ha assunto un ruolo di crescente centralità nelle strategie delle compagnie di trasporto marittimo come corridoio fondamentale di snodo verso i mercati di destinazione. Attualmente quasi un terzo del commercio mondiale passa attraverso il Mediterraneo e la movimentazione complessiva è in continuo aumento (+44 per cento di *container* movimentati tra il 2005 e il 2011). In un tale scenario, nonostante l'incremento degli scambi con l'Estremo Oriente grazie alla rotta del Canale di Suez, i porti italiani hanno subito una forte riduzione di traffico a vantaggio degli scali nordafricani, spagnoli, greci e francesi, che avrebbe potuto essere contrastata in modo significativo con la realizzazione di quest'opera.

Si tratta di una visione che rispecchia anche il sentire dell'Europa, che – nonostante le resistenze di tutti i Paesi interessati a spostare verso nord il baricentro continentale – già in passato non aveva potuto fare a meno di inserire il ponte tra i progetti fondamentali per i cosiddetti corridoi transeuropei. Si ricorda, infatti, che fino al 2011 l'opera era inclusa a tutti gli effetti nel sistema TEN-T (originariamente corridoio 1 Berlino – Palermo) e che senz'alcun dubbio potrebbe vedere la stessa Unione europea nuovamente protagonista nel supporto e nel finanziamento alla realizzazione del progetto.

L'Italia stenta ancora a far emergere – e a dare spessore negoziale – una visione che comprenda l'intero Paese – da nord a sud – in quella rete internazionale che collega con AC/AV città, porti, aeroporti dell'Europa con lo snodo dei Balcani (Vienna-Bratislava), con la Francia, con la Spagna (FERMED), con i terminali strategici portuali di Gibilterra-TangerMED e Pireo-Suez e con l'Asia (corridoi russo e cinese). Questo ritardo penalizza il ruolo baricentrico dell'Italia e rischia di favorire altri Paesi dell'Unione europea annullando lo sforzo programmatico e propositivo che il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti per anni ha perseguito in Europa.

Si dimentica poi che tutte le passate esperienze internazionali comparabili insegnano che i ponti sono una grande fonte di positivi mutamenti ambientali e di attrazione dello sviluppo. Ma questi scenari non vengono indagati, mentre imperversa più verbosa che mai la retorica sul sud «piattaforma logistica del Mediterraneo». Come? Nessuno lo spiega. Con quale sistema di viabilità lungo i corridoi europei? Nessuno risponde. Come si conciliano queste «ambizioni mediterranee» del Mezzogiorno con un collo di bottiglia così evidente? Come si concilia questa omissione con le stesse politiche dell'Unione europea che individuano proprio negli stretti – in quanto tali – dei colli di bottiglia che fratturano la rete dei trasporti e della mobilità in via di realizzazione?

Anzi, furono proprio alcuni parlamentari europei italiani fra i più attivi in questa fiera della retorica «mediterranea» a chiedere l'esclusione del ponte sullo stretto di Messina dalle opere ammissibili dai finanziamenti europei. Richiesta prontamente accolta dagli altri Paesi, che videro così sensibilmente aumentare le risorse per loro disponibili.

Riesaminare questo progetto sarebbe – invece – una scelta di decisiva importanza per affrontare il rilancio sistemico della mobilità e dei trasporti. Dovrebbe essere questo il fulcro attorno a cui costruire una visione delle politiche di potenziamento infrastrutturale del sud, che ci permetta di tenere il passo degli altri Paesi europei, diventando così fonte attrattiva di investimenti quanto e più di altri *competitor* del continente. Entrando nel merito di uno degli aspetti più dibattuti del progetto, cioè il costo, sembra opportuno puntualizzare due aspetti. *In primis* il costo dell'investimento, che si aggirerebbe intorno a una cifra di 5,8 miliardi di euro considerando gli investimenti già fatti, non appare sproporzionato rispetto ad altre opere in programma – come il «terzo valico» o recentemente realizzate (si pensi ad esempio al progetto cosiddetto variante di valico, ultimato nel mese di dicembre 2015 e costato all'incirca 4,1 miliardi di euro). In secondo luogo il costo comprende non solo la costruzione dell'opera di attraversamento – il ponte sospeso vero e proprio – ma anche la realizzazione di tutti i collegamenti a terra (stradali, ferroviari, centro direzionale eccetera) che rappresentano circa il 50 per cento del costo complessivo e vanno a beneficio di un territorio fino a oggi fortemente penalizzato dall'essere punto di passaggio tra due parti della stessa nazione.

La sostenibilità della struttura finanziaria è stata, inoltre, già verificata in sede di predisposizione del progetto definitivo (luglio 2011). L'esito è stato più che soddisfacente, anche riguardo agli aspetti legali e fiscali, mentre sotto il piano strettamente economico il finanziamento è stato suddiviso in due parti di cui solo un 40 per cento di contributo pubblico, con il rimanente 60 per cento da reperire tramite finanziamenti dei mercati nazionali e internazionali secondo lo schema tipico del *project financing*.

Per quanto riguarda l'analisi costi-benefici, lo studio del centro di economia regionale, dei Trasporti e del Turismo dell'università Bocconi è stato svolto in ossequio alle metodologie raccomandate dall'Unione europea e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È stato calcolato un valore attuale netto ampiamente positivo, pari a 7,3 miliardi di euro considerando i benefici per la mobilità di passeggeri e di merci, all'impiego della manodopera non occupata e alla riqualificazione delle aree disponibili. Nell'analisi – per prudenza e rigore forse anche eccessivo – non si è attribuito grande valore al traffico aggiunto e non sono stati quantizzati benefici quali gli effetti indiretti sull'economia nazionale e locale, lo sviluppo del *know-how*, gli enormi effetti sul turismo e quelli non trascurabili sulla «reputazione» del Paese (si pensi che il *brand* Tour Eiffel è stato recentemente valutato oltre 430 miliardi di euro!). Ma questa analisi costi – benefici, comunque positiva, va aggiornata (ed è infatti uno degli obiettivi della presente proposta di legge) alla luce di dati economici di maggiore ampiezza.

Il ponte sullo stretto di Messina porterebbe infatti benefici anche dal punto di vista sociale. Si offrirebbe al Paese un nuovo e originalissimo bacino residenziale, produttivo e turistico nonché una nuova occasione di amplificazione del prodotto interno lordo delle due regioni e del Mezzogiorno. Si stima, inoltre, nella fase di realizzazione dei lavori, la necessità di oltre 4.500 figure professionali, sia per la costruzione del ponte che per le opere connesse. Un profitto sociale da considerare in una duplice accezione: nuovi posti di lavoro – seppure finanziati in parte dallo Stato – e sgravio delle

casce pubbliche dall'onerosa erogazione di sussidi di disoccupazione a fondo perduto (in considerazione del forte tasso di disoccupazione che affligge la zona). C'è, inoltre, un aspetto dell'opera colpevolmente trascurato: una grande opera pubblica non può e non deve essere giudicata esclusivamente in base a considerazioni economiche e trasportistiche. In una società evoluta acquistano sempre maggiore rilevanza i preziosi frutti che possono derivare – sul piano della coesione e, in alcuni casi, delle trasformazioni culturali e ambientali – da una grande opera di questa natura. La lotta alla delinquenza organizzata – innegabilmente presente in Sicilia come in Calabria – non si combatte lasciando milioni di persone nel sottosviluppo e nell'indigenza, ma offrendo la possibilità di un lavoro dignitoso. La cultura mafiosa è alimentata dal bisogno che non consente scelte. La marginalizzazione di intere regioni, derivante dalla colpevole interruzione del processo di infrastrutturazione del Paese all'altezza di Salerno, ha perpetuato un condizionamento di natura intimamente mafiosa. Il Parlamento non può più fingere di non sapere che, ogni anno, la Sicilia si spopola di un numero di giovani compreso tra 15.000 e 20.000 e che la fuga di laureati dalla Calabria appare inarrestabile. Isolare una parte non certo irrilevante del territorio nazionale comporta e comporterà sempre più una crisi sociale irrimediabile e dalle conseguenze imprevedibili. Il ponte sullo stretto di Messina deve essere visto come il punto di partenza di una nuova politica di coesione e deve rappresentare una svolta nel modo di affrontare la «questione meridionale». Il segnale di partenza di un processo di infrastrutturazione che mira a rendere l'estremo sud organico a un processo di sviluppo dell'intero Paese e dell'intero continente europeo. Perché ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che, senza il Meridione, la ripresa del Paese è asfittica e pericolosamente limitata nei numeri. Non c'è sviluppo senza coesione, non c'è coesione senza mobilità e non c'è mobilità senza infrastrutture. Allo stesso tempo, dobbiamo convincere l'Europa che la sua chiusura nel bacino baltico non è una prospettiva realistica, ma equivale al suo suicidio geopolitico.

Riprendere oggi l'*iter* di realizzazione dell'opera – in un momento di tiepida ripresa del Paese dopo una lunga crisi che ha segnato gli ultimi anni della nostra economia, oltre che della psicologia collettiva – rappresenta, prima di tutto, un dovere del Governo nei confronti dei cittadini e del Parlamento. Un dovere di trasparenza e di serietà nell'amministrazione della cosa pubblica e quindi di democrazia. Occorre – evidentemente – quell'ottimismo diffuso di cui sempre un Paese ha bisogno per affrontare al meglio le sfide della storia. Il ponte sullo stretto di Messina può diventare un'EXPO o una Olimpiade della durata di decenni e a costi molto minori. Certo, a differenza di quanto è stato fatto prima, bisognerà coinvolgere il Paese, conquistarne un consenso informato, renderlo orgoglioso di un impegno che lo metterà al centro del mondo dell'ingegneria, della tecnica e della cultura scientifica, vincere le inevitabili gelosie e superare le visioni localistiche che affliggono il nostro Paese. Ma ne varrà la pena. La realizzazione del ponte sullo stretto di Messina sarebbe quindi l'occasione per:

migliorare i servizi offerti ai cittadini riqualificando le zone urbane interessate dal progetto soprattutto con riferimento alla viabilità locale;

creare centri di ricerca scientifica e poli tecnologici con conseguenti ricadute positive in termini di formazione e di crescita occupazionale;

generare un effetto credibilità indotto dall'investimento in un'opera di assoluto prestigio tecnologico ad elevata visibilità, con la possibilità di richiamare l'interesse di investitori stranieri; affrontare con coraggio e determinazione l'ultrasecolare «questione meridionale», con metodi nuovi e di grande spessore culturale;

sostanziare il diritto alla mobilità in un sistema-Paese moderno, coerentemente con le strategie di riforma coraggiosamente avviate dal Governo e in accordo con il meglio delle politiche europee («*connecting people*»).

L'intento della presente proposta di legge è restituire centralità non solo a un'opera che si ritiene di vitale importanza per lo sviluppo del Paese, sotto il profilo sia economico che infrastrutturale, ma a un'intera area geoeconomica collocata nel centro – geografico, politico ed economico – del Mediterraneo eppure oggi incredibilmente marginalizzata da tutti i principali flussi di persone, di merci e di capitali. Il comma 1 dell'articolo unico sottolinea – non a caso – questo nesso inscindibile: si tratta della ripresa di una visione «meridionalista» dello sviluppo economico del Paese, di cui già tanti segnali sono presenti nelle più recenti scelte politiche del Governo. Attraverso questo strumento si danno all'impegno per il sud gambe reali.

Va evidenziato inoltre il contenuto sostanziale della normativa: la scelta di partire dal recupero di tutto il lavoro fatto (che è davvero molto) e di un suo rapido e puntuale aggiornamento (commi da 3 a 9). Il testo mira a recuperare il prezioso (e semisconosciuto) lavoro che è stato fatto fino ad oggi in fase di progettazione – che ha portato in Italia il meglio della cultura ingegneristica del mondo – sviluppando in parallelo un'analisi costi-benefici che valuti accuratamente tutti i benefici territoriali dell'opera. Infine, si sottolinea l'approccio metodologico che è stato scelto: istituire un Commissario (comma 2) che garantisca celerità e trasparenza all'*iter* di realizzazione dell'opera, oltre che legalità in tutte le fasi scongiurando – grazie al ruolo dell'Autorità nazionale anti corruzione – il rischio di eventuali infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La disposizione riprende la struttura del [decreto-legge n. 133 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 164 del 2014](#), in materia di commissari straordinari, ponendosi in particolare in continuità con le disposizioni tese a sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina. Il fine è quindi quello di ridurre i costi e i tempi della realizzazione dell'opera e di esaltarne i benefici per l'intero Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di rilanciare l'economia delle regioni del Mezzogiorno d'Italia attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria, il collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente è dichiarato infrastruttura prioritaria per l'interesse del Paese.

2. Allo scopo di ridurre i costi e i tempi di realizzazione dell'opera di cui al comma 1, il presidente della società Anas Spa è nominato, per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Commissario per la realizzazione dell'opera. L'incarico è rinnovabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto dei risultati conseguiti.

3. Il Commissario di cui al comma 2, acquisiti gli indirizzi del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, effettua un aggiornamento delle analisi dei costi e dei benefici sulla base degli elaborati progettuali già acquisiti ai sensi della [legge 17 dicembre 1971, n. 1158](#), al fine di rivalutare esclusivamente i parametri economico-finanziari di fattibilità dell'intervento e di confermare la bancabilità del nuovo piano economico-finanziario per la realizzazione e la gestione dell'opera, attraverso:

a) possibili riduzioni dei costi conseguibili con il ricorso a tecnologie innovative, con l'adozione di varianti progettuali, comunque compatibili con le norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e con la revisione delle opere compensative già individuate in base alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) l'ottimizzazione degli indotti territoriali, l'attrazione di investimenti finalizzati alla promozione dei traffici e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti ai fini della mobilità di persone e di merci lungo i corridoi europei della rete TEN-T.

4. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta degli indirizzi ai Ministri di cui al comma 3, il Commissario può comunque provvedere a quanto previsto dal medesimo comma 3.

5. Il Commissario aggiorna il progetto definitivo dell'opera ai fini dell'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) anche in relazione all'eventuale contributo a carico della finanza pubblica, per l'attivazione delle procedure di finanziamento previste dalla normativa vigente.

6. Sulla base degli esiti delle analisi di cui al comma 3, il Commissario trasmette, ai fini della sua approvazione, il progetto definitivo al CIPE, integrato dalle regioni Calabria e Sicilia, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Il Commissario sottopone i bandi e gli atti di gara alla preventiva approvazione dell'Autorità nazionale anticorruzione, che svolge, a partire dalla fase istruttoria fino alla fase esecutiva dell'opera, funzioni di vigilanza e, in particolare, di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

8. Il Commissario provvede allo svolgimento di ogni attività amministrativa, tecnica e operativa, comunque finalizzata alla realizzazione dell'opera, nonché alla realizzazione degli interventi strettamente connessi.

9. Gli interventi connessi alla realizzazione dell'opera sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente e costituiscono integrazione del piano generale dei trasporti e della logistica, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001](#), pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, nonché del Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'[articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228](#).

N. 447

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, COSTA, COLUCCI, TONDO, SANGREGORIO

Modifiche al [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), in materia di disciplina del lavoro accessorio, del lavoro intermittente e del lavoro a orario ridotto

Presentata il 29 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge si reintroduce l'istituto del lavoro accessorio, precedentemente previsto dagli articoli 48-50 del [decreto legislativo n. 81 del 2015](#), applicativo del cosiddetto *jobs act*, nel quale la prestazione era pagata con un sistema di *voucher*. Contro tale istituto la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), aveva proposto un *referendum* abrogativo. Questa consultazione, prevista per la primavera 2017, non è avvenuta in quanto il Governo Gentiloni ha presentato il [decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 aprile 2017, n. 49](#), con il quale ha soppresso l'istituto del lavoro accessorio.

La decisione di presentare un decreto-legge soppressivo è stata fortemente contestata dal mondo imprenditoriale che aveva individuato nel lavoro accessorio uno strumento in grado di incrementare la flessibilità del mercato del lavoro e, di conseguenza, di aumentare la competitività.

Peraltro, con il medesimo obiettivo di evitare il ricorso al *referendum*, la Commissione lavoro della Camera dei deputati il 14 marzo aveva presentato una proposta di riforma del lavoro accessorio che tuttavia è risultata anch'essa superata dal [decreto-legge n. 25 del 2017](#).

Successivamente il [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), con l'articolo 54-*bis*, ha previsto una disciplina assai più ristretta delle prestazioni occasionali, introducendo il contratto di prestazione occasionale nel quale sono previsti ambiti ristretti di applicazione (solo le imprese con meno di 5 dipendenti con esclusione delle imprese agricole e dell'edilizia o la pubblica amministrazione nei casi di emergenza, di attività di solidarietà e di manifestazioni culturali) e una quantità ridotta di reddito percepibile e di lavoro utilizzabile, oltre il quale il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

L'articolo 54-*bis* ha inoltre previsto la creazione di un Libretto Famiglia – nominativo, prefinanziato e acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali – per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a favore di un utilizzatore da uno o più prestatori nell'ambito di piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare e insegnamento privato supplementare.

Nel corso dei mesi successivi la nostra parte politica si è più volte espressa contro la nuova regolamentazione, che rendeva sostanzialmente inapplicabile lo stesso concetto di lavoro accessorio, mentre sarebbe stata opportuna una vera riforma contenente tutti gli elementi che la rendono tale: i buoni per la famiglia per il lavoro occasionale, la liberalizzazione per tutte le imprese del lavoro a chiamata o a intermittenza e la regolamentazione, sempre per tutte le imprese, del lavoro a orario ridotto sull'esempio dei *mini-job* alla tedesca.

Oppure, in assenza di una riforma in questo senso, sarebbe stato opportuno affrontare il *referendum*, in quanto la riforma prevista dal [decreto-legge n. 50 del 2017](#) stava facendo tornare al lavoro nero giovani e categorie di lavoratori deboli.

Illuminante in questo senso è la relazione dell'Ufficio del bilancio del Senato al [decreto-legge n. 25 del 2017](#), soppressivo del lavoro accessorio. Afferma infatti la relazione: «vanno valutati gli effetti

dal punto della finanza pubblica che discendono dalla possibilità che le prestazioni che finora godevano di aliquote contributive e fiscali agevolate possano transitare verso tipologie contrattuali con aliquote ordinarie (con effetti positivi per l'erario) o verso il lavoro sommerso (con effetti negativi per l'erario)» e che «l'impatto sui saldi dell'abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio non sembra potersi escludere» in quanto: «la *ratio* dell'introduzione dell'istituto era proprio quella di contrastare il lavoro sommerso, favorendone una parziale emersione».

E inoltre: «nel rapporto sull'utilizzo dei *voucher* pubblicato dal Ministero del lavoro il 22 marzo 2016, si affermava, sulla base dei dati disponibili, che è difficile ipotizzare che il lavoro accessorio abbia rappresentato un'alternativa ad altre forme di inquadramento, se non per quanto attiene al comparto turistico per prestazioni che potrebbero essere state precedentemente realizzate mediante ricorso al contratto a chiamata».

La presente proposta di legge, all'articolo 1, reintroduce quindi, nel [decreto legislativo n. 81 del 2015](#), gli articoli soppressi dal [decreto-legge n. 25 del 2017](#), limitandosi ad incrementare l'importo del costo orario da 10 a 12 euro.

Gli articoli 2 e 3 prevedono:

- 1) l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente;
- 2) l'introduzione di un nuovo istituto denominato «lavoro a orario ridotto».

Con l'articolo 2 si apportano delle modifiche alla disciplina del lavoro intermittente prevista dall'[articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#), stabilendo che il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può «utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo». La norma si applica a tutti i settori economici ed è abolita la limitazione per età precedentemente prevista (che era limitata ai soggetti con meno di 24 anni o con più di 55 anni di età). In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il ricorso ad esso è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, superato il quale il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Si stabilisce, altresì, che nei periodi di mancato utilizzo della prestazione il lavoratore non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. In tale caso gli spetta l'indennità di disponibilità prevista dall'[articolo 16 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015](#).

Si rammenta che in caso di malattia o di altro evento che gli renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente il datore di lavoro e che il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento.

Il complesso di tali norme non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 prevede l'introduzione del lavoro a orario ridotto, sul modello dei *mini-job* in uso in Germania. Diversamente dall'istituto del lavoro intermittente, nel quale il lavoratore dà la sua disponibilità e attende la chiamata, nel lavoro a orario ridotto il lavoratore concorda, con un datore di lavoro, l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

I limiti posti sono: un periodo massimo di lavoro complessivamente non superiore a settanta giornate nell'arco di un anno e per un monte ore non superiore a 500, anche variamente distribuite tra le giornate lavorative. In caso di superamento del predetto periodo di settanta giorni il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il costo orario della prestazione di lavoro a orario ridotto è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse

attività lavorative, in attesa del quale il costo orario è fissato in 12 euro.

Il contratto di lavoro a orario ridotto non può dare luogo, per il lavoratore, a compensi superiori a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Di conseguenza la prestazione di lavoro del contratto di lavoro a orario ridotto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tuttavia il datore di lavoro provvede al versamento per conto del lavoratore dei contributi previdenziali all'INPS, in misura pari al 13 per cento del costo orario, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento. Di conseguenza il lavoratore ha diritto alle garanzie sociali in caso di malattia e di infortunio.

L'articolo 4 dispone le necessarie abrogazioni, relative al [decreto-legge n. 25 del 2017](#) e all'articolo 54-*bis* del [decreto-legge n. 50 del 2017](#).

PROPOSTA DI LEGGE

ART.

1.

(Modifiche al [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), in materia di lavoro accessorio).

1. Dopo il [capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), è inserito il seguente:

«CAPO

V-*bis*

LAVORO ACCESSORIO

– ART. 47-*bis*. – (Definizione e campo di applicazione). – 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.

2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:

a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'[articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.

5. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 47-*ter* sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso

di

soggiorno.

6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Resta fermo quanto disposto dall'[articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

ART. 47-ter. – (*Disciplina del lavoro accessorio*). – 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più *carner* di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 12 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, incrementato di due euro.

3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124](#).

4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accREDITAMENTO dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del

servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, commi 1, 2 e 3, del [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#).

ART. 47-quater. – (*Coordinamento informativo a fini previdenziali*). – 1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dal presente decreto, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo 47-ter, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

ART.

2.

(*Ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente*).

1. L'[articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), è sostituito dal seguente:

«ART. 13. – (*Lavoro intermittente*). – 1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, a tempo determinato o indeterminato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente, anche con la possibilità di svolgimento delle prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

2. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo, il rapporto di lavoro intermittente è trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. Nei periodi nei quali non è utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni».

ART.

3.

(*Lavoro a orario ridotto*).

1. Dopo l'[articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«ART. 13-bis. – (*Lavoro a orario ridotto*). – 1. Il contratto di lavoro a orario ridotto è il contratto a tempo determinato mediante il quale il lavoratore concorda con un datore di lavoro l'utilizzo della sua prestazione lavorativa in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

2. Il contratto di lavoro a orario ridotto è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a settanta giornate di effettivo lavoro nell'arco di un anno civile e per un numero di ore non superiore a 500, anche variamente distribuite tra le giornate lavorative. In caso di superamento del predetto periodo di settanta giorni, il rapporto di lavoro a orario ridotto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

3. Il contratto di lavoro a orario ridotto non può dare luogo per il lavoratore a compensi di importo complessivamente superiore a 7.500 euro nel corso di un anno civile. Fermo restando il limite complessivo di 7.500 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun datore di lavoro per compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro annui.

4. Il costo orario della prestazione di lavoro a orario ridotto è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. In attesa dell'emanazione del decreto, il costo orario è fissato in 12 euro.

5. Il compenso per la prestazione di lavoro del contratto di lavoro a orario ridotto è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il lavoratore ha diritto alle garanzie sociali in caso di malattia o di infortunio.

6. Il datore di lavoro provvede per conto del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata presso l'INPS, di cui all'[articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), in misura pari al 13 per cento del costo orario, e dei contributi assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento.

7. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per agevolare l'utilizzo diffuso del contratto di lavoro a orario ridotto, con il medesimo decreto sono individuate forme semplificate di gestione, anche utilizzando procedure telematiche avanzate».

ART.

4.

(*Abrogazioni*).

1. L'[articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 aprile 2017, n. 49](#), è abrogato. Il [comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), si applica nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato [decreto-legge n. 25 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 49 del 2017](#).

2. L'articolo 54-*bis* del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), è abrogato.

- **FITZGERALD NISSOLI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero" (1129)**
- (presentata il 27 agosto 2018, annunciata il 4 settembre 2018)

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1129

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

FITZGERALD NISSOLI, UNGARO, GIACOMONI, SANGREGORIO, RIZZETTO, POLVERINI, SANDRA SAVINO, MARIN, CALABRIA, MARIA TRIPODI, GREGORIO FONTANA, NAPOLI, GADDA, BAGNASCO, CASSINELLI, CASCIELLO, ZANELLA, GERMANÀ

Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero

Presentata il 27 agosto 2018

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, che ripropone il testo dell'atto Senato n. 631 dei senatori Fantetti ed altri, ha lo scopo di istituire una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero. Al Senato, in passato è stato istituito un Comitato per le questioni degli italiani all'estero, indipendente dalle Commissioni parlamentari permanenti, mentre alla Camera dei deputati tale funzione è stata assolta da un Comitato interno alla Commissione Affari esteri e comunitari. Pertanto, con l'intento di assicurare un lavoro comune della Camera e del Senato e in pieno accordo con il senatore Fantetti, si riporta, di seguito, con alcune modifiche, il testo già presentato

al Senato.
Sono circa 5 milioni i cittadini italiani residenti all'estero.

Nella storia d'Italia l'emigrazione costituisce un aspetto di profondo significato sia sotto il profilo storico-geografico, sia sotto quello socio-antropologico.

Sin dai primi decenni dell'Unità d'Italia sono stati migliaia i cittadini che ogni anno hanno lasciato il nostro Paese per cercare altrove un futuro migliore. Partiti in epoche diverse e per ragioni diverse, ma tutti con lo stesso sogno, gli emigranti, i loro figli, i loro nipoti e i loro pronipoti costituiscono oggi le nostre comunità all'estero. Ad essi si aggiungono le centinaia di giovani che si recano all'estero a fini di studio o professionali.

Alle nostre comunità all'estero lo Stato italiano ha da sempre riconosciuto un importante ruolo nella loro funzione di portatrici di «italianità», compiendo ogni sforzo possibile affinché tali comunità continuassero a sentire saldo il legame con il proprio Paese di origine.

Inizialmente, si è assistito a fenomeni associativi, nati spontaneamente e per lo più su base regionale, che avevano lo scopo di creare un tessuto connettivo per i nostri connazionali residenti all'estero; un tessuto all'interno del quale i nostri connazionali potessero trovare aiuto e appoggio e, a loro volta, fornire assistenza a chi — come, ad esempio, le persone da poco trasferitesi all'estero — versava in condizioni di difficoltà.

Successivamente, il legislatore nazionale ha istituito degli organismi di vera e propria rappresentanza degli italiani all'estero: da un lato i comitati dell'emigrazione italiana, divenuti poi, con l'evoluzione normativa, i comitati degli italiani all'estero (COMITES), e, da un altro lato, il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), con finalità più prettamente politiche.

A tale proposito, nella XVI legislatura, in data 25 maggio 2011, fu approvato dal Senato, in prima

lettura, il disegno di [legge n. 1460 –](#) il cui *iter* non ebbe seguito alla Camera –, che disciplinava *ex novo* i citati organismi, con l'intento di razionalizzarli e di valorizzare il criterio della rappresentanza democratica, garantendo così la legittimità e l'autorevolezza di tali organismi nei confronti degli interlocutori esteri.

La normativa sulla rappresentanza istituzionale degli italiani all'estero si fonda sul legame tra il riconoscimento dei diritti politici e il possesso della cittadinanza italiana, indipendentemente da dove è situata la residenza.

Nel corso delle legislature XIV, XV, XVI e XVII, è stato istituito al Senato, come già ricordato, il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, con il compito di approfondire le tematiche relative alla condizione, ai problemi e alle aspettative delle comunità italiane residenti all'estero.

Occorre però, al fine di riconoscere e di valorizzare, come dichiarato precedentemente, l'importante ruolo che hanno gli italiani all'estero nella loro funzione di portatori di «italianità», prevedere l'istituzione di una Commissione parlamentare con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero, da svolgere sulla base di un programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero, con il Governo, con le regioni, con le amministrazioni pubbliche, con il CGIE e con le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero.

Le questioni delle quali la Commissione parlamentare è tenuta ad occuparsi sono numerose: in particolare, dovrà mantenere vivo il collegamento con i nostri connazionali all'estero e continuare a esercitare le funzioni volte a soddisfare le legittime aspettative dei nostri connazionali, nella consapevolezza che essi sono per l'Italia una risorsa sociale, culturale, economica e politica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita la Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di studio, approfondimento, indirizzo e iniziativa sulle questioni degli italiani residenti all'estero, sulla base di un programma dalla stessa definito, anche attraverso incontri e confronti con le comunità italiane all'estero, con il Governo, con le regioni, con le amministrazioni pubbliche, con il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e con le principali associazioni e istituzioni degli italiani all'estero. In particolare, la Commissione ha il compito di promuovere:

a) una riforma della rappresentanza degli italiani all'estero;

b) una riforma della legge elettorale per la circoscrizione Estero;

c) la definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero;

d) l'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;

e) la lingua e la cultura italiane all'estero, con particolare riferimento ai corsi di lingua e di cultura nelle scuole italiane e negli istituti di cultura italiana all'estero;

f) una riforma dell'informazione italiana all'estero, anche prevedendo il sostegno ad agenzie e organi di stampa specializzati;

g) l'assistenza agli italiani residenti all'estero in stato di indigenza;

h) la riforma dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero;

i) l'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in favore degli italiani residenti all'estero;

l) il ruolo, il funzionamento e il potenziamento dei patronati italiani all'estero;

m) il coinvolgimento delle comunità italiane all'estero per agevolare l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

n) il coordinamento delle iniziative delle regioni italiane realizzate all'estero in favore dei rispettivi cittadini emigrati;

o) accordi internazionali per facilitare scambi tra università per studi, ricerche e attività di formazione professionale;

p) la partecipazione costante di una delegazione parlamentare della circoscrizione Estero alle riunioni delle commissioni continentali, dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza del CGIE;

q) la conoscenza e lo studio della storia e della realtà contemporanea dell'immigrazione italiana nelle scuole italiane in Italia.

Art. 2.

(Composizione e funzioni della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento e garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi.

2. Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il

candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. La Commissione opera in piena autonomia e nell'esercizio delle sue funzioni acquisisce informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e da organismi, anche europei e internazionali, che si occupano di questioni concernenti gli italiani all'estero.

6. La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per garantire la rispondenza alla normativa dell'Unione europea e in riferimento ai diritti previsti dalle convenzioni internazionali.

Art. 3.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 80.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, sono suddivise in parte uguale tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'attività, corredata della certificazione delle spese sostenute.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1169 **PROPOSTA DI LEGGE**

d'iniziativa dei deputati

LUPI, COLUCCI, SANGREGORIO, TONDO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 18 settembre 2018

Onorevoli Colleghi! – Nella scorsa legislatura è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (deliberazione della Camera dei deputati 27 luglio 2016). Nel corso della sua attività, la Commissione ha effettuato anche numerose ispezioni presso le principali città italiane e le loro periferie rilevando le gravi criticità presenti: il pesante stato di degrado territoriale e sociale di molte aree periferiche, situazioni di illegalità diffuse, i rischi legati a un modo di vivere non salubre e alla scarsa sicurezza dei cittadini nonché gli impatti di tali fenomeni sull'ambiente. Ha inoltre analizzato la pervasività dei fenomeni di impoverimento, di aumento delle diseguaglianze sociali e di peggioramento delle condizioni di vita degli abitanti di queste zone.

A tale proposito, ricordiamo che il Governo nella scorsa legislatura ha elaborato un Piano di azione con risorse economiche notevoli per superare le problematiche che affliggono le nostre città e le loro periferie.

Oggi, alla luce degli ottimi risultati raggiunti dalla Commissione, con la presente proposta di legge riproponiamo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in materia in modo da completare il lavoro svolto nella scorsa legislatura.

La Commissione che s'intende istituire in questa legislatura è volta, ampliando i poteri di indagine della precedente Commissione, a fare «piena luce» sulle condizioni delle principali città italiane e delle loro periferie anche elaborando progetti per lo sviluppo socio-economico e occupazionale di tali aree in modo da garantire alle famiglie più povere e a rischio di marginalizzazione sociale di superare le condizioni di disagio in cui si trovano.

Infatti, anche a causa della grave crisi economico-sociale che ha colpito il nostro Paese, le condizioni degli abitanti delle periferie delle aree metropolitane si sono aggravate negli ultimi anni. Pertanto si prevede che la Commissione elabori progetti, anche di tipo normativo e finanziario, che consentano sia il recupero delle periferie sia interventi sul loro tessuto economico-sociale per promuovere, in collaborazione con gli enti locali, con altre istituzioni e con le associazioni interessate, una politica di sviluppo delle aree più degradate e abbandonate, superando le evidenti e gravi criticità di aree che sono state spesso dimenticate, nonché per dare inizio a un processo di sistemazione edilizia e urbanistica e di crescita per consentire una migliore vivibilità di tali aree superando così le problematiche di esclusione e di marginalità sociale dei loro abitanti.

È poi importante riflettere anche su temi, come quello dell'immigrazione, che sono diventati centrali nella politica del nostro Paese. Anche in questo caso la Commissione dovrà operare con la massima sollecitudine individuando i rischi collegati all'immigrazione incontrollata, ma allo stesso tempo creando le condizioni per la pacifica convivenza delle diverse comunità e per la coesione sociale.

Da ultimo, si sottolinea che le politiche dei maggiori Paesi europei promuovono la rigenerazione urbana delle periferie per soddisfare la domanda abitativa, per accrescere l'occupazione e per migliorare la struttura produttiva di queste zone. Si ritiene quindi indispensabile anche nel nostro Paese avviare una politica che possa coniugare il superamento del degrado e l'aiuto economico e sociale alle famiglie più povere che vivono nelle periferie di grandi aree urbane e che restano ai

marginari della società. Una politica che deve muovere da un'analisi dettagliata e precisa di tali realtà che pensiamo possa essere garantita solo da un'apposita Commissione parlamentare di inchiesta, così come già accaduto nella scorsa legislatura. Solo così si potrà assicurare una maggiore coesione sociale incidendo e superando le condizioni di abbandono e di degrado delle periferie, una piaga vergognosa che, nel XXI secolo, diventa ancora di più inaccettabile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni).

1. È istituita, ai sensi dell'[articolo 82 della Costituzione](#), per la durata della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate a una maggiore presenza di stranieri residenti, anche al fine di promuovere l'inclusione sociale dei medesimi stranieri;

b) rilevare e mappare l'eventuale stato di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città, attraverso l'ausilio delle istituzioni, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

c) effettuare un monitoraggio del rischio e delle connessioni che possono emergere tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e la conseguente adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista da parte di cittadini europei figli di immigrati, anche al fine di assicurare una pacifica convivenza tra le diverse comunità;

d) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali persiste ancora il fenomeno dell'abusivismo edilizio al fine di elaborare le misure più opportune per contrastarlo, avviando piani di recupero del territorio;

f) individuare programmi finalizzati ad ampliare i servizi di assistenza sociale per sostenere le famiglie in povertà che risiedono nelle periferie;

g) verificare la possibilità di attivare nuove forme di finanziamento per l'edilizia residenziale pubblica al fine di garantire l'esecuzione di interventi ordinari e straordinari sul medesimo patrimonio edilizio per la riqualificazione degli alloggi pubblici;

h) accertare la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità;

i) accertare le condizioni di degrado delle periferie al fine di elaborare progetti di sviluppo economico-sociale e occupazionale che consentano lo sviluppo di tali aree;

l) verificare la possibilità di sostenere progetti di inclusione sociale mediante la partecipazione degli enti pubblici e privati per la realizzazione di servizi per le famiglie in condizione di disagio sociale;

m) promuovere la creazione di attività aggregative, sociali e culturali che garantiscano una maggiore coesione sociale delle diverse comunità che abitano nelle periferie;

n) verificare l'offerta formativa complessiva, fatta salva l'autonomia scolastica, al fine di elaborare proposte per evitare la dispersione scolastica soprattutto nelle zone periferiche in situazioni di grave disagio sociale.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica e delle banche dati delle Forze di polizia nonché di tutti gli altri soggetti ritenuti utili.

4. La Commissione riferisce alle Camere con singole relazioni o con relazioni generali e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità indicando gli interventi di carattere normativo o amministrativo che ritenga opportuni in relazione agli oggetti di cui al comma 2. La Commissione presenta comunque alle Camere una relazione finale sull'attività svolta.

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venticinque deputati e da venticinque senatori, nominati dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'[articolo 133 del codice di procedura penale](#).

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

4. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del [codice penale](#).

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere

coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e sono stabilite nella misura di 50.000 euro.

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

COLUCCI, FIORINI, LUPI, TOCCAFONDI, TONDO, SANGREGORIO

Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche delle città

Presentata il 23 ottobre 2018

Onorevoli Colleghi! – Nella scorsa legislatura la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha svolto un'indagine approfondita sul loro stato, individuando aree di grave disagio e di marginalità sociale che contribuiscono a rendere precaria la vita dei cittadini che abitano in queste aree urbane.

La fotografia che ne è emersa è quella di zone trascurate dall'amministrazione e penalizzate nei servizi per la popolazione.

Un punto di particolare rilievo riguarda la progressiva chiusura in queste aree dei piccoli esercizi commerciali.

Le attività di commercio vicinale, infatti, oltre al ruolo di erogatrici di servizi essenziali per i cittadini, facilitano la vita di relazione, favoriscono l'aggregazione di comunità che spesso vivono in condizioni di marginalità sociale, permettono l'instaurarsi di rapporti sociali anche tra diverse comunità (per etnia o religione) che abitano lo stesso quartiere e contribuiscono a creare nuove opportunità di lavoro svolgendo così una funzione importante per la sicurezza e la vivibilità delle periferie, per la prevenzione del degrado. Un negozio aperto è un presidio del territorio, una saracinesca abbassata è un abbandono del territorio.

La presente proposta di legge introduce norme che mirano a eliminare le problematiche rilevate attraverso l'incentivazione di nuove attività commerciali di vicinato nelle periferie delle grandi città.

È nostro convincimento che la concessione di una serie di agevolazioni economiche e fiscali per chi voglia iniziare un'attività nel settore del piccolo commercio o per chi voglia migliorare ed estendere una piccola attività commerciale esistente porterà a un miglioramento della qualità della vita delle periferie.

Il recupero delle periferie favorisce la percezione di una comune cittadinanza, mette in dialogo tra loro ceti diversi e riavvicina le periferie al centro.

Incentivare gli esercizi di vicinato in queste aree urbane non dà risultati solo sotto l'aspetto del recupero del territorio, ma offre anche strumenti coadiuvanti nella lotta al rischio di marginalità favorendo situazioni di socializzazione che contribuiscono positivamente al benessere di tutta la città nel suo insieme.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di promuovere l'avvio e la prosecuzione di attività commerciali nelle periferie urbane, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato al finanziamento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono individuati i criteri per la concessione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della presente legge agli esercizi commerciali delle periferie urbane dei comuni ricompresi nelle città metropolitane, con priorità per le periferie caratterizzate da gravi situazioni di disagio e marginalità sociale.

3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, non ricompresi nel territorio di una città metropolitana, in cui possono essere applicate le disposizioni della presente legge, in quanto presentano situazioni di particolare degrado urbanistico e disagio sociale o in relazione alla necessità di rivitalizzare aree urbane abbandonate.

4. Le città metropolitane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le periferie urbane di cui al comma 2.

5. I comuni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitano, con apposite delibere di giunta, le specifiche aree in cui possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano agli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#), che svolgono la propria attività commerciale nelle aree individuate ai sensi dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 della presente legge, nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1.

Art. 3.

1. I titolari degli esercizi commerciali di cui all'articolo 2 possono usufruire, fino al 31 dicembre 2024, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) esenzione dall'imposta municipale propria sugli immobili destinati all'esercizio dell'attività commerciale;

c) esenzione, per tre anni, dal versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

d) esenzione dalla tassa sui rifiuti.

2. La fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo è subordinata al mantenimento della sede di svolgimento dell'attività commerciale nell'area in cui era insediata al momento in cui ha

iniziato a fruire del beneficio. Il trasferimento della sede al di fuori di tale area comporta il versamento delle somme che sarebbero state dovute per le imposte e i contributi di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Le regioni possono prevedere la concessione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, a valere sulle proprie risorse economiche, in favore degli esercizi commerciali di cui all'articolo 2.

Art. 5.

1. L'Associazione bancaria italiana e il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano un'apposita convenzione volta a definire le modalità e i criteri per la concessione di mutui a tasso agevolato in favore degli esercizi commerciali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui al comma 1.

Art. 6.

1. I comuni individuano speciali procedure per agevolare la realizzazione delle opere pubbliche necessarie per l'ammodernamento delle attività esistenti e per l'avvio di nuove attività da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 2.

2. Ai fini del comma 1, i pareri, i visti e i nulla osta e qualsiasi altro assenso necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al medesimo comma 1 devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Qualora non siano resi entro tale termine si intendono acquisiti con esito positivo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), stabilisce i criteri per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

- MOLINARI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (2497)
- (presentata il 18 maggio 2020, annunciata il 19 maggio 2020)

LA FIRMA DELL'ONOREVOLE SANGREGORIO E' STATA POSTA SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DEL PDL, IN DATA 04.06.2020 (VEDESI ALLEGATO A – PAG 4)

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2497

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GAVA, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GIORGETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUIDESI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MATURI, MINARDO, MOLTENI, MORELLI, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SASSO, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI, ZORDAN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentata il 18 maggio 2020

Onorevoli Colleghi! – L'estrema rapidità con la quale il COVID-19 si è diffuso nel nostro Paese, causando decine di migliaia di vittime e una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, getta non poche ombre sull'operato del Governo nazionale e sulla tempestività delle misure da questo adottate per prevenirne la diffusione.

La fotografia che, alla data del 14 maggio del corrente anno, ci viene restituita dai dati forniti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è drammatica: in Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, almeno 223.096 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 e di queste oltre 30.000 hanno perso la vita, in maniera tragica, in una condizione di totale isolamento, senza neanche poter dare un ultimo saluto ai propri cari e familiari.

Altrettanto drammatici sono i dati che ci vengono forniti dall'Istituto superiore di sanità con specifico riferimento al personale sanitario. Gli operatori sanitari che hanno contratto il COVID-19 sono 25.446 e questo è un altro numero estremamente elevato e significativo che testimonia in maniera oggettiva l'incapacità del Governo nazionale di garantire un'adeguata protezione, persino nei riguardi della categoria più esposta al rischio di contagio che, a partire dall'inizio dell'emergenza, si è trovata faccia a faccia con il virus stesso nel tentativo strenuo di combatterlo.

Si ricorda, inoltre, che quelli citati sono solo dati parziali che tengono conto unicamente delle vittime e dei contagi per i quali si è arrivati a una diagnosi accertata di COVID-19. C'è, peraltro, un numero altrettanto elevato e significativo di casi in cui un esame diagnostico (un tampone) non è stato neppure effettuato e che rimane, di conseguenza, sommerso, escluso dai bollettini diramati dalla protezione civile; e tra tali casi non vi sono solo casi asintomatici, come in un primo momento si potrebbe pensare.

Il rapporto pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica in data 4 maggio 2020, al contrario, ci dimostra che, nel periodo dal 20 febbraio al 31 marzo 2020, si è registrata una crescita generale dei decessi del 38,7 per cento (da 65.592 a 90.946), dei quali appena la metà è costituita dai morti segnalati dalla sorveglianza COVID-19 (13.710). C'è, dunque, una quota residua di decessi in eccesso molto elevata che ancora non sono classificati come correlati al COVID-19, ma che, nondimeno, dipendono da esso, direttamente o indirettamente, e dovranno conseguentemente essere tenuti in considerazione nel momento in cui saranno ricostruiti compiutamente il quadro e l'impatto che il virus ha avuto nel nostro Paese.

Dinanzi a questi numeri così drammatici, per le decine di migliaia di vite perse, per i familiari delle vittime stesse, ma anche per gli interi settori della nostra economia che oggi sono distrutti e «in ginocchio», non riusciamo francamente a spiegarci e a giustificare le dichiarazioni rassicuranti che, sino alla prima metà del mese di febbraio scorso, venivano rese a ripetizione dagli alti rappresentanti del Governo alla stampa nazionale.

A fine gennaio 2020, dopo la riunione del Comitato operativo della protezione civile, il *premier* Conte dichiarava ai giornalisti che «la situazione è sotto controllo», affermando, sempre durante la conferenza stampa, che il «Paese Italia, il sistema Italia ha adottato una linea di prevenzione e precauzione con la soglia più elevata in Europa». Lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, in data 27 gennaio 2020, dichiarava testualmente, nel corso del programma televisivo «Otto e mezzo», che l'Italia era «prontissima» a fronteggiare l'emergenza e che il nostro Paese aveva già adottato «misure cautelative all'avanguardia» e tutti i protocolli di prevenzione.

Proprio in quel periodo, mentre il Governo si autocelebrava pubblicamente, c'è invece il forte sospetto che la situazione non fosse affatto «sotto controllo» e che il virus si stesse già diffondendo, indisturbato, gettando le basi dell'epidemia che si è manifestata in modo conclamato solamente il mese successivo. È un sospetto confermato dall'esito inconcludente delle ricerche sul cosiddetto «paziente zero», che non sono mai riuscite a ricostruire con esattezza l'origine dei contagi, evidentemente in quanto iniziate troppo tardi, quando il virus si era già diffuso nel nostro Paese. È un sospetto che oggi risulta avvalorato anche dalle testimonianze delle prime persone che si sono sottoposte ai *test* sierologici, alcune delle quali sono risultate positive, ma hanno riferito di aver avuto i sintomi riconducibili al Covid-19 nel mese di gennaio 2020, quando il virus – secondo i dati e le comunicazioni ufficiali – non era ancora diffuso in Italia.

Durante tutto questo arco temporale, che va dalla fine del mese di gennaio sino alla fine del mese di febbraio 2020 (circa un mese), il Governo non ha adottato misure efficaci per contrastare la diffusione dell'epidemia e, peggio ancora, ha tacciato di «sciacallaggio» le forze politiche di opposizione che, come il gruppo della Lega, ponevano in evidenza i punti critici e le palesi lacune delle misure di prevenzione adottate dallo stesso Governo. Già nella seduta del 30 gennaio 2020 della Camera dei deputati, durante un'informativa urgente del Ministro della salute Speranza, i rappresentanti del gruppo della Lega rimarcavano l'esigenza di andare oltre il blocco dei voli aerei diretti dalla Cina – di fatto l'unica misura attuata – e di prestare particolare attenzione alle triangolazioni aeree, rimaste inspiegabilmente fuori controllo, prevedendo, laddove necessario, l'isolamento e la quarantena dei passeggeri provenienti, anche indirettamente, dalle aree a rischio. Si chiedeva maggior attenzione, maggiore controllo e maggiore trasparenza e ogni richiesta in questo senso è stata sistematicamente respinta e «rispedita al mittente con bollatura di sciacallaggio politico».

Mentre il Governo invitava alla calma non veniva fatto nulla per limitare o quantomeno controllare l'accesso nel nostro Paese delle persone che arrivavano «indirettamente» dalla Cina.

Inoltre, non risulta che sia stato fatto nulla, nello stesso mese di gennaio 2020, per quanto riguarda gli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, camici e visiere di protezione, materiali indispensabili per combattere il virus e per garantire la necessaria protezione (quantomeno) al personale sanitario impegnato in prima linea nella battaglia contro di esso. Il Governo si è fatto trovare impreparato anche su questo fronte basilare, con forniture tardive, gravemente insufficienti e talvolta contenenti materiale neppure omologato per essere impiegato in ambito sanitario.

Ancora, non risulta che sia stato fatto nulla per potenziare, con il giusto anticipo, la capacità ricettiva delle strutture ospedaliere e dei relativi reparti di terapia intensiva, la cui successiva saturazione, con la prima ondata di contagi, ha inciso negativamente sulle possibilità di cura dei malati, portando l'Italia tra i Paesi con il tasso di mortalità più elevato associato all'infezione da COVID-19.

Eppure, risulta che già dalla fine del mese di gennaio 2020 l'esecutivo avesse un piano segreto di emergenza contro il COVID-19. A quanto si apprende dalla stampa, invero, il piano conteneva già a tale data grafici, tabelle e scenari sulla possibile diffusione del virus nel nostro Paese e lo scenario più negativo, con un tasso di contagiosità superiore a 2 e con la mancata sospensione dei motori dell'economia, prevedeva un numero elevatissimo di morti per COVID-19, compreso tra 600.000 e 800.000 soggetti.

Sembra, dunque, che il Governo avesse addirittura gli elementi a disposizione per «giocare d'anticipo» contro il coronavirus, ma, del tutto incomprensibilmente, non l'ha fatto. Ha ritenuto opportuno limitarsi per un lungo periodo (un buco temporale di oltre un mese) al mero blocco dei voli aerei diretti dalla Cina, nonostante gli fosse stato prospettato, come già ricordato, lo scioccante scenario di 800.000 vittime. Il Governo ha respinto le istanze delle opposizioni e ha tenuto per sé informazioni rilevanti che coinvolgevano la salute di milioni di cittadini, eliminando ogni forma di dibattito e di confronto su di esse con il Parlamento, con le regioni e con l'opinione pubblica.

Sugli aspetti in questione i rappresentanti del gruppo della Lega della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno presentato numerosi atti di sindacato ispettivo, ma la maggior parte di essi attendono ancora una risposta e sono rimasti lettera morta.

Ora che si è conclusa la fase più critica e che i contagi nel nostro Paese stanno iniziando progressivamente a decrescere si ritiene, dunque, che sia giunto il momento di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che, nell'esercizio dei propri poteri, faccia luce sull'operato del Governo e sull'adeguatezza delle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza correlata alla diffusione del COVID-19.

L'articolo 1 della presente proposta di legge dispone, pertanto, l'istituzione della Commissione, prevedendo che essa concluda i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e presenti alle Camere, entro la scadenza di tale termine, una relazione indicante le attività di indagine svolte e i

risultati dell'inchiesta. È ammessa anche la possibilità di relazioni di minoranza. La Commissione, inoltre, può riferire alle Camere ogni volta che ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell'articolo 2, la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e assicurando sempre la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

La Commissione è convocata dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, affinché sia costituito l'ufficio di presidenza. Il comma 3 dell'articolo 2 in esame disciplina la composizione dell'ufficio di presidenza in cui, oltre al presidente, sono eletti a scrutinio segreto due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione del presidente è necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; in caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, si elegge il più anziano di età.

All'articolo 3 sono puntualmente elencati i compiti assegnati alla Commissione.

All'articolo 4 si disciplinano i poteri d'indagine spettanti alla Commissione, la quale procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Tale formulazione riproduce il contenuto dell'[articolo 82 della Costituzione](#), ripreso anche dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati.

Al comma 2 dell'articolo 4 in esame si prevede il divieto di adozione da parte della Commissione di provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, ad eccezione dell'accompagnamento coattivo previsto dall'[articolo 133 del codice di procedura penale](#).

Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, al comma 3 dell'articolo 4 in esame si fa richiamo alle norme previste dal [codice penale](#), in particolare agli articoli 366 – rifiuto di uffici legalmente dovuti – e 372 – falsa testimonianza.

Alla Commissione, nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta, non possono essere opposti né il segreto d'ufficio, né il segreto professionale o bancario, ad eccezione del segreto tra parte processuale e difensore nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla [legge 3 agosto 2007, n. 124](#).

Qualora gli atti o i documenti oggetto dell'inchiesta della Commissione siano assoggettati al vincolo del segreto da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta competenti, tale segreto non potrà essere opposto alla Commissione.

L'articolo 5, che disciplina l'acquisizione di atti e documenti, prevede la possibilità per la Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti ovvero di atti e documenti in merito a inchieste e indagini parlamentari anche se coperti dal segreto, prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto.

Lo stesso articolo 5 disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte dell'autorità giudiziaria qualora essa, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato; al venire meno delle indicate ragioni istruttorie consegue l'obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L'articolo 6 reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto cui sono tenuti i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la stessa. In caso di violazione di tale obbligo si applica l'[articolo 326 del codice penale](#) – rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.

Con riferimento all'organizzazione interna, all'attività e al funzionamento della Commissione, l'articolo 7 rimanda a un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Viene, inoltre, stabilita la pubblicità delle sedute della Commissione, salva diversa disposizione. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia

giudiziaria, nonché di magistrati fuori ruolo e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Al comma 6 dell'articolo 7 in esame è, infine, indicato il limite di spesa stabilito per il funzionamento della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'[articolo 82 della Costituzione](#), una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura.

3. La Commissione, entro il termine di cui al comma 2, presenta alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, terzo periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) valutare l'operato del Governo e le misure da questo adottate al fine di prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19;

b) esaminare i documenti e gli eventuali piani sul COVID-19 elaborati dal Governo o comunque sottoposti alla sua attenzione a partire dal mese di gennaio 2020;

c) esaminare le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del COVID-19 adottate, a livello nazionale, nei mesi di gennaio e di febbraio 2020;

d) esaminare le indicazioni e gli strumenti che il Governo ha fornito alle regioni per prevenire la diffusione del COVID-19 e per garantire l'individuazione, l'isolamento e il trattamento dei casi di infezione;

e) verificare le misure adottate sotto il profilo del potenziamento del Servizio sanitario nazionale e delle relative dotazioni, con particolare riguardo ai mesi di gennaio e di febbraio 2020;

f) verificare, anche attraverso controlli a campione, la quantità, la qualità e il prezzo dei dispositivi di protezione individuale, dei dispositivi medici, dei *test* di laboratorio e degli altri beni sanitari acquistati e distribuiti alle regioni;

g) verificare l'esistenza di eventuali ritardi, carenze e criticità nella catena degli approvvigionamenti dei beni di cui alla lettera f), individuandone le relative cause;

h) valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziare nei mesi di gennaio e di febbraio 2020 ai fini dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e verificarne il relativo utilizzo;

i) valutare l'efficacia, la proporzionalità e la tempestività delle misure adottate dal Governo in rapporto alle informazioni che questo aveva a disposizione sul COVID-19.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'[articolo 133 del codice di procedura penale](#).

3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del [codice penale](#).

4. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla [legge 3 agosto 2007, n. 124](#).

5. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 5.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. La Commissione garantisce il

mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Art. 6.
(*Obbligo del segreto*)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'[articolo 326 del codice penale](#).

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena di cui all'[articolo 326, primo comma, del codice penale](#) a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.
(*Organizzazione interna*)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati collocati fuori ruolo e può altresì avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02592

Mercoledì 24 luglio 2019, seduta n. 214

SANGREGORIO e CECCONI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che: l'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, ha istituito la professione sanitaria ausiliaria di massofisioterapista; la norma è stata abrogata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; è stato precluso l'avvio di nuovi corsi regionali per la formazione di nuovi massofisioterapisti, prevedendo contestualmente – per coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni – la possibilità di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria ausiliaria, purché si iscrivano ad un albo speciale ad esaurimento istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, entro il 31 dicembre 2019; il decreto del Ministero della sanità del 27 luglio 2000, recante disposizioni per «l'equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base» prevede, all'articolo 1, che tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, sono equipollenti al diploma universitario di fisioterapista; tale disposizione è stata confermata da numerose sentenze del Consiglio di Stato; in base alla guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno di imposta 2017 dell'Agenzia delle entrate, circolare 27 aprile 2018 n. 7/E, le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito il diploma entro il 17 marzo 1999 – in base alla circolare della medesima Agenzia del 24 aprile 2015, n. 17 – mentre le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili; le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino ai sensi del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, sono invece completamente detraibili; risultano agli interroganti incomprensibili le motivazioni della differente valutazione, ai fini della detraibilità, delle prestazioni erogate dietro prescrizione medica dal massofisioterapista piuttosto che dal massaggiatore capo bagnino e, all'interno della stessa professione, dai diplomati pre o post 17 marzo 1999 –: quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per eliminare tale difformità di trattamento, consentendo così la detrazione delle spese sostenute ai pazienti di tutti i diplomati in massofisioterapia, a prescindere dalla data di conseguimento del diploma. (5-02592)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 luglio 2019 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze) 5-02592

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al regime di detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni rese dal massofisioterapista.

In particolare, gli Onorevoli segnalano come l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, abbia precisato che le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito il diploma di formazione entro il 17 marzo 1999 mentre non sono detraibili quelle rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma dopo tale data. A parere degli interroganti risultano incomprensibili le ragioni di tali disparità di trattamento e pertanto gli Onorevoli chiedono «quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per eliminare tali difformità di trattamento, consentendo così la detrazione delle spese sostenute ai pazienti di tutti i diplomati in massofisioterapia, a prescindere dalla data di conseguimento del diploma».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. In merito alla possibilità di riconoscere la detrazione d'imposta di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per le spese relative alle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999 (17 marzo 1999), l'Agenzia delle entrate ha chiesto al suddetto Ministero chiarimenti, atteso che il suddetto Ministero, con riguardo al trattamento IVA, aveva negato la natura sanitaria delle prestazioni in esame.

A seguito della predetta richiesta del 2015 e dovendo, comunque, fornire indicazioni ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale e al fine di uniformare sul territorio il trattamento fiscale delle prestazioni rese dai massofisioterapisti con diploma conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la circolare n. 7/E del 2018 (richiamata dagli Onorevoli interroganti), che le prestazioni rese da tali soggetti non sono definibili, anche in presenza di una specifica prescrizione medica.

Da ultimo, con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che: «le prestazioni del masso fisioterapista sono detraibili solo se rese da soggetti che hanno conseguito, entro il 17 marzo 1999, il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.».

La detrazione spetta, inoltre, per le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito, entro il 17 marzo 1999, il diploma di formazione biennale, «a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al decreto ministeriale n. 741 del 1994 con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute».

Nondimeno, l'Agenzia evidenzia che non risulterebbe in contrasto con la normativa fiscale il riconoscimento, per le prestazioni in commento, della detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, sempreché il Ministero della Salute affermi, nell'attesa del riordino della figura dei massofisioterapisti, la natura sanitaria delle prestazioni rese dai soggetti con titolo di massofisioterapista conseguito dopo l'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03091
Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03091 presentato da
SANGREGORIO Eugenio

testo di

Mercoledì 6 novembre 2019, seduta n. 253

SANGREGORIO e **SILLI**. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che: con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, veniva ratificata la convenzione firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali;

l'articolo 18 della suddetta convenzione attribuisce al Paese di residenza la potestà fiscale sulle pensioni e sulle altre «remunerazioni analoghe»; il comma 2 del medesimo articolo precisa, in antitesi con il primo, che «le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato», vale a dire nel Paese erogatore;

tale comma ha, dunque, dato origine ad un contenzioso interpretativo in ordine al contenuto del termine «sicurezza sociale», che avrebbe dovuto essere risolto con l'accordo di procedura amichevole firmato nel 2000 dalle due parti; tale accordo amichevole, stabilendo che rientrano nella fattispecie della «sicurezza sociale» anche le pensioni contributive e non solo – come ipotizzato in passato – quelle non contributive, quali l'integrazione al trattamento minimo, ovvero quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, ha confermato la confusione e, soprattutto, la doppia imposizione; l'ambiguità della norma, inoltre, ha indotto l'Agenzia delle entrate ad emanare una circolare interpretativa ed applicativa del citato comma 2 dell'articolo 18 della Convenzione di Venezia; in questa circolare si è sostenuto che il citato comma 2 deve essere interpretato nel senso che le pensioni e le somme menzionate sono soggette ad imposizione in entrambi gli Stati, sulla base della legislazione nazionale di ciascuno; risulta che numerosi medici italiani pensionati Enpam, residenti in Francia, pur avendo pieno diritto, in quanto residenti, alla sola imposizione fiscale francese, sarebbero di fatto soggetti alla doppia imposizione fiscale; occorre, pertanto, un intervento che, alla luce del principio cardine dell'ordinamento tributario nazionale e sovranazionale (convenzione Ocse) che vieta la doppia imposizione giuridica, chiarisca la situazione che vede doppiamente tassata una vasta platea di connazionali medici che risiedono in Francia, platea della quale, tra l'altro, non si conosce neppure l'effettiva entità –:

quali iniziative, anche di tipo normativo, il Governo intenda assumere al fine chiarire le condizioni della imposizione concorrente stabilite dalla citata convenzione di Venezia e dal successivo accordo amichevole per i contribuenti italiani residenti in Francia, con particolare riguardo agli aventi diritto a trattamenti pensionistici da enti di diritto privato, tra i quali l'Enpam. (5-03091)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 novembre 2019 nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-03091

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando la convenzione di Venezia tra Italia e Francia in tema di doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, chiedono chiarimenti circa le condizioni dell'imposizione concorrente stabilite dalla citata convenzione con particolare riguardo ai contribuenti italiani residenti in Francia ed aventi diritto a trattamenti pensionistici da enti di diritto privato tra i quali l'ENPAM.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Premesso che le disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sono negoziate bilateralmente dagli Stati – e, quindi, anche se in molti casi si conformano al Modello OCSE di Convenzione, recano le peculiarità concordate dalle parti contraenti – nel caso specifico, nello stipulare le proprie Convenzioni contro le doppie imposizioni, l'Italia segue il Modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE. Tale Modello ha peraltro natura non vincolante, costituendo una linea – guida nella elaborazione di principi condivisi di fiscalità internazionale. Il Modello comprende inoltre un Commentario, utile nella interpretazione ed applicazione dei trattati bilaterali. L'articolo 18 del Modello OCSE definisce l'imponibilità delle pensioni derivanti da cessato impiego, stabilendo il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, il Commentario all'articolo 18 sottolinea che tale criterio non è unanimemente accettato e che taluni Stati prediligono altri criteri impositivi.

Al fine di valutare a quale Stato spetti la potestà impositiva sugli emolumenti pensionistici provenienti dal nostro Paese ed erogati ad un soggetto residente in Francia, deve aversi riguardo agli articoli 18 o 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Francia e firmata a Venezia il 5 ottobre 1989.

In particolare, l'articolo 18 del Trattato internazionale disciplina il trattamento fiscale da riservare alle pensioni pagate in relazione ad un cessato impiego, ad eccezione di quelle erogate dagli Stati contraenti il Trattato o dai loro enti locali (che ricadono nell'ambito del citato articolo 19 della Convenzione), prevedendo, come regola generale, al paragrafo 1, che le medesime siano tassate, in via esclusiva, nello Stato di residenza del beneficiario e, come eccezione, al paragrafo 2, la tassazione concorrente delle pensioni pagate in relazione alla legislazione sulla «sicurezza sociale».

Pertanto, tali redditi risultano imponibili sia nello Stato erogatore, sia nello Stato di residenza del percettore. Le difficoltà interpretative in merito agli elementi di reddito ricompresi nella locuzione «legislazione sulla sicurezza sociale» sono state superate attraverso un Accordo, ad esito di una procedura amichevole, stipulato tra le autorità competenti dei due Stati contraenti in data 20 dicembre 2000. In tale Accordo i contraenti hanno chiarito che tutte le tipologie di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dagli enti pensionistici ivi elencati nell'Accordo stesso, tra cui l'INPS, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2 della Convenzione, venendo pertanto ricompresi nella definizione di «legislazione sulla sicurezza sociale» ed essendo soggetti ad imposizione concorrente in Italia e in Francia.

Posto quanto sopra, si evidenzia che l'applicazione del criterio della tassazione concorrente si coniuga, nell'ambito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, con il metodo per l'eliminazione della doppia imposizione. Nella Convenzione oggetto di interrogazione, tale metodo per l'eliminazione della doppia imposizione è individuato all'articolo 24. In esso si disciplina che lo Stato di residenza del percettore del reddito assoggettabile ad imposizione in entrambi gli Stati, ha l'obbligo di riconoscere un credito di imposta per quanto il contribuente ha già versato nello Stato della fonte.

Per quel che riguarda lo specifico quesito posto dagli Onorevoli interroganti, alle pensioni d'invalidità, vecchiaia e reversibilità, corrisposte dall'ENPAM agli ex medici residenti in Francia, si applicherà l'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione con conseguente tassazione concorrente delle stesse in Italia e Francia. L'ENPAM, dunque, risulta sempre obbligato ad applicare a tali pensioni, erogate a residenti in Francia, una ritenuta d'acconto dell'imposta ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al fine, tuttavia, di eliminare la doppia imposizione, il contribuente potrà richiedere l'applicazione del credito d'imposta in Francia, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato internazionale, il quale prevede, per quel che concerne, nello specifico, i redditi di pensione assoggettati ad imposizione concorrente, il diritto al credito d'imposta in Francia, Stato di residenza, per un importo pari all'ammontare dell'imposta francese.

Tale limite, comune alla generalità degli Stati che utilizzano il meccanismo del credito di imposta per l'eliminazione della doppia imposizione, trova giustificazione nella necessità di non finanziare l'imposta estera.

Pertanto, l'eventualità che permanga una quota residua di imposta italiana non interamente accreditabile in Francia può dipendere dal differente livello impositivo (segnatamente inferiore nello Stato di residenza) previsto negli ordinamenti interni dei due Stati contraenti.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03675

Atto Camera

Martedì 25 febbraio 2020, seduta n. 311

SANGREGORIO e GEBHARD. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che: in base all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere *d*) e *g*), della legge 11 marzo 2014, n. 23 – a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri;

l'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 159 del 27 maggio 2019, ha chiarito che il servizio mensa offerto ai dipendenti, quantitativamente marginale, non è soggetto all'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri;

in gran parte delle strutture ricettive e delle attività di ristorazione è prassi offrire servizio di vitto/alloggio ai propri collaboratori: detto servizio viene addebitato al collaboratore in busta paga per un importo forfettario, definito e determinato dal contratto collettivo;

tale importo va assoggettato all'aliquota Iva del 4 per cento e contabilizzato nei «ricavi per co corrispettivi»;

attualmente agli esercenti le attività ricettive e di ristorazione non è stato chiarito se il predetto addebito sia soggetto all'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri oppure rientri, per analogia, nell'esenzione generalizzata del servizio mensa offerto ai dipendenti

–:

quale sia la corretta procedura da seguire rispetto a quanto esposto in premessa.

(5-03675)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 26 febbraio 2020

nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)

5-03675

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano che l'Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 159 del 27 maggio 2019, ha chiarito che il servizio mensa offerto ai dipendenti non è soggetto all'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Gli Onorevoli interroganti fanno presente che le strutture ricettive e le aziende di ristorazione sono solite offrire ai propri collaboratori il servizio di vitto/alloggio a fronte di un importo forfettario, determinato dal contratto collettivo, addebitando in busta paga.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se per tale servizio sussista l'obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri o se, per analogia, possa applicarsi l'esenzione generalizzata prevista per il servizio mensa offerto ai dipendenti.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Giove preliminarmente osservare gli esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, sono individuati dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, successivamente modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2019.

In base ai decreti citati, l'esonero dall'adempimento telematico è previsto per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, tra le quali sono comprese le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche e universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza (articolo 2, comma 1, lettera i).

L'esonero è, inoltre, previsto per le operazioni collegate e connesse a quelle esonerate dall'obbligo di certificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 nonché per le operazioni di commercio al minuto e assimilate, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate o rispetto a quelle per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'uno per cento del volume d'affari dell'anno precedente a quello di effettuazione delle operazioni.

In merito alla aliquota applicabile alle prestazioni oggetto del documento di sindacato ispettivo si fa presente che l'aliquota ridotta del 4 per cento è limitata alle prestazioni indicate nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e alle operazioni ad esse accessorie, ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto.

Tanto premesso, si osserva che l'Agenzia delle entrate, nella recente circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, ha chiarito quali siano le regole generali e le relative eccezioni in tema di certificazione dei corrispettivi giornalieri.

Tali regole generali prevedono l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 con le eccezioni individuate nel decreto ministeriale 10 maggio 2019, come modificato dal successivo decreto 24 dicembre 2019, in precedenza richiamate. Tra dette eccezioni rientrano le attività comunque escluse dall'obbligo di certificazione in base all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonché quelle marginali rispetto alle stesse (cfr. l'articolo 1 del decreto), come avveniva per il caso particolare di cui alla risposta ad interpello n. 159 del 2019, cui gli Onorevoli interroganti fanno riferimento. Deve, tuttavia, precisarsi che la fattispecie astratta oggetto della presente interrogazione integra un caso diverso, essendo, il servizio di vitto/alloggio offerto ai collaboratori, rientrante nell'attività principale del soggetto passivo d'imposta e, quindi, non solo non marginale.

Pertanto, l'Agenzia delle entrate fa presente che, nel caso in esame troveranno quindi applicazione le regole ordinarie che prevedono l'assoggettamento all'aliquota IVA propria dell'attività di ristorazione/alloggio e la certificazione mediante memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi, conformemente a quanto già osservato in passato in altre ipotesi non dissimili

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03733

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Martedì 3 marzo 2020, seduta n. 314

SANGREGORIO e **GEBHARD**. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 sull'istituzione dell'Irap dispone che — riguardo alla determinazione della base imponibile — l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale;

anche le istruzioni relative al modello Irap chiariscono che «se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione, per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale».

quindi, oltre al caso di impiego di personale per almeno tre mesi in regioni diverse, non è previsto né dalla norma di legge né dalle istruzioni del modello Irap un diverso caso che preveda la ripartizione territoriale dell'imponibile ovvero dell'imposta;

nei casi di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla variazione di domicilio fiscale, comportanti la variazione di regione, non esistono pronunciamenti ufficiali in merito al comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione;

pertanto, se l'impresa trasferisce la propria unica sede in corso d'anno, lavorando per un periodo esclusivamente nella regione A e per il restante periodo esclusivamente nella regione B, in assenza di «forza lavoro», sorgono dubbi in merito alle modalità di riparto;

in caso di trasferimento della sede legale di una società (e, dunque, del domicilio fiscale) nel corso dell'esercizio, in assenza di ulteriori indicazioni, sembra agli interroganti che, per il versamento dell'imposta, occorra fare riferimento al domicilio fiscale valido al termine dell'esercizio stesso —:

se, in caso in mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio.
(5-0373)

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-04109

Martedì 9 giugno 2020, seduta n. 353

SANGREGORIO e GEBHARD. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* —

Per sapere – premesso che:

l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 sull'istituzione dell'Irap dispone che – riguardo alla determinazione della base imponibile – l'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale;

anche le istruzioni relative al modello Irap chiariscono che «se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo non è svolta con l'impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione, per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.»;

quindi, oltre al caso di impiego di personale per almeno tre mesi in regioni diverse, non è previsto né dalla norma di legge né dalle istruzioni del modello Irap un diverso caso che preveda la ripartizione territoriale dell'imponibile ovvero dell'imposta;

nei casi di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla variazione di domicilio fiscale, comportanti la variazione di regione, non esistono pronunciamenti ufficiali in merito al comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione;

pertanto, se l'impresa trasferisce la propria unica sede in corso d'anno, lavorando per un periodo esclusivamente nella regione A e per il restante periodo esclusivamente nella regione B, in assenza di «forza lavoro», sorgono dubbi in merito alle; modalità di riparto;

in caso di trasferimento della sede legale di una società (e, dunque, del domicilio fiscale) nel corso dell'esercizio, in assenza di ulteriori indicazioni, sembra all'interrogante che, per il versamento dell'imposta, occorra fare riferimento al domicilio fiscale valido al termine dell'esercizio stesso –:

se, in caso di mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in un'altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio.

(5-04109)

**Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 giugno 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-04109**

Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che ai fini Irap l'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in caso di attività esercitata in più regioni per più di tre mesi, detta un criterio proporzionale di ripartizione della base imponibile basato sull'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale utilizzato. Gli Onorevoli, rilevano, altresì, che nel caso di mancanza di impiego di personale e variazione della sede dell'impresa accompagnata dalla modifica di domicilio fiscale

che comportano la variazione di Regione, detto criterio non sembra applicabile e, pertanto, non è chiaro il comportamento da tenere riguardo al versamento dell'imposta e alla compilazione della dichiarazione annuale. Ciò premesso, gli interroganti chiedono «se, in mancanza di impiego di personale e in caso di trasferimento della sede legale di una società in altra regione nel corso dell'anno, sia corretto versare l'intera imposta Irap dovuta alla regione nella quale si trova la sede legale al termine dell'esercizio». Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997 se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni, ai fini del calcolo della base imponibile IRAP, si considera prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta, proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato. Nel caso di trasferimento di sede di una società da una Regione all'altra, in mancanza di impiego di personale a qualunque titolo utilizzato – a tal fine è indifferente la qualifica, la funzione (ad esempio, dirigenti, operai, impiegati, ecc.) e la tipologia del rapporto contrattuale (ad esempio, a tempo indeterminato, a tempo determinato, *part-time*, formazione lavoro, ecc.), sono, altresì, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – detto criterio di ripartizione della base imponibile Irap tra le Regioni non è utilizzabile. Al fine di ripartire la base imponibile Irap tra la Regione in cui il soggetto ha avuto la sede legale prima del trasferimento e quella dove ha la sede legale a seguito del trasferimento, deve essere considerato che ai sensi dell'articolo 15 del decreto Irap «L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato».

Dal combinato disposto di tale disposizione, che detta un criterio di spettanza dell'imposta, nella Regione in cui la produzione è realizzata, con l'articolo 21 del menzionato decreto istitutivo dell'Irap, secondo cui «Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», si può desumere che il coerente criterio da utilizzare per effettuare il riparto è quello di ripartizione proporzionale della base imponibile Irap in base al tempo, criterio che tiene conto della circostanza che il contribuente ha avuto il domicilio fiscale per una frazione di periodo in una Regione e per l'altra frazione di periodo in un'altra Regione, in ciascuna delle quali ha realizzato una parte del valore netto annuale della produzione netta. Resta impregiudicata la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di disconoscere gli effetti del trasferimento in presenza di comportamenti volti ad ottenere vantaggi fiscali indebiti. Infine, si fa presente che i soggetti passivi IRAP che producono la relativa base imponibile in diverse regioni, ferma restando la compilazione del quadro IR (Sezione I) della dichiarazione IRAP concernente la ripartizione della base imponibile e dell'imposta, non sono invece tenuti a suddividere su base regionale i versamenti effettuati tramite modello F24, ma possono imputare i pagamenti alla regione prevalente ovvero a quella corrispondente alla sede legale/domicilio fiscale.

[Interrogazione a risposta immediata in commissione](#)

Mercoledì 15 luglio 2020 modificato

Giovedì 16 luglio 2020, seduta n. 373

SANGREGORIO, SCHULLIAN, EMANUELA ROSSINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che: le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono, nella quasi totalità dei casi, al regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, che prevede specifiche modalità di determinazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché agevolazioni procedurali per quanto riguarda la gestione documentale; al punto 6.2 della circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle entrate risponde alla domanda di quali siano i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991; tra le varie ipotesi si afferma che rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, ovvero la mera somministrazione di alimenti e bevande qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell'associazione risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva, senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato; tuttavia permangono ancora dei dubbi se i proventi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande possano considerarsi soggetti al suddetto regime forfetario anche qualora le attività siano effettuate senza che si svolga contemporaneamente una manifestazione sportiva (ad esempio in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre e altro);

molte associazioni sportive dilettantistiche mettono a disposizione, in maniera del tutto occasionale e saltuaria, le proprie strutture per lo svolgimento di detti eventi - spesso anche per la mancanza di altre strutture idonee - e in tali occasioni somministrano anche alimenti e bevande, i cui proventi contribuiscono a finanziare la loro attività istituzionale –:

se le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive come eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, e altro possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni sportive dilettantistiche e, di conseguenza, beneficiare del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991.

(5-04368)

A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04376

Venerdì 17 luglio 2020, seduta n. 374

SANGREGORIO, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che: le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono, nella quasi totalità dei casi, al regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, che prevede specifiche modalità di determinazione dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché agevolazioni procedurali per quanto riguarda la gestione documentale; al punto 6.2 della circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, l'Agenzia delle entrate risponde alla domanda di quali siano i proventi in relazione ai quali trova applicazione il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991; tra le varie ipotesi si afferma che rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica, ovvero la mera somministrazione di alimenti e bevande qualora la connessione con gli scopi istituzionali dell'associazione risulti assicurata dalla circostanza che dette attività siano svolte all'interno della struttura dove si svolge l'attività sportiva, senza l'impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato; tuttavia permangono ancora dei dubbi se i proventi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande possano considerarsi soggetti al suddetto regime forfetario anche qualora le attività siano effettuate senza che si svolga contemporaneamente una manifestazione sportiva (ad esempio in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre e altro);

molte associazioni sportive dilettantistiche mettono a disposizione, in maniera del tutto occasionale e saltuaria, le proprie strutture per lo svolgimento di detti eventi – spesso anche per la mancanza di altre strutture idonee – e in tali occasioni somministrano anche alimenti e bevande, i cui proventi contribuiscono a finanziare la loro attività istituzionale –:

se le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive come eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, e altro possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali delle associazioni sportive dilettantistiche e, di conseguenza, beneficiare del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991.

(5-04376)

**Risposta scritta pubblicata Martedì 28 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)**

5-

04376

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere se, con particolare riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche, le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in maniera occasionale e saltuaria al di fuori di manifestazioni sportive (feste

popolari, eventi socio-culturali, sagre, etc.), possano considerarsi attività connesse con gli scopi istituzionali e, conseguentemente, beneficiare del regime forfetario di cui alla L. n. 398 del 1991.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

Il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 è un particolare regime agevolativo, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d'imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell'IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

La circolare n. 18/E del 1o agosto 2018 ha chiarito che l'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991 è limitata alle prestazioni commerciali connesse alle attività istituzionali svolte da associazioni o società sportive dilettantistiche senza fini di lucro.

Come chiarito al paragrafo 6.2 della circolare n. 18/E del 2018, richiamata nell'interrogazione, rientrano tra i proventi delle attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali, ai fini dell'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991, i proventi delle attività commerciali strutturalmente funzionali all'attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica (resta ferma l'esclusione da IRES – ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 – per i proventi derivanti dalle attività da ultimo citate qualora le stesse siano rese nel rispetto dei limiti quantitativi e delle condizioni chiarite nel precedente paragrafo 3.6. della medesima circolare n. 18/E del 2018)

Relativamente all'applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 l'attività connessa agli scopi istituzionali è quella che costituisce il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico senza scopo di lucro.

Restano escluse, invece, dal concetto di attività connesse agli scopi istituzionali, le attività commerciali estranee rispetto agli scopi tipici dell'ente sportivo dilettantistico non lucrativo così come riconosciuti dall'organismo affiliante (Federazione Sportiva Nazionale, Ente di Promozione Sportiva, Disciplina Sportiva Associata).

I proventi conseguiti in relazione alle predette attività non connesse con gli scopi istituzionali non potranno quindi rientrare nel regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991 e per gli stessi troveranno applicazione le regole generali di imposizione, sia sotto il profilo sostanziale che degli adempimenti fiscali.

In altri termini, nel caso di specie la somministrazione di alimenti e bevande avverrebbe al di fuori della pratica delle discipline sportive per le quali l'ente è iscritto nel Registro Coni e in concomitanza con eventi socio-culturali, come feste popolari e sagre, di natura completamente estranea all'attività sportiva esercitata dall'ente.

È da considerare, inoltre, che nel caso di eventi, feste popolari e sagre, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non sarebbe effettuata esclusivamente nei confronti degli associati o dei tesserati praticanti l'attività sportiva, ma sarebbe estesa probabilmente anche a soggetti estranei all'ente sportivo.

Ci posto, in merito alla questione rappresentata nell'interrogazione si fa presente che qualora le somministrazioni di alimenti e bevande siano effettuate da associazioni sportive dilettantistiche al di fuori del contesto dello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica in occasione di eventi socio-culturali, feste popolari, sagre, ecc., non aventi diretta connessione con agli scopi istituzionali e non costituendo, quindi, il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano l'ente sportivo dilettantistico (lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica), in tal caso dette somministrazioni non potranno rientrare nel regime di tassazione agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991.

Per completezza si segnala che in merito poi al carattere di occasionalità e saltuarietà che connoterebbe ad avviso degli interroganti dette attività di somministrazione di alimenti e bevande, si rileva che come chiarito con risoluzione n. 286/E del 2007, in base all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (ripreso peraltro anche nelle risoluzioni n. 148/E del 20 maggio 2002, n. 204/E del 20 giugno 2002 e n. 273/E del 7 agosto 2002), la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione, fra l'altro, della sua rilevanza economica.

Martedì 23 marzo 2021

modificato

Mercoledì 24 marzo 2021, seduta n. 474

SANGREGORIO, GAGLIARDI, PASTORINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto che, in luogo dei canoni Omi (quelli dei cosiddetti «balneari pertinenziali»), alle concessioni relative alla realizzazione e alla gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, si applicano le misure dei canoni determinati secondo i valori tabellari previsti per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;

la normativa citata ha contestualmente aumentato, dall'inizio del 2021, la soglia minima dell'importo dovuto per i canoni demaniali ad euro 2.500,00 annui. L'indicato rialzo, che incide paritariamente su ogni concessione, avrà effetti devastanti sull'economia di tutte quelle micro concessioni demaniali (ormeggi, gavitelli, cartelloni pubblicitari e altro) che, sino ad oggi, resistevano pagando un importo di euro 862,90 annui;

l'aumento della soglia minima, ricadrà in prima battuta sulle realtà connesse alla piccola nautica da diporto, produttive di utili spesso molto limitati. Ma non solo: questo aumento andrà ad incidere gravemente anche sulle attività più strutturate, che dovranno pagare oneri rilevanti per quelle piccole concessioni che sono pertinentialmente collegate alla propria attività;

a titolo di esempio, si possono evidenziare casi di consorzi marittimi, eccellenze nel trasporto nautico con diverse imbarcazioni e numerosi addetti, i quali per svolgere la loro attività usufruiscono di una moltitudine di concessioni «satellite» connesse a pontili, boe, gavitelli, biglietterie e cartelli. Con gli aumenti previsti recentemente introdotti si andrebbe ad incidere sull'attività per importi di decine di migliaia di euro;

pare quasi superfluo, poi, rilevare come il citato provvedimento vada a gravare sui concessionari in un momento di estrema criticità, in cui, tra sospensione legale delle attività e contrazione dei movimenti turistici, hanno avuto un crollo degli incassi e non possono effettuare alcuna prognosi favorevole per la ripresa delle attività nell'anno corrente –:

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di tutelare i soggetti e le attività titolari di concessioni demaniali, settore già segnato gravemente dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, anche attraverso una riduzione degli importi recentemente ritoccati al rialzo.

(5-05562)

**Risposta scritta pubblicata Mercoledì 24 marzo 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05562**

Con il documento in esame gli onorevoli interroganti chiedono al Governo quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare i concessionari demaniali marittimi, già segnati dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria, anche attraverso una riduzione degli importi recentemente determinati dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Al riguardo, giova preliminarmente osservare che le competenze gestionali in materia di demanio marittimo, ivi comprese le concessioni per la nautica da diporto citate dall'interrogante, sono state conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 agli Enti territoriali e che le residue competenze in materia di nautica da diporto rimaste allo Stato spettano al Ministero delle infrastrutture e della

mobilità

sostenibili.

I competenti Uffici del predetto Dicastero hanno comunicato quanto segue. L'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020 reca diverse disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime: trattasi di disposizioni che sono state inserite nel decreto-legge e confermate durante l'*iter* di conversione, il cui contenuto è frutto di un ampio confronto svoltosi in sede parlamentare anche in occasione della conversione del precedente decreto Rilancio. In particolare l'articolo 100, nel chiarire che la proroga di 15 anni della durata delle concessioni demaniali in essere alla data del 31 dicembre 2018 si applica anche alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio, ha innovato la disciplina in materia di determinazione dei canoni concessori, da un lato, eliminando a partire dal 1° gennaio 2021 la possibilità di utilizzare i cosiddetti valori OMI, e dall'altro quantificando, a decorrere dalla medesima data, in euro 2.500, circa 208 euro al mese nei 12 mesi annui, l'entità del canone minimo annuo. A tale riguardo, deve precisarsi che il predetto importo minimo, individuato in lire 500.000 dall'articolo 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, prima del citato intervento normativo è stato oggetto esclusivamente di aggiornamenti annuali sulla base della media degli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso. L'ultimo aggiornamento determinava detto importo in euro 361,9 annui, pari a circa 30 euro al mese per 12 mesi. Alla luce di quanto suesposto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sottolinea che il previsto incremento dei canoni minimi debba considerarsi ragionevole, in considerazione dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a tutte le concessioni demaniali, lacuali e fluviali, e della nuova disciplina in materia di calcolo dei canoni concessori.

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05702

Mercoledì 7 aprile 2021, seduta n. 481

SANGREGORIO e COLLETTI. — *Al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere – premesso che:

il 13 gennaio 2021, il Ministro dello sviluppo economico ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni; i valori economici delle singole invalidità sono stati determinati con il sistema del «punto variabile», elaborato originariamente dalla giurisprudenza dei tribunali di merito, principi da cui sono scaturite numerose tabelle, le principali usate sul territorio nazionale risultano quelle di Milano e quelle di Roma;

nello schema di decreto del Presidente della Repubblica, come dato economico di base, si è considerato il valore di euro 814,27 previsto dal decreto ministeriale 22 luglio 2019 di cui all'articolo 139, del decreto legislativo n. 209 del 2005 – tabella delle lesioni micropermanenti, scelta che non risulta coerente con quanto disposto dall'articolo 138, comma 2, così come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ove si prescriveva di dover tenere «conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale, ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità», ovvero dalle tabelle milanesi e romane;

facendo ciò il valore economico relativo al 1° punto di invalidità risulta di oltre il 20 per cento inferiore rispetto alle citate tabelle;

la medesima relazione illustrativa dei Ministero dello sviluppo economico specifica la volontà di fare riferimento a due distinte tabelle uniche nazionali, in base all'entità delle lesioni;

la stessa previsione delle fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti non tiene conto della notevole differenza che scaturisce mediamente, riguardo ai diversi punti di invalidità, all'esito del calcolo del risarcimento rispetto alla tabella romana;

da un primo calcolo emerge che tale scelte comporterebbe, almeno fino al 90° punto di invalidità, un risparmio per le Compagnie di assicurazione di almeno il 10 per cento che, tenuto conto di tutti i sinistri, potrebbe portare per queste ultime ad un risparmio di circa 600-700 milioni di euro annui, favorendo gli interessi del sistema assicurativo e penalizzando, al contrario, la posizione dei danneggiati –:

se il Ministro interrogato intenda promuovere iniziative di competenza, a tutela del pubblico interesse e del rispetto dei principi di cui all'articolo 138 del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella redazione della tabella unica nazionale onde evitare gli esiti scongiurabili sopra descritti.

(5-05702)

**Risposta scritta pubblicata Giovedì 8 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05702**

Il presente *Question Time* riguarda lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità (attuativo dell'articolo 138 Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 209/2005). In particolare, gli interroganti riferiscono che i valori economici delle singole invalidità (determinati con il sistema del «punto variabile») non terrebbero in considerazione i criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla giurisprudenza di legittimità ovvero delle tabelle milanesi e romane, laddove si attribuisce al punto base di invalidità lo stesso valore previsto per le lesioni di lieve entità (cosiddette microlesioni). A riguardo, si rappresenta che le scelte operate con riferimento allo Schema di Decreto in parola rappresentano il frutto di un intenso e costante confronto con tutte le parti interessate (rappresentanti del mondo assicurativo, sanitario e consumeristico), al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri al pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito, da un lato, e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, dall'altro. Alla luce di tale confronto, si osserva che la scelta di attribuire al punto base per le macro-lesioni lo stesso valore di quello previsto per le microlesioni, pertanto, è volta a garantire coerenza e continuità tra i risarcimenti derivanti dalla medesima fattispecie di danno (seppur di entità differente) nonché ad assicurare risarcimenti complessivamente omogenei a quelli previsti nelle sedi giudiziarie nazionali, nel rispetto di due principi normativamente previsti:

- 1) la crescita del valore del punto all'aumentare della gravità della lesione;
- 2) la crescita più che proporzionale dell'entità del risarcimento rispetto alla percentuale di invalidità.

Ne discende, che in coerenza con i citati principi, la Tabella Unica Nazionale è volta a garantire un risarcimento più che proporzionale, riconoscendo valori monetari superiori per lesioni maggiormente significative, conducendo a risultati non difforni da quelli della tabella milanese e, per certi gradi di invalidità (già dal punto 75), più favorevoli per i danneggiati. Inoltre, si rappresenta che, nel seguito dell'*iter* istruttorio di adozione del provvedimento, si terrà conto anche dell'adeguamento dei valori riportati nella recente edizione delle tabelle milanesi (anno 2021). Tutto ciò proprio al fine di contemperare tutti gli interessi in gioco e nel rispetto del dato normativo. Con riguardo all'impatto generale sui risarcimenti, sulla base dei dati tecnici IVASS, si osserva altresì che la Tabella Unica Nazionale garantisce – secondo stime effettuate sui sinistri pagati nel corso delle precedenti annualità – risarcimenti per danno biologico complessivamente in linea con quelli sopportati finora, con un effetto redistributivo complessivo, operante sui punti di invalidità, a vantaggio dei sinistri di maggior gravità.

Infine, si informa che, in esito alla fase di consultazione iniziata il 13 gennaio scorso e conclusasi in data 28 gennaio, lo Schema di decreto in parola e la relazione illustrativa sono stati rivisti anche alla luce dei rilievi formulati dalle parti sociali. Lo schema di d.P.R., come previsto dalla legge n. 400 del 1988, seguirà poi l'*iter* dei pareri obbligatori (presso il Consiglio di Stato), nonché il doppio passaggio in Consiglio dei Ministri (deliberazione preliminare e definitiva), prima della conclusiva adozione

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05794

Martedì 20 aprile 2021, seduta n. 490

SANGREGORIO e COSTANZO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* —

Per sapere – premesso che:

l'aggregazione politico-sociale Liberetico, in data 27 novembre 2020, ha indirizzato a firma, del suo presidente, Franco Caminiti, e del segretario nazionale Mario Gioioso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze una istanza per un intervento immediato in campo economico a favore degli italiani colpiti dalla crisi economica e sanitaria a seguito della pandemia da COVID-19;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha risposto con lettera protocollata lo scorso 23 febbraio informando che la documentazione è stata trasmessa, per competenza, all'ufficio di Gabinetto del Ministro;

le istanze prevedono, da una parte, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o altro provvedimento normativo, con cui concedere garanzie alle imprese, fornitrici della Pubblica Amministrazione pari al 100 per cento del credito vantato, da poter far valere presso gli istituti di credito, ponendo gli interessi a carico dello Stato; dall'altra si chiede la cancellazione dalle banche dati delle centrali di allarme interbancario di tutti i soggetti considerati «cattivi pagatori» aventi a proprio carico debiti non onorati sino a 5 mila euro se privati cittadini e 35 mila euro se trattasi di piccole o medie aziende;

inoltre, è richiesto l'intervento diretto dello Stato per il pagamento di tutte le fatture per i consumi di servizi primari delle famiglie a medio e basso reddito con il divieto, nei confronti dei soggetti fornitori, di interrompere l'erogazione dei servizi di prima necessità fino al permanere dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 azzerando, nello stesso tempo, le eventuali morosità dei consumi dei servizi primari dal mese di febbraio 2020;

tra l'altro, il Governo ha già previsto, tra le misure a sostegno delle famiglie, la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro emesse nel periodo 2000-2010 per coloro che nel 2019 hanno dichiarato un reddito fino a 30.000 euro –:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative utili di natura finanziaria e fiscale – quali ad esempio la concessione di garanzie alle imprese presso gli istituti di credito, la cancellazione dei piccoli debitori dalle banche dati, dalle centrali di allarme interbancario, la cancellazione di cartelle esattoriali – intenda adottare al fine di fornire risposte adeguate alle istanze di Liberetico che di fatto riportato le enormi difficoltà economiche in cui versano, da oltre un anno, famiglie e piccole e medie imprese a causa della pandemia da Covid-19.
(5-05794)

**Risposta scritta pubblicata Mercoledì 21 aprile 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-05794**

In riscontro all'interrogazione dell'onorevole Sangregorio, si ricorda preliminarmente che, al fine di sostenere la liquidità e l'accesso al credito da parte delle imprese di piccole e medie dimensioni, con la legge di bilancio 2021 è stato prorogato al 30 giugno 2021 il regime derogatorio del fondo di garanzia per le PMI recato dal decreto liquidità, che ha altresì modificato le modalità operative del fondo, semplificandone le procedure, aumentandone lo stanziamento e ampliando la platea dei beneficiari. Con particolare riferimento ai finanziamenti fino a 30.000 euro con garanzia gratuita al 100 per cento, oltre alla proroga dell'operatività, con la stessa legge di bilancio è stato previsto anche il prolungamento della loro durata, da dieci a quindici anni. In proposito, si rappresenta che, in base a quanto comunicato dal Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale (MCC), su un totale di 1.860.754 richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo da marzo 2020 ad aprile 2021 e relative alle misure introdotte con i decreti emergenziali, per un importo di circa 151,7 miliardi di euro, la maggior parte, ossia 1.119.350, sono riferite ai finanziamenti fino a 30.000 euro con percentuale di copertura al 100 per cento, per un importo finanziato di circa 21,8 miliardi di euro. Tanto premesso, e in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale, si rende noto che è allo studio la possibilità di elaborare una proposta normativa di ulteriore proroga dell'operatività dell'articolo 13, comma 1, del decreto liquidità, al fine di estendere al 31 dicembre 2021, in conformità con l'ultima modifica del *Temporary Framework*, il regime derogatorio per l'accesso ai finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI.

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06033
Martedì 18 maggio 2021, seduta n. 510

SANGREGORIO, SCHULLIAN e EMANUELA ROSSINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

le varie disposizioni concernenti agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia si rendono applicabili generalmente ad interventi edilizi su edifici esistenti, mentre sono esclusi gli interventi qualificabili come nuova costruzione;

in particolare, nel definire l'ambito di applicazione delle agevolazioni, gli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, richiamati anche dalle disposizioni concernenti il cosiddetto superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, rinviano in ultima analisi alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

la competenza in merito alla qualificazione degli interventi edilizi spetta in linea di massima al comune e deve risultare dal titolo autorizzativo dei lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali, come confermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 564 del 27 novembre 2020;

considerato che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la competenza legislativa primaria in materia urbanistica, su tale territorio la materia non è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma dalle rispettive leggi provinciali;

di conseguenza, gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della provincia di Bolzano vengono qualificati dai comuni non sulla base delle definizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma sulla base delle definizioni contenute nell'articolo 62 della legge provinciale n. 9 del 2018, che non coincidono esattamente con quelle della normativa statale;

così non sono state previste dalla normativa provinciale le modifiche introdotte a livello statale dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, che comprendono nell'ambito della ristrutturazione edilizia le innovazioni necessarie per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, nonché gli incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana;

infatti, nell'ambito della provincia di Bolzano la ristrutturazione edilizia è definita dal predetto articolo 62 alla stregua dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 76 del 2020 –:

se, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, per gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della provincia di Bolzano risulti determinante la qualificazione data dai comuni sulla base della legge provinciale n. 9 del 2018, oppure se valga quella da attribuire all'intervento in base alla normativa statale in materia edilizia e a chi spetti, in questo secondo caso, la qualificazione degli interventi.
(5-06033)

**Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 maggio 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06033**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle agevolazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. Nel definire l'ambito di applicazione delle agevolazioni, gli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, richiamati anche dalle disposizioni concernenti il *Superbonus* di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinviano in ultima analisi alle definizioni degli interventi edilizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La competenza in merito alla qualificazione degli interventi edilizi spetta al comune e deve risultare dal titolo autorizzativo dei lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali, come confermato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 564 del 27 novembre 2020. Gli Onorevoli evidenziano che le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la competenza legislativa primaria in materia urbanistica e la stessa non è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma dalle rispettive leggi provinciali e, pertanto, gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della provincia di Bolzano vengono qualificati dai comuni non sulla base delle definizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, ma sulla base delle definizioni contenute nell'articolo 62 della legge provinciale n. 9 del 2018, che non coincidono esattamente con quelle della normativa statale. Gli Onorevoli lamentano, tuttavia, che non sono state recepite nella normativa provinciale le modifiche introdotte a livello statale dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, che comprendono nell'ambito della ristrutturazione edilizia le innovazioni necessarie per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, nonché gli incrementi di volumetria per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se, ai fini dell'applicazione delle suddette agevolazioni fiscali, per gli interventi edilizi eseguiti sul territorio della Provincia di Bolzano risulti determinante la qualificazione data dai comuni sulla base della legge provinciale n. 9 del 2018, oppure se valga quella da attribuire all'intervento in base alla normativa statale in materia edilizia e a chi spetti in questo secondo caso la qualificazione degli interventi. Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Gli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 disciplinano importanti agevolazioni fiscali per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico e il recupero del patrimonio edilizio. L'articolo 119 del decreto Rilancio ha incrementato, peraltro, al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute per tali categorie di interventi che rispettino le condizioni indicate nella norma. Per quanto attiene alle agevolazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio si fa osservare che sono detraibili le spese per gli interventi elencati alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 3 del T.U. edilizia, ovvero:

- interventi di manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia.

Quanto a quest'ultima tipologia di interventi, le modifiche operate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020 all'articolo 3 del citato T.U. edilizia hanno esteso la nozione di «ristrutturazione edilizia» ricomprendendo in essa anche gli interventi di

demolizione e ricostruzione di edifici esistenti aventi diverse caratteristiche e che prevedono anche, nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana. La competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali. Tanto premesso, in merito al disallineamento tra la disciplina normativa sull'edilizia nazionale – come da ultimo modificata – e quella prevista dalla normativa speciale della Provincia di Bolzano, deve rilevarsi che le Province autonome di Trento e Bolzano hanno sulla materia una competenza legislativa esclusiva nel territorio di riferimento, che pertanto non può essere costituzionalmente intaccata dal legislatore statale.

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06291

Martedì 22 giugno 2021, seduta n. 528

SANGREGORIO e COLLETTI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

fonti di stampa hanno sollevato dubbi circa la genuinità e la trasparenza delle nomine e degli incarichi di vertice della Sose s.p.a., partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (88 per cento) e dalla Banca d'Italia (12 per cento);

invero, nel dicembre del 2018, l'allora Ministro dell'economia e delle finanze – Giovanni Tria – scelse quale nuovo amministratore delegato il collega di cattedra dell'ateneo di Tor Vergata, ossia il professor Vincenzo Atella;

costituitosi il consiglio di amministrazione, con il dottor Antonio Dorrello – presidente, il professor Vincenzo Atella – amministratore delegato e la dottoressa Laura Serlenga – consigliere, si passò alla nomina del direttore generale;

il consiglio, nel febbraio 2019, verbalizzò di voler affidare sempre al professor Atella l'incarico di direttore generale; nomina che si cumulava a quella di amministratore delegato, anche se manchevole dei connessi emolumenti. Come sovente accade i compensi del direttore generale vengono decisi dallo stesso consiglio; dunque l'idea che la rinuncia ai compensi non sia di natura etica e che potrebbe paventarsi un potenziale conflitto di interessi non apparrebbe peregrina, visto che controllore e controllato si fondono nella stessa persona;

peraltro, pare che la funzione apicale che il professor Atella è chiamato a rivestire, oltre che essere *sine die*, si atteggi a vera e propria assunzione all'interno di una società interamente a capitale pubblico, con i vantaggi che il pubblico impiego riserva e con una remunerazione da centonovantamila euro annui;

le eccentricità non si esauriscono con il professor Atella;

si narra di consulenze da seicentocinquanta euro al giorno affidate a un ex dipendente della pubblica amministrazione – il dottor Pier Luigi Semiani – oggi in pensione, nonostante le preclusioni della legge cosiddetta Severino ovvero dell'incarico a membro del consiglio di amministrazione della dottoressa Laura Serlenga – responsabile della corruzione e della trasparenza – docente presso l'università degli studi di Bari, autorizzata dall'ateneo a svolgere un incarico extra istituzionale della durata di tre anni con un compenso di ottocento euro l'ora;

di tutto ciò sembra che non si siano avveduti il presidente o il consigliere ovvero il collegio sindacale, composto da Claudio Lenoci (già deputato e sottosegretario), Marco Cuccagna (beneficiario di molteplici nomine in società pubbliche) e Concetta Lo Porto;

va considerata la natura esclusivamente pubblica della società in questione –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e se intenda adottare iniziative di competenza per attuare le opportune verifiche finalizzate a chiarire la reale trasparenza delle nomine e degli incarichi.

(5-06291)

Risposta	scritta	pubblicata	Mercoledì	23	giugno	2021
nell'allegato	al	bollettino	in	Commissione	VI	(Finanze)
5-06291						

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alle nomine e agli incarichi di vertice della SOSE S.p.A anche alla luce degli articoli di stampa che ne hanno sollevato dubbi circa la relativa genuinità e trasparenza. Al riguardo, sentito il Dipartimento delle finanze, si rappresenta quanto segue. Occorre, anzitutto, premettere che con l'approvazione del Bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea degli azionisti tenuta in data 11 maggio 2021 è venuto a scadenza il Consiglio di

amministrazione della SOSE S.p.A.. Il precedente C.d.A., nominato a dicembre 2018, era composto dal prof. Vincenzo Atella (Amministratore delegato), dal dr. Antonio Dorrello (Presidente) e dalla professoressa Laura Serlenga (Consigliere di Amministrazione). La SOSE è una società *in house* del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali costituita nel 1999 (ai sensi dell'articolo 10, comma 12 della legge 8 maggio 1998, n. 146) per l'elaborazione degli studi di settore (ora, Indicatori sintetici di affidabilità fiscale) nonché per ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria. Successivamente sono stati attribuiti alla SOSE ulteriori compiti, tra cui quelli previsti dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, di attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, relativi alla elaborazione, monitoraggio e revisione dei costi e fabbisogni standard delle funzioni e dei servizi resi (escluso il settore della sanità) dalle regioni e dagli Enti locali. Il Dipartimento delle finanze esercita i diritti dell'azionista SOSE (con l'88,89 per cento delle azioni, mentre l'11,11 per cento è posseduto dalla Banca d'Italia), ed è il titolare della funzione di controllo analogo.

Il controllo analogo si sostanzia nell'esercizio di una «influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata», dunque tale influenza si estrinseca soltanto al livello della cosiddetta alta amministrazione della società controllata, senza annullare cioè l'autonomia gestionale ed esecutiva del suo organo amministrativo. Tanto premesso, con riferimento alla questione sollevata dagli Onorevoli interroganti relativamente alla circostanza che in capo al Prof. Atella si sono cumulate la carica di amministratore delegato e quella di direttore generale, si osserva che l'accorpamento delle due cariche in capo ad una medesima persona è ammesso dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP). Il Consiglio di amministrazione di SOSE, nominato il 3 dicembre 2018, ha ritenuto di dover rivedere l'organizzazione aziendale per far fronte ai nuovi compiti che la attendevano, in particolare l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale in sostituzione degli studi di settore, introdotti poco tempo prima dal legislatore. In tale contesto, ha ritenuto indispensabile accorciare la catena di comando, prevedendo la nomina di un direttore generale con funzioni direttamente operative, anziché gestionali come quelle che spettano all'amministratore delegato. Se la SOSE si fosse rivolta all'esterno per l'individuazione del direttore generale, il suo emolumento si sarebbe inevitabilmente sommato a quello già riconosciuto all'Amministratore delegato; la società ha invece optato per l'accorpamento dei ruoli, e l'Amministratore delegato ha rinunciato all'emolumento spettante. Inoltre, nel novembre 2018 era cessato dall'attività un dirigente, che percepiva compensi di poco inferiori a quelli poi riconosciuti al Direttore Generale. Tali fatti hanno consentito un complessivo risparmio di spesa. Con riferimento, invece, alla questione relativa all'affidamento al dottor Pier Luigi Semiani di «incarichi di consulenza» nonostante il divieto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta «legge Severino»), si ricorda che l'articolo 1, comma 42, lettera l), della citata «legge Severino» ha aggiunto il comma 16-ter all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sostanza, viene stabilito il «divieto di *pantouflage*» relativamente a ex dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Dal *curriculum vitae* del soggetto interessato, pubblicato nella sezione «Società trasparente» del sito *web* di SOSE, non risulta che egli sia mai stato dipendente di una pubblica amministrazione. La norma applicabile al caso di specie è il vigente articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Tale normativa prevede il divieto di conferimento, a titolo oneroso, a personale in quiescenza di incarichi di consulenza, di studio, dirigenziali, direttivi, o di cariche in organi di governo delle P.P.AA. e degli enti e società da essi controllati. L'incarico cui si riferisce l'esposto non è una «consulenza» ma un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza interazioni con la gestione aziendale. Anche l'affidamento di tali tipologie di incarico riguarda scelte di natura organizzativa e gestionale di competenza della società, che tengano conto della natura dei compiti richiesti. Risulta infine che per l'affidamento dell'incarico

sono state seguite le norme in materia di trasparenza e pubblicità. In conclusione, il Dipartimento delle finanze segnala che non emergono indizi sintomatici di mal funzionamento della società, o che presentino profili di violazione o lesione delle regole di integrità aziendale. Va, infine, ribadito che nessun elemento di criticità è mai stato rappresentato dagli organi di controllo e di revisione

Interrogazione a risposta scritta 4-09728

Martedì 6 luglio 2021, seduta n. 535

SANGREGORIO e COLUCCI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa.* — Per sapere – premesso che:

nella notte tra il 25 ed il 26 giugno 2021, sul lungomare di Belvedere Marittimo (CS), nei pressi di un esercizio pubblico, si è verificato un grave episodio delittuoso, che ha visto coinvolti alcuni soggetti provenienti da altri comuni limitrofi e l'addetto alla sorveglianza di detto esercizio commerciale;

secondo quanto riferito da alcuni testimoni, detti soggetti hanno creato una rissa, lanciando in aria tavoli, sedie ed altri oggetti ed uno di essi, armato di pistola, ha puntata l'arma al viso dell'addetto, alla sorveglianza che, fortunatamente inceppatasi, non ha colpito al volto il malcapitato, ma al ginocchio, ferendolo seriamente;

i testimoni hanno raccontato che gli aggressori, per molto tempo, hanno creato panico e paura, costringendo, per alcuni lunghi minuti, i clienti e il personale del bar a barricarsi all'interno dell'esercizio commerciale per sfuggire agli atti di violenza inaudita;

va tenuto conto del mancato tempestivo intervento delle forze dell'ordine, che sempre a detta di testimoni, nonostante le numerose richieste di aiuto telefoniche al 112, sarebbero intervenute sul luogo, a quanto consta all'interrogante, con notevole ritardo; per giunta l'intervento, sempre a quanto consta all'interrogante, sarebbe avvenuto ad opera di Carabinieri provenienti da Orsomarso (CS), comune montano distante circa 35 chilometri da Belvedere Marittimo;

inoltre, va considerato che il ritardo dell'intervento delle forze dell'ordine non è rassicurante per la sicurezza dei cittadini, a fronte di un altro eventuale episodio delittuoso che potrebbe verificarsi durante la stagione estiva nel territorio dell'alto tirreno cosentino e di Belvedere Marittimo;

è necessario fare luce sulle responsabilità per la sicurezza e l'incolumità pubblica e sulle azioni di contrasto agli episodi violenti ed incivili quali quelli descritti –:

se e quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano promuovere per acquisire ogni elemento utile a far luce sulle circostanze del violento episodio delittuoso verificatosi ed in particolare, sul perché sia trascorso tanto tempo tra le richieste d'aiuto e l'intervento delle forze dell'ordine;

se e quali iniziative di competenza il Governo intenda tempestivamente assumere per garantire il diritto costituzionale alla sicurezza dei cittadini della costa tirrenica cosentina, Belvedere Marittimo compreso;

se e quali iniziative di competenza si intendano assumere al fine di accertare eventuali responsabilità a titolo omissivo che, in connessione con il grave fatto delittuoso indicato, abbiano avuto le autorità preposte alla prevenzione ed al controllo della sicurezza dei cittadini e se non si ritenga di dover adottare iniziative affinché gli organi periferici competenti mettano in atto un impegno straordinario, per quanto di competenza, affinché i responsabili degli atti delittuosi riferiti siano individuati e puniti;

se non si ritenga urgente dotare tutto il territorio dell'alto tirreno cosentino, per questa stagione turistica, di un maggior numero di uomini e mezzi delle forze dell'ordine.
(4-09728)

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06618

Martedì 7 settembre 2021, seduta n. 559

SANGREGORIO e VILLAROSA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* —

Per sapere – premesso che:

attualmente il 64,230 per cento delle azioni del Monte dei Paschi di Siena è detenuto dal Ministro dell'economia e delle finanze all'esito dell'operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di Bmps in Amco – Asset Management S.p.a., con efficacia 1° dicembre 2020;

il 4 ottobre 2020 l'assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena ha deliberato l'approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale in favore di Amco, attuata mediante assegnazione di un compendio di diverse attività (sofferenze e inadempienze probabili, attività fiscali differite e altre attività), passività e patrimonio netto, di titolarità di Monte dei Paschi di Siena;

nella nota n. 23 «I tassi di recupero delle sofferenze nel 2019»; pubblicata da Banca d'Italia a dicembre 2020, viene descritto come, rispetto al 2018, siano diminuiti sia i tassi di recupero delle posizioni in sofferenza cedute (dal 30 per cento al 28 per cento), sia quelli delle sofferenze chiuse mediante procedure ordinarie (dal 46 per cento al 44 per cento). Il tasso di recupero complessivo è sceso al 31 per cento (33 per cento nel 2018). Il tasso medio di recupero sulle sofferenze assistite da garanzie reali è stato pari al 35 per cento, risultando in diminuzione sia sulle posizioni oggetto di cessione (dal 36 per cento al 32 per cento), sia su quelle chiuse mediante procedure ordinarie (dal 52 per cento al 48 per cento). Per le posizioni non assistite da garanzie reali il tasso medio di recupero è risultato pari al 21 per cento) anche in questo caso la diminuzione si è avuta sia sulle sofferenze cedute (dal 19 per cento al 16 per cento) sia, seppure in misura minore, su quelle oggetto di procedure di recupero ordinarie (dal 36 per cento al 35 per cento);

nell'audizione del 3 febbraio 2021 alla «Commissione d'inchiesta del sistema bancario», Amco afferma di: «gestire il portafoglio nel massimo rispetto del debitore senza creare stress finanziari», supportando «l'imprenditoria produttiva»;

nonostante ciò, consta agli interroganti che un'azienda stia provando da mesi, senza risultati, a risolvere una controversia in via transattiva, ed ovviamente estintiva, di una procedura esecutiva pendente al tribunale di Catania, con l'Amco, proponendo più volte un versamento a saldo e stralcio della posizione debitoria vicina al 70 per cento del debito residuo, tasso di recupero ben oltre la media riscontrata nel mercato e che, se non accettata, rischia di mettere in difficoltà il creditore e il debitore –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti in premessa e se ritenga che Amco in questo modo stia rispettando la sua *mission e policy* aziendale, tenuto conto delle affermazioni e dei dati su prezzo di cessione e recupero su descritti.
(5-06618)

**Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 settembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06618**

L'operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica della Banca Monte dei Paschi di Siena in AMCO (Asset Management SpA) si è sostanziata nella cessione di un compendio comprensivo, tra altri, di crediti deteriorati (unitamente ai relativi accessori, rapporti giuridici e strumenti finanziari) classificati da MPS come *unlikely to pay* e come sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e successive modifiche, per un valore complessivo di oltre 8 miliardi di euro. Naturalmente la gestione delle singole posizioni è improntata a criteri tecnici applicati sotto la responsabilità della società, senza alcun coinvolgimento del Ministero dell'economia e delle finanze. Per corrispondere alle richieste degli onorevoli interroganti in relazione alla vicenda per la quale AMCO avrebbe rifiutato di risolvere una controversia in via transattiva con un'impresa debitrice, ancorché la percentuale offerta a saldo e stralcio della posizione fosse sensibilmente più elevata (70 per cento) dei tassi di recupero medi, è stata interpellata direttamente la società AMCO chiedendo di fornire i necessari chiarimenti.

Quest'ultima ha fatto presente che in tale rilevante massa di posizioni cedute da MPS (consultabili sul sito di AMCO), in assenza di un identificativo dell'impresa, la ricerca condotta sulla base delle sole indicazioni fornite dall'interrogante («procedura esecutiva pendente la tribuna di Catania» e proposta a saldo e stralcio «vicina al 70 per cento del debito residuo»), non ha dato esito, impossibilitando così la società creditrice a fornire utili notizie sullo stato della specifica pratica. La stessa AMCO ha rappresentato che, in ogni caso, in termini generali, la decisione di accogliere o rifiutare una proposta transattiva non dipende dalle curve di recupero generali bensì dalla valutazione della singola posizione e delle garanzie reali o personali che la assistono; nel caso in cui l'incasso fosse inferiore al valore di carico – *net bookvalue* (NBV), come determinato anche sulla base del valore di dette garanzie, l'operazione produrrebbe un impatto negativo sul patrimonio netto di AMCO.

Anche Banca d'Italia, infine, interpellata in ragione dei profili di competenza, ha fatto presente che non dispone di informazioni sulle singole operazioni effettuate da AMCO e che, comunque, la gestione delle singole posizioni creditizie, ivi inclusa l'opportunità di accettare o meno proposte transattive, costituisce «atto d'impresa», come tale rimesso all'autonomia di AMCO o contenuto nel perimetro di eventuali deleghe conferite da terze parti, senza ingerenze da parte dell'Organo di Vigilanza, in assenza di pregiudizi per la sana e prudente gestione dell'intermediario vigilato.

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-06818

Martedì 12 ottobre 2021, seduta n. 575

SANGREGORIO e PIERA AIELLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

in questi giorni si assiste ad un aumento tanto repentino quanto sproporzionato del costo del metano per autotrazione;

come sempre, vittima dell'aumento dei costi è l'utente finale, sia che si tratti del privato che ha investito i suoi risparmi per acquistare un'auto a metano, contando sulla possibilità di ammortizzare la spesa attraverso il risparmio del carburante, sia, anzi soprattutto, per i titolari di aziende che hanno acquistato delle flotte ora assolutamente inutili;

il danno si percepisce già ora con l'aumento del costo del pieno quotidiano, ma si percepirà ancora di più a lungo termine, poiché i mezzi saranno assolutamente svalutati;

per rendere un'idea quanto più precisa, considerando il margine di approssimazione tra un distributore e un altro e una regione e un'altra, si è passati nel giro di pochi giorni da euro 0,980 al chilogrammo a 1,90 al chilogrammo;

nessun potere di intervento ha il titolare di esercizio, giacché il prezzo varia quotidianamente in base alle oscillazioni del mercato internazionale;

anzi, i titolari di esercizio sono essi stessi vittima della circostanza, giacché i clienti si riversano sui carburanti tradizionali che paradossalmente diventano più convenienti del metano. E con il ritorno all'acquisto delle macchine a benzina o a diesel, una volta dismessi i mezzi a metano ancora in circolazione, i distributori di metano non avranno più senso di esistere. Con buona pace di tutti gli investimenti fatti sulla scorta dell'orientamento verso il metano come carburante pulito del futuro;

per gli impianti non diretti dal titolare ma da un gestore (come nella maggior parte dei casi), ai danni già citati si aggiunge l'aumento del costo delle commissioni bancarie: mentre il gestore percepisce un compenso fisso al chilogrammo che non cambia al variare dei prezzi, aumenterà per lui il costo delle transazioni, poiché, aumentando il prezzo del carburante, la transazione è ovviamente maggiore e maggiore è la relativa percentuale della commissione –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga di dover porre in essere tutte le iniziative di competenza necessarie e urgenti sia per alleggerire il prelievo fiscale, sia per compensare – anche attraverso crediti di imposta o altri strumenti utili – le commissioni bancarie che i titolari dei distributori devono riconoscere agli istituti di credito per le transazioni digitali.
(5-06818)

**Risposta scritta pubblicata Mercoledì 13 ottobre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06818**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, fatte talune premesse circa l'aumento del costo del metano per autotrazione e del costo delle commissioni bancarie a carico dei titolari dei distributori, chiedono di conoscere quali iniziative si intenda adottate per fronteggiare i predetti rincari. Inoltre, tenuto conto che «mentre il gestore percepisce un compenso fisso al chilogrammo che non cambia al variare dei prezzi, aumenterà per lui il costo delle transazioni, poiché aumentando il prezzo del carburante, la transazione è ovviamente maggiore e maggiore è la relativa percentuale della commissione», gli Onorevoli chiedono di sapere se non si ritenga «di dover porre in essere tutte le iniziative di competenza necessarie ed urgenti sia per alleggerire il prelievo fiscale, sia per compensare – anche attraverso crediti di imposta o altri strumenti utili – le commissioni bancarie che i titolari dei distributori devono riconoscere agli istituti di credito per le transazioni digitali». Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti si rappresenta quanto segue. In merito all'alleggerimento del prelievo fiscale che colpisce il metano per autotrazione, deve preliminarmente osservarsi che il prezzo finale dei prodotti energetici costa di una componente fiscale costituita dall'accisa e dall'Iva cui si associa poi il costo industriale del prodotto stesso. Peraltro, nel caso specifico, il gas naturale (costituito da una miscela in cui il metano è una delle componenti) sconta ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, articolo 15, comma 1, una aliquota di accisa estremamente bassa pari ad euro 0,00331 al metro cubo. Il prezzo finale dei carburanti è comunque liberamente determinato dalle compagnie petrolifere e, in conseguenza, la «leva fiscale» non costituisce uno strumento determinante per la variazione del prezzo di vendita dei carburanti: ad una riduzione della componente tributaria non necessariamente corrisponde una riduzione di pari valore del prezzo finale del prodotto, come, d'altro canto, da un incremento della fiscalità non deriva un eguale aumento del prezzo finale. Tanto premesso, occorre rilevare che l'accisa è un'imposta armonizzata nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea e ciò sta a significare che la relativa disciplina trova fondamento in apposite direttive comunitarie che individuano i prodotti sui quali essa debba gravare e le relative modalità di applicazione, inclusi i livelli minimi, al di sotto dei quali non è possibile fissare le relative aliquote. Per quel che concerne la richiamata componente IVA incorporata al prezzo finale del prodotto, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 102 della direttiva 112/2006/CE, «Previa consultazione del comitato IVA, ciascuno Stato membro può applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento».

A tal proposito si rileva che, come precisato dall'Agenzia delle entrate nella risposta all'interpello n. 105 del 15 febbraio 2021, «le forniture di gas metano necessarie ad alimentare gli impianti di cogenerazione in esame possano scontare l'IVA nella misura agevolata del 10 per cento ...a nulla rilevando la circostanza che una parte di detta fornitura sia assoggettata ad accisa agevolata piuttosto che a quella ridotta». Giova poi ricordare che qualsiasi ipotesi in ordine ad una diminuzione delle aliquote di accisa sui carburanti, inclusa quella sul gas naturale per autotrazione, non può prescindere dalla valutazione delle minori entrate che ne deriverebbero. Infine, in merito alla possibilità di «compensare i distributori anche attraverso crediti di imposta o altri strumenti utili», si segnala che l'articolo 1, commi 924 e 925, della

legge n. 205 del 2017, riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico, con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07332

Martedì 11 gennaio 2022, seduta n. 625

SANGREGORIO e **PLANGGER**. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* —

Per sapere – premesso che:

le Commissioni tributarie di Bolzano vedono da tempo una importante carenza di personale amministrativo della II e III area: la situazione diventerà ancor più critica a causa dei programmati pensionamenti;

allo stato attuale, rispetto ad un organico previsto di 13 unità per entrambe le Commissioni, sono in servizio 10 unità, di cui 6 nella 3^a area, 4 nella 2^a e 1^a area: 3 andranno in pensione entro giugno, uno entro luglio del 2023. Resterebbero in servizio a fine 2023 solo 6 unità, di età avanzata, suddivise a metà nelle due Commissioni;

in questa situazione (3 unità per la Commissione tributaria) non è possibile garantire un livello minimo di servizio, con gravi disfunzioni nelle attività istituzionali che non possono non avere delle ripercussioni sul buon funzionamento della Giustizia tributaria in tutta la provincia;

si rischia concretamente di non poter garantire i diritti dei cittadini e del mondo economico al pari del funzionamento degli altri settori del sistema giudiziario, questione ora al centro dell'attenzione delle azioni di Governo anche in riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

con tre funzionari per Commissione tributaria risulta impossibile garantire tutti gli adempimenti formali previsti dal processo tributario – supporto nella fissazione delle udienze, convocazioni delle parti, notifiche sentenze, adempimenti previsti dal processo telematico tributario per il quale il corretto, tempestivo aggiornamento dei fascicoli e delle procedure è di fondamentale importanza – nonché fornire la consueta assistenza ai magistrati nelle udienze;

da anni si segnala questa precaria situazione agli organi competenti – Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano – per sollecitare bandi di concorso da espletarsi a livello locale, con riserva dei posti banditi. Finora nessuna risposta è stata data dagli uffici del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano che è l'unico organo competente per gestire i concorsi pubblici ed eventuali bandi di mobilità a livello locale per i singoli Ministeri, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, che è norma di attuazione dello Statuto di autonomia approvato con legge costituzionale;

risulta invece che a livello nazionale siano stati banditi diversi concorsi pubblici, senza riservare alcuna unità alle Commissioni tributarie di Bolzano –;

se il Ministro non ritenga urgente adottare tutte le iniziative di competenza affinché si possa provvedere a destinare le risorse umane necessarie, e in tempo utile, per il regolare funzionamento delle commissioni tributarie della provincia di Bolzano, nel rispetto della Costituzione e delle relative norme di attuazione.
(5-07332)

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 12 gennaio 2022

**nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07332**

In relazione alla richiesta avanzata dagli onorevoli interroganti di provvedere a destinare le risorse umane necessarie per il regolare funzionamento delle Commissioni tributarie della provincia di Bolzano, si osserva, preliminarmente, che il personale attualmente in servizio è pari a n. 5 unità presso ciascuna Commissione tributaria, rispetto ad una dotazione organica di n. 6 unità presso la Commissione di primo grado e di n. 7 unità presso la Commissione di secondo grado. Si fa presente, altresì, che, nell'ambito del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi ed esami, n. 104 del 31 dicembre 2021, per il reclutamento di n. 300 unità di personale di Area III da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state individuate n. 60 unità da destinare agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, delle quali n. 2 unità alle sedi di Bolzano.

Ciò premesso sulla specifica situazione delle commissioni tributarie della provincia di Bolzano, è utile evidenziare, su un piano generale, in materia di assunzione di personale, che tutta la pubblica amministrazione italiana ha subito nell'ultimo decennio un gravoso blocco delle assunzioni, riconducibile a norme di contenimento della spesa pubblica risalenti al 2010, caratterizzate dalla fissazione di percentuali massime di reintegrazione del personale cessato, blocco acuito dal ripetuto prolungamento del periodo di applicazione delle limitazioni medesime. Solo a partire dall'anno 2019, la percentuale del personale assumibile è ritornata ad essere pari alla percentuale del personale cessato nell'anno precedente. Si ricorda, infatti, che ancora nel triennio 2016-2018, la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale, per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, era stata ridotta, dall'articolo 1, commi 227-228, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Il cosiddetto blocco del *turn over*, che ha inciso sul progressivo ricambio generazionale nella Pubblica Amministrazione, si è legato, poi, alle più recenti normative in materia pensionistica intervenute negli ultimi anni (ad esempio Quota 100), che hanno accelerato ed incrementato le cessazioni sugli anni 2020 e 2021. In tale contesto, il quadro riferito alle Commissioni tributarie della sede di Bolzano (ma in generale comune alle sedi del Ministero dell'economia e delle finanze di Bolzano che, oltre alle Commissioni, comprendono anche la Ragioneria territoriale dello Stato) si inserisce in quello rilevato presso tutti gli Uffici periferici del Ministero che, alla data del 31 dicembre 2020, quale ultimo dato consolidato per l'elaborazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) 2021/2023, presentava una scoperta di personale in servizio rispetto alla dotazione organica compresa tra 26,8 per cento (Commissioni tributarie) e il 26,4 per cento (Ragionerie territoriali dello Stato).

Sulle sedi di Bolzano, infatti, da ultima ricognizione, alla data odierna, si rilevano i seguenti dati di scoperta:

per le Commissioni Tributarie di BZ I e II grado: 23 per cento di scoperta;

per la Ragioneria Territoriale di Bolzano: 23 per cento di scoperta.

In tale quadro generale, è doveroso anche ricordare come le politiche di reclutamento delle PA siano legate a complesse procedure di pianificazione ed autorizzazione che

certifichino il rispetto dei vincoli procedurali e finanziari imposti dalla normativa vigente (cfr. in particolare articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 relativamente al PTFP).

La diffusione su tutta la pubblica amministrazione dei temi sollecitati dagli onorevoli interroganti per le Commissioni tributarie di Bolzano (elevata età anagrafica del personale ed elevato numero delle cessazioni non preceduto da ricambio generazionale), è altresì attestata dagli interventi – anche in decretazione d'urgenza – del Legislatore, negli anni 2020 e 2021, per finanziare nuove assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie e talvolta anche in deroga ordinamentale. Premesso quanto sopra, si precisa che anche il Ministero dell'economia e delle finanze ha potuto programmare solo con gli ultimi due PTFP – l'ultimo dei quali in via di perfezionamento, che prevede azioni anche verso le sedi del Ministero nella provincia di Bolzano (Commissioni tributarie e Ragioneria territoriale dello Stato) – mirate procedure assunzionali per rispondere alle necessità emerse presso tutti i Dipartimenti di *mission* dell'Amministrazione, che potessero impiegare al 100 per cento le facoltà assunzionali determinate dalle cessazioni maturate nell'anno antecedente a quello di redazione di ciascun PTFP (risorse ordinarie) e/o potessero consentire di avviare le procedure assunzionali previste espressamente da apposite normative (risorse straordinarie).

Correttamente, infatti, gli onorevoli interroganti riferiscono di concorsi banditi dal Ministero dell'economia e delle finanze a livello nazionale e, si aggiunge, mirati a reclutamenti sulle sedi dipartimentali di Roma. È bene, tuttavia, specificare in proposito che tali reclutamenti sono stati avviati in esecuzione di norme di legge, finalizzate all'acquisizione di specifici profili professionali e per l'espletamento di recenti specifici compiti nazionali affidati al Ministero stesso (Cfr. *Brexit, Next Generation EU*, PNRR).

Si rappresenta, infine, che in tale contesto non è di poca rilevanza il fatto che tutte le iniziative programmate all'esito dello «sblocco» del *turn-over* (2019) sono state necessariamente sospese per effetto dello stato pandemico, che ha limitato la possibilità di avviare procedure concorsuali durante tutto il 2020, incidendo di conseguenza sull'avvio tempestivo, tra gli altri, di concorsi che avrebbero coperto, almeno in parte, i fabbisogni di tutte le strutture del Ministero. Si ribadisce, infine, che il quadro emerso negli uffici periferici, sia relativi alla Giustizia Tributaria che alla Ragioneria territoriale della provincia di Bolzano, in materia di scopertura di organico, è in linea con quello registrato in tutto il territorio nazionale. Non risulta possibile quindi considerare e trattare separatamente come situazioni atipiche quelle relative alla provincia di Bolzano. In parallelo, comunque, con analoghe iniziative da avviare con bandi nazionali vocati alle sedi periferiche del Ministero (che solo nei giorni scorsi sono state concretamente avviate) si provvederà ad investire il Commissario di Governo per reclutamenti mirati anche su quelle sedi.

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07577

Martedì 22 febbraio 2022, seduta n. 643

SANGREGORIO e **SODANO**. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

moltissime imprese si sono rivolte a Poste italiane s.p.a., quale intermediario nel meccanismo dello «sconto in fattura» ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per cedere all'ente i crediti acquisiti mediante le pratiche di ristrutturazione legate al «Superbonus 110 per cento»;

la cessione viene effettuata attraverso un'apposita piattaforma telematica realizzata dall'Agenzia delle entrate, mediante la quale l'impresa propone la cessione al cessionario – Poste italiane in questo caso – il quale deve formalmente accettarla o respingerla entro 20 giorni lavorativi;

caricate *online*, sull'apposito portale, le pratiche di «Superbonus 110 per cento» risultano essere in lavorazione, nonostante i giorni trascorsi dalla presentazione della domanda vadano ben oltre quelli previsti da procedura;

in alcuni casi, le imprese lamentano un ingiustificato ritardo di Poste italiane s.p.a. nell'evadere le pratiche di cessione del credito, in altri invero la totale assenza di comunicazione sia in un senso che nell'altro;

questa inerzia del cessionario comporta per l'impresa cedente un doppio danno, sia per l'impossibilità di disporre in alcun modo dei propri crediti, sia per il concreto rischio di ritrovarsi in carenza di liquidità, avendo già programmato di incassare in un determinato lasso di tempo;

peraltro, lo stesso *call center* di Poste italiane s.p.a. non riesce a fornire risposte adeguate ed esaustive in merito, e questa situazione genera tensioni ed incertezze per le imprese che non riescono ad interagire con la società;

recentemente Poste italiane avrebbe giustificato il ritardo con l'esigenza di disporre ulteriori controlli sulle cessioni effettuate, applicando retroattivamente un nuovo termine di 60 giorni lavorativi e non più di 20;

mancano, allo stato attuale, comunicazioni ufficiali, chiarezza e trasparenza nei confronti di moltissime imprese che si ritrovano con milioni di euro bloccati in questo limbo burocratico –:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda assumere affinché Poste italiane s.p.a. giustifichi i suddetti ritardi e rispetti i termini contrattuali, accettando o rifiutando le cessioni dei crediti.

(5-07577)

**Risposta scritta pubblicata Giovedì 24 febbraio 2022
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07577**

L'ambito complessivo delle agevolazioni fiscali in materia edilizia, come noto, è stato di recente fortemente interessato da fenomeni di frode di entità particolarmente rilevante, come emerso a seguito delle numerose indagini condotte sul territorio nazionale da diverse Procure della Repubblica. Il legislatore è quindi intervenuto, dapprima, con il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto decreto anti-frodi), e, successivamente, con l'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto decreto sostegni-*ter*), al fine di interrompere il perpetrarsi di detti illeciti e di salvaguardare gli ingenti interessi erariali in gioco, evitando al contempo che il denaro pubblico erogato sia distratto dagli autori degli illeciti per finalità di riciclaggio, nonché di garantire, in ultima istanza, il corretto esercizio delle facoltà che il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio) ha riconosciuto ai contribuenti beneficiari delle agevolazioni fiscali in esame. Alla luce delle predette necessarie evoluzioni normative e delle disposizioni introdotte dal richiamato decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, gli operatori interessati, tra i quali Poste italiane, tenuti ad applicare a livello operativo molteplici conseguenti revisioni dei processi e dei sistemi, hanno rappresentato la necessità di disporre di tempi tecnici più ampi. Tali situazioni hanno generato e stanno generando i ritardi lamentati dagli onorevoli interroganti.

Tanto premesso, nella considerazione della necessità prioritaria di rendere comunque più cogente, efficace e rapido il sistema dei controlli su tutti i processi interessati, si fa presente che il Governo è nuovamente intervenuto con misure urgenti (il decreto-legge è in corso di perfezionamento e sarà pubblicato a breve in *Gazzetta Ufficiale*), finalizzate ad un più efficace contrasto dei comportamenti illeciti ed elusivi attraverso il potenziamento del sistema dei controlli e l'inasprimento delle sanzioni, contemperando altresì l'esigenza di non rallentare la realizzazione degli interventi, rendere più agevoli i processi operativi e corrispondere all'urgenza di liquidità delle imprese.

L'evoluzione normativa e regolatoria appena descritta ha comportato inevitabilmente la revisione del processo e delle procedure che regolano l'acquisizione dei crediti d'imposta, al fine di garantire un continuo adeguamento del modello operativo, con il progressivo rafforzamento dei controlli antiriciclaggio e antifrode sempre messi in campo. Tali aggiornamenti della regolamentazione di riferimento hanno implicato, a livello operativo, molteplici revisioni del processo e dei sistemi che hanno richiesto e richiedono i necessari tempi tecnici di realizzazione. Poste Italiane, sentita in proposito, segnala che entro la metà del prossimo mese di marzo saranno, comunque, esitate tutte le istruttorie in corso. Con riferimento, da ultimo, alla fattispecie concreta prospettata dagli interroganti, Poste Italiane ha altresì, precisato che, in ogni caso, risulta comunque possibile recedere in ogni momento dal contratto di cessione del credito a Poste italiane secondo le modalità ivi indicate riacquisendo il proprio credito d'imposta ove si voglia cedere ad altro operatore.

Interrogazione a risposta in commissione 5-07673

Mercoledì 9 marzo 2022, seduta n. 653

SANGREGORIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo n. 235 del 2012 (cosiddetta legge Severino) prevede, all'articolo 11, comma 1, che «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10: *a*) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*) [...]», mentre il successivo comma 4 dispone che «La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi»;

il 23 luglio 2020 il tribunale di Palermo condannava il dottor Salvatore Pogliese, sindaco di Catania, ai sensi degli articoli 2, 62-*bis*, 81 e 314 del codice penale e, per effetto della condanna, il prefetto di Catania ne disponeva la sospensione dalla carica di sindaco per la durata di diciotto mesi (decreto n. prot. 78830/2020);

con ricorso ex articoli 700 e 702-*bis* c.p.c. (n.r.g, 9361/2020), Pogliese impugnava il provvedimento prefettizio innanzi al tribunale di Catania, che, con ordinanza n. 207 del 25 novembre 2020, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012 e, contestualmente, disponeva la sospensione cautelare provvisoria degli effetti del decreto prefettizio impugnato fino alla successiva udienza;

con sentenza n. 230 del 20 ottobre 2021 la Corte Costituzionale dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale e, a seguito della riassunzione innanzi al giudice di primo grado, il tribunale di Catania fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 20 gennaio 2022 e, in tale occasione, dava atto del venire meno dell'efficacia della sospensione cautelare provvisoria degli effetti del provvedimento impugnato, sospensione che, come si legge nell'ordinanza, era fino all'udienza;

con nota prot. n. 8552 del 24 gennaio 2022 la prefettura di Catania comunicava al dottor Pogliese che «a seguito di specifico parere in ordine alla durata del provvedimento di sospensione, richiesto dal Ministero dell'interno all'Avvocatura Generale dello Stato, quest'ultimo ha rilevato di “escludere dal computo dei 18 mesi il periodo di tempo in cui la sospensione di diritto dalla carica pubblica rivestita sia stata sospesa giudizialmente” e che “per effetto del venir meno della efficacia della misura cautelare disposta dal Tribunale, il citato decreto prefettizio di sospensione originario n. 78830 del 24 luglio 2020 ha ripreso la sua efficacia, la quale si esaurirà decorsi 18 mesi complessivi, al netto del periodo di sospensione”»;

a fronte di istanza di accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990, la Prefettura di Catania rappresentava che «il predetto Ministero ha comunicato che l'Avvocatura Generale dello Stato ha fatto presente che, come peraltro evidenziato anche sul proprio sito istituzionale “i documenti in cui è formalizzata la manifestazione di giudizio tecnico dell'Avvocatura, pur traducendosi esteriormente in atti preparatori, conclusivi di un sub-procedimento di più ampio e complesso *iter* amministrativo dell'ente consultante e pertanto teoricamente ostensibili a cura di quest'ultimo, sono derogatoriamente sottratti all'accesso previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 in tema di trasparenza dell'azione amministrativa, in quanto espressione di un rapporto assimilabile o quello professionale tra cliente e avvocato; trattasi quindi di atti rientranti nel segreto professionale dei difensori legali per espresso riconoscimento giurisprudenziale, supportato da esplicita previsione normativa in senso conforme”»:-

di quali informazioni disponga il Governo, per quanto di competenza, in relazione a quanto esposto in premessa, in particolare in ordine all'applicazione di un regime derogatorio alle disposizioni in tema di trasparenza dell'azione amministrativa;

se il Governo intenda valutare di rendere noto il parere, in considerazione del rilevante interesse pubblico

(5-07673)

che

riveste.

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-08271

Lunedì 20 giugno 2022, seduta n. 710

SANGREGORIO e **VIANELLO**. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'ordine del giorno n. G/2448/71/5 (presentato al Senato nel 2021) riferisce della sottoposizione della «Banca Popolare di Bari alla procedura di amministrazione straordinaria», evidenziando anche che «a seguito di tale decisione moltissimi investitori e risparmiatori hanno registrato ingenti perdite del valore dei titoli azionari vanificando in alcuni casi i risparmi di una vita»; il Governo si è impegnato a «valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato al ristoro i risparmiatori e soci della Banca popolare di Bari che hanno registrato perdite del valore dei titoli azionari posseduti alla data del 1° dicembre 2019»;

non risulta agli interroganti che tale impegno sia stato ancora attuato;

inoltre, è noto il coinvolgimento della banca in un'indagine penale relativa a due aumenti di capitale varati tra il 2013 ed il 2015 (strumentale all'acquisto della Tercas), attraverso una falsa rappresentazione alla Consob della propria situazione finanziaria (confronta il sito della Confconsumatori della Regione Puglia, l'articolo «Popolare di Bari, azionisti pronti a costituirsi in giudizio»);

la liquidazione della banca (favorita dalla situazione sopra descritta) potrebbe comportare «l'azzeramento del valore delle azioni che esacerberebbe il contenzioso legale con i soci, già elevato a motivo delle modalità di collocamento degli aumenti di capitale 2014-15 (...) ritenute dalla Consob non coerenti con la normativa sui servizi di investimento e da essa sanzionate (...). Anche gli impatti occupazionali (circa 2.700 dipendenti) sarebbero rilevanti e difficilmente assorbibili dalla debole economia locale» (confronta l'approfondimento della Banca d'Italia del 16 dicembre 2019);

ad aggravare ulteriormente il quadro in esame contribuisce il segno negativo del bilancio dell'istituto che risulta avere chiuso l'anno 2021 con una perdita di 170,8 milioni di euro;

in conclusione, si profilano conseguenze economico-sociali negative a carico dei dipendenti, nonché degli azionisti e degli investitori appartenenti alle fasce più deboli e fragili della popolazione (come invalidi, lavoratori e pensionati), senza trascurare (come appurato dallo stesso interrogante) chi si è ritrovato titolare di azioni senza avere mai sottoscritto nulla –:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato abbia adottato o intenda adottare al fine di risolvere la situazione descritta in premessa (anche alla luce dell'impegno sopra richiamato), allo scopo di tutelare dipendenti, azionisti ed investitori (soprattutto quelli non qualificati o appartenenti alle fasce più deboli della popolazione) della Banca Popolare di Bari. (5-08271)

Risposta nell'allegato 5-08271	scritta al	pubblicata bollettino	Martedì in	21 Commissione	giugno VI	2022 (Finanze)
---	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------

In riscontro al quesito posto dall'onorevole interrogante, con particolare riferimento all'impegno assunto dal Governo «a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo destinato al ristoro dei risparmiatori e soci della Banca popolare di Bari ...», sentite le competenti strutture del MEF, si evidenzia che l'ipotesi di un fondo, alimentato da risorse pubbliche, che intervenga in luogo di una società operante sul mercato ed emittente strumenti finanziari, quale è Banca Popolare di Bari, per risarcire i risparmiatori a fronte di responsabilità per danno ingiusto che fossero accertate in capo a detto soggetto emittente, configurerebbe un'ipotesi di aiuto di Stato a favore dell'emittente. Tale ipotesi sarebbe incompatibile con la normativa europea, vanificando così il percorso di rilancio della Banca fin qui compiuto e le prospettive future della banca. Infatti, una banca che risulti

beneficiaria di un aiuto di Stato deve essere posta in risoluzione in base al quadro normativo europeo. Le vicende della BPB hanno visto coinvolti circa 70.000 azionisti rispetto ai quali, in occasione dell'intervento di ricapitalizzazione della Banca Popolare di Bari effettuato a giugno 2020, BPB, il Mediocredito Centrale e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi hanno definito alcune proposte «di risarcimento e incentivo» a favore della base sociale. Tra queste l'accordo transattivo che ha previsto la corresponsione di un indennizzo monetario, pari a euro 2,38 per ogni azione, a una ampia porzione di soci che avevano sottoscritto gli aumenti di capitale del 2014 e del 2015. Alla proposta ha aderito circa il 63 per cento dei soci destinatari. Con l'adesione all'Offerta Transattiva, gli azionisti hanno rinunciato ad ogni pretesa e/o azione legale nei confronti di BPB. Pertanto la pretesa risarcitoria dovrebbe essere giuridicamente venuta meno. Nel luglio 2021 è stata, inoltre, istituita una «procedura di conciliazione», tesa a risolvere in via transattiva le controversie in essere tra la banca e i propri soci attraverso il riconoscimento di un contributo economico di euro 2,38 ad azione per gli azionisti che si trovino in determinate situazioni di difficoltà finanziaria/sociale. Come precisato nel comunicato stampa di BPB del 30 marzo 2022, le Commissioni di Conciliazione – istituite per esaminare le domande pervenute dagli azionisti – hanno completato i propri lavori; è stata di conseguenza avviata la trasmissione dei verbali di conciliazione, nei quali verrà attestato l'accoglimento della domanda e indicato l'indennizzo transattivo che verrà accreditato sul conto corrente bancario indicato da ciascun socio. Infine, su un piano più generale, risulta che MCC (del cui Gruppo Bancario oggi BPB fa parte) ha espresso disponibilità al confronto con le Associazioni rappresentative degli azionisti. Si evidenzia altresì che, in ogni caso, la banca è uscita dall'Amministrazione Straordinaria, ed ha avviato un complesso processo di rilancio che ha richiesto (in base al decreto-legge n. 142 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, rubricato «Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento») una ricapitalizzazione anche con l'impiego di risorse pubbliche, all'esito di un negoziato con la Commissione europea. La Banca sta tuttora completando il percorso verso condizioni ottimali di equilibrio: il bilancio 2021 si è difatti chiuso con 170 milioni di euro di perdite, 320 milioni di euro di costi operativi, con un rapporto costi/ricavi ancora oltre il 100 per cento. Quanto ai profili sulla tutela del personale richiamati dall'interrogante, si osserva che l'attuale piano industriale della banca (arco temporale 2022-24) non prevede esuberi (ma, anzi, prevede 100 nuove assunzioni di profili specializzati) né chiusura di filiali, ma mira a ridurre i costi tramite un efficientamento delle spese amministrative e delle strutture interne.

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L.

ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02727-A/037

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 435 del 30/11/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 30/11/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo cofirmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2 020
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2 020
SGARBI VITTORIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2 020
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2 020
GERMANA' ANTONINO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	30/11/2 020

Stato iter: 03/12/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

RINUNCIA ILLUSTRATIONE		30/11/2020
Resoconto	SANGREGORIO EUGENIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA- USEICAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO
PARERE GOVERNO		02/12/2020
	MAURI MATTEO	VICE MINISTRO - (INTERNO)
DICHIARAZIONE VOTO		03/12/2020

Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 30/11/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/11/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/12/2020
NON ACCOLTO IL 02/12/2020
PARERE GOVERNO IL 02/12/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 02/12/2020
DISCUSSIONE IL 03/12/2020
RESPINTO IL 03/12/2020
CONCLUSO IL 03/12/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02727-A/037

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato

Lunedì 30 novembre 2020

modificato

Giovedì 3 dicembre 2020, seduta n. 438

La Camera, premesso che: all'articolo 1, lettera e) nella modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), viene inserito tale passaggio: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare [...]»;

il riferimento generico al parametro del «rispetto della vita privata e familiare» renderà maggiormente difficile l'allontanamento dal territorio nazionale, in quanto tale allontanamento verrebbe considerato il sacrificio della vita privata e familiare, e configurerebbe una violazione delle nuove disposizioni in esame; parimenti generica sarà l'applicazione pratica di tale parametro e pertanto tale disposizione comporterà un elevato numero – in caso di espulsione – di ricorsi pretestuosi, che paralizzaranno i Tribunali e l'attività delle forze di polizia; la novella dell'articolo 19 del TU Immigrazione con l'ampliamento dei casi di protezione speciale, unitamente alle altre disposizioni relative alla conversione pressoché automatica di permessi di soggiorno temporanei o di natura eccezionale, costituisce con tutta evidenza un fattore attrattivo di flussi migratori irregolari verso il nostro Paese con l'obiettivo e la certezza di ottenere un titolo per soggiornarvi;

è noto che tali flussi sono gestiti da organizzazioni criminali e sono strettamente connessi con la tratta degli esseri umani e dei migranti, impegna il Governo a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di riconsiderare integralmente l'impianto normativo relativamente a quanto esposto in premessa, nonché ad effettuare un monitoraggio entro tre mesi delle nuove norme di cui al provvedimento in esame e comunque, a verificarne, con cadenza almeno semestrale la prassi applicativa.

9/2727-A/37. Sangregorio, Lupi, Colucci, Sgarbi, Tondo, Germanà.

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02500-AR/107

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 368 del 08/07/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 08/07/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo cofirmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2 020
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2 020
GERMANA' ANTONINO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2 020
SGARBI VITTORIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2 020
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	08/07/2 020

Stato iter: 09/07/2020

Partecipanti allo svolgin

PARERE GOVERNO

09/07/2020

[MISIANI](#)

SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)

[ANTONIO](#)

Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 08/07/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/07/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 09/07/2020

ACCOLTO IL 09/07/2020

PARERE GOVERNO IL 09/07/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/07/2020

CONCLUSO IL 09/07/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02500-AR/107

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato **Mercoledì**

8 luglio 2020 modificato

Giovedì 9 luglio 2020, seduta n. 369

La Camera, premesso che: il decreto-legge all'esame dell'Assemblea contiene disposizioni in materia di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per una serie di soggetti con disabilità fisiche e psichiche. La rubrica dell'articolo 109, tra l'altro, recita tra l'altro attraverso anche: «prestazioni individuali domiciliari»; è importante mantenere i pazienti affetti da malattie croniche e da malattie rare nel proprio domicilio anche per ridurre il rischio di contagio derivante dal COVID-19; pertanto è indispensabile che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie anche in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale della cronicità in materia di cure domiciliari in favore delle persone non autosufficienti ed in condizione di fragilità anche con patologie in atto, si avvalgano delle società attive nell'erogazione di programmi di supporto ai pazienti ed in particolare delle cure domiciliari che tali società somministrano gratuitamente sulla base di accordi con le aziende farmaceutiche, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto previsto in premessa in modo da sostenere i pazienti affetti da malattie croniche o malattie rare per curarli nel proprio domicilio anche in relazione alla possibilità di contagio dei medesimi dovuta al diffondersi del COVID-19.

9/2500-AR/107. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Sangregorio, Lupi, Colucci, Germanà, Sgarbi, Tondo.

ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02463/232

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020

Firmatari

Primo firmatario: [SANGREGORIO EUGENIO](#)

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 23/04/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo cofirmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	23/04/2020
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	23/04/2020
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	23/04/2020

Stato iter: 24/04/2020

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO	24/04/2020
MISIANI ANTONIO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO (ECONOMIA E FINANZE)
DICHIARAZIONE VOTO	24/04/2020
<u>Resoconto</u> COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020

DISCUSSIONE IL 24/04/2020

ACCOLTO IL 24/04/2020

PARERE GOVERNO IL 24/04/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020

CONCLUSO IL 24/04/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02463/232 presentato

da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato **Giovedì**

23 aprile 2020

modificato

Venerdì 24 aprile 2020, seduta n. 331

La Camera, premesso che: il decreto-legge all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni per sostenere le imprese, impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre per il periodo di durata del COVID-19 tutte le possibilità di lavoro flessibile nei settori produttivi colpiti dalla grave crisi economico sociale ed estenderli anche ad altre categorie professionali come lavoratori autonomi, associazioni e fondazioni e rendendo più agevole l'utilizzo del lavoro somministrato.

9/2463/232. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

**ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L.
9/02394/036**

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO

Data firma: 27/02/2020

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo cofirmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	27/02/2 020
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	27/02/2 020
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI- CAMBIAMO!ALLEANZA DI CENTRO	27/02/2 020

Stato iter: 27/02/2020

Partecipanti allo svolgin

PARERE GOVERNO	27/02/2020
FERRARESI VITTORIO	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)

Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 27/02/2020

ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/036 presentato

da

SANGREGORIO Eugenio

testo di

Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

La Camera impegna il Governo a tutelare, ai sensi degli articoli 2 e 15 della Costituzione, la *privacy* delle persone coinvolte nelle indagini ed in particolare i soggetti terzi per fatti estranei all'indagine e privi di rilevanza penale.

9/2394/36. (Testo modificato nel corso della seduta) Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

ATTO CAMERA ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02220-AR/013

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 18

Seduta di annuncio: 272 del 05/12/2019

Firmatari

Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO

Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI

Data firma: 05/12/2019

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
LUPI MAURIZIO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI	05/12/2019
COLUCCI ALESSANDRO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI	05/12/2019
TONDO RENZO	MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI	05/12/2019

Stato iter: 06/12/2019

Partecipanti allo svolgimento/discussione

PARERE GOVERNO	05/12/2019
VILLAROSA ALESSIO MATTIA	SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)

Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 05/12/2019

PARERE GOVERNO IL 05/12/2019

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/12/2019

RESPINTO IL 06/12/2019

CONCLUSO IL 06/12/2019

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02220-AR/013

presentato da

SANGREGORIO Eugenio

testo presentato **Giovedì 5 dicembre 2019**

modificato

Venerdì 6 dicembre 2019, seduta n. 273

La Camera, premesso che: l'articolo 46-*bis* estende le risorse dell'8 per mille anche alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico e incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

la funzione pubblica dell'istruzione scolastica non è svolta solo negli immobili di proprietà pubblica ma anche in quelle pubbliche paritarie *no profit*, previste nel sistema nazionale regolato dal decreto legislativo n. 65 del 2019 conformemente al dettato della legge n. 107 del 2015;

il Presidente della Repubblica aveva richiesto modifiche al MIUR al cosiddetto decreto «salva precari» che in una prima versione aveva escluso dal concorso i docenti delle scuole paritarie rilevando il rischio di possibili discriminazioni ed eventuali ricorsi, impegna il Governo

ad estendere i fondi dell'8 per mille destinati agli edifici scolastici pubblici anche alle scuole paritarie accreditate da Stato, Regioni e Comuni, in quanto inserite nel sistema scolastico nazionale (riconosciute ai sensi della legge 62 del 10 marzo 2000).

9/2220-AR/13. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA

- Disegno di legge: Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (A.C. **1189-A**); e dell'abbinata proposta di legge: Colletti ed altri (A.C. **765**)^[L]_[SEP]

22-11-2018

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il collega Eugenio Sangregorio. Ne ha facoltà.

EUGENIO SANGREGORIO (MISTO-NCI-USEI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, con questo provvedimento oggi la Camera dei deputati scrive una pagina triste per la storia della civiltà giuridica del nostro Paese. Non credo di esagerare se dico che la legge è intrisa della cultura del sospetto, che per certi aspetti mi riporta alla nomina e all'epoca, in realtà, del peronismo dell'Argentina, Paese in cui ho lavorato e lavoro.

È un... scusate...

PRESIDENTE. Collega vuole un po' d'acqua?

EUGENIO SANGREGORIO (MISTO-NCI-USEI). Scusate, un po' di nervosismo, è la prima volta che parlo in Aula (*Applausi*)...

PRESIDENTE. Prego, prego.

EUGENIO SANGREGORIO (MISTO-NCI-USEI). Dicevo che sono sinceramente dispiaciuto che l'Italia, la patria del diritto, abbia oggi scelto una strada che non tutela i diritti giuridici delle migliaia di amministratori locali, che con sacrificio, enormi difficoltà e notevole dose di rischio personale, oggi, dal sud al nord d'Italia, non sono tutelati, coloro che amministrano la comunità locale.

Il lungo dibattito ha permesso a molti colleghi di evidenziare gli elementi critici contenuti nei vari articoli di questa legge. Non mi meraviglio dei Cinquestelle, sono particolarmente stupito dall'atteggiamento dei parlamentari della Lega, che hanno piegato - non senza evidenziare i diversi problemi - i propri convincimenti, per... un po' di acqua va bene, sì, grazie, chiedo scusa.

PRESIDENTE. Non si preoccupi.

EUGENIO SANGREGORIO (MISTO-NCI-USEI). Penso che debbano fare una riflessione anche i parlamentari della sinistra, molti dei quali hanno contribuito in un recente passato ad alimentare un clima moralista che spesso ha aumentato un improprio uso politico della giustizia. La componente USEI-Noi con l'Italia non può certo rendersi complice di un provvedimento così negativo, strategico e demagogico, annuncio pertanto il voto negativo dell'USEI-Noi con l'Italia (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI*)

- Disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016 (A.C.1941-A)^[1]_[SEP]

05-02-2020

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Eugenio Sangregorio. Ne ha facoltà.

EUGENIO SANGREGORIO (M-NI-USEI-C!-AC). Presidente, il gruppo Noi con l'Italia-Cambiamo!-USEI annuncia il voto favorevole delle ratifiche contenute nel punto 2 dell'ordine del giorno. I trattati, che confermiamo, vanno nella direzione della presenza italiana nel mondo, pertanto è auspicabile che su questi temi ci sia il massimo consenso da parte del Parlamento.

In particolare, vorrei soffermarmi sui primi due Accordi di oggi all'ordine del giorno che sono in ratifica: quello con la Colombia e quello con l'Uruguay. Considero particolarmente importanti i rapporti di collaborazione con i Governi dei Paesi dell'America latina in generale: non dobbiamo mai dimenticare che in questa parte del pianeta vivono, studiano, lavorano e fanno impresa decine di milioni di cittadini di origine italiana (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro e Fratelli d'Italia*).

Non dobbiamo dimenticare che c'è un'altra Italia all'estero, fatta di donne e uomini che si considerano orgogliosamente italiani. Dobbiamo avere la consapevolezza che queste persone sono una grande risorsa e, soprattutto, una potenzialità sulle quali investire anche per l'economia del nostro Paese e delle imprese.

Concludo formulando l'auspicio che la collaborazione tra il Governo italiano e i Governi dei Paesi del Sud America possa essere sempre più rafforzata e indirizzata verso il crescente interscambio di collaborazione politica, culturale e soprattutto economico-commerciale. In conclusione, signor Presidente, vorrei rivolgermi soprattutto ai colleghi eletti in Italia: gli emigrati italiani, cari colleghi e care colleghe, sono i migliori ambasciatori del nostro prodotto italiano (*Applausi*).

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore, ha esaurito il suo tempo.

EUGENIO SANGREGORIO (M-NI-USEI-C!-AC). Il compito dei parlamentari come me, eletti all'estero, non è solo quello di tutelare la cultura, gli interessi dei nostri connazionali, ma anche quello di far comprendere e sapere le forti potenzialità che gli italiani emigrati, originari di tutte le regioni del nostro Paese, rappresentano. Con questo auspicio, concludo il mio intervento e confermo il voto favorevole del nostro gruppo (*Applausi*).

- Disegno di legge: S. 1137 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America

latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016 (Approvato dal Senato) (A.C.2122)^[L]_[SEP]
30-09-2020

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha facoltà di intervenire, per dichiarazione di voto, l'onorevole Sangregorio. Prego.

EUGENIO SANGREGORIO (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, Presidente annuncio il voto favorevole a nome del gruppo Noi con l'Italia-USEI. Considero, come eletto in America meridionale, che l'accordo firmato tra l'Europa, la Colombia e l'America meridionale è un fatto molto positivo, molto importante di quello che succederà nel futuro. È un fatto positivo, ripeto, l'accordo firmato tra la Colombia, l'America meridionale e l'Europa per l'economia del futuro (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro*).

- Proposta di legge: La Marca e Schir : Istituzione della Giornata nazionale degli italiani nel mondo (A.C.**223-A**); e delle abbinate proposte di legge: Siragusa ed altri; Fitzgerald Nissoli; Formentini ed altri; Ungaro ed altri (A.C.**2008-2219-2200-2606**)^{[L]_{SEP}}**02-11-2020**

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire la rappresentante del Governo, onorevole Sereni, che si riserva di farlo. È iscritto a parlare il deputato Eugenio Sangregorio. Ne ha facoltà.

EUGENIO SANGREGORIO (M-NI-USEI-C!-AC). Signor Presidente, gentile onorevole, colleghi, intervengo volentieri su questo punto all'ordine del giorno, e desidero portare il mio contributo non solo da parlamentare, ma anche da emigrante. Gli italiani all'estero che hanno conservato la cittadinanza sono quasi 5 milioni, di cui un terzo nell'America centro-meridionale. Quella parte del mondo, in cui ho l'onore di essere stato eletto, è stata oggetto di una poderosa emigrazione italiana, in buona parte proveniente dalle Regioni del Sud: donne, uomini, famiglie che hanno cercato e trovato il proprio futuro in terre lontane, nelle quali hanno potuto sviluppare il proprio talento, la propria laboriosità, la fantasia, la crescita e la creatività tipica della gente italiana. Inoltre voglio ricordare gli aiuti che nei momenti più difficili, dopo la seconda guerra mondiale, gli emigrati hanno inviato alle loro famiglie. Ci sono molte ragioni per esprimere un giudizio favorevole su questa proposta di legge, e, a tal fine, desidero ringraziare i colleghi che hanno depositato l'iniziativa parlamentare. Credo che conferire un valore a questa popolazione e istituire la Giornata nazionale degli italiani nel mondo sia un giusto riconoscimento a questa nostra grande comunità, sparsa su tutti i cinque continenti.

Non mi stancherei mai di ripetere che i nostri emigrati sono una risorsa, non solo per il Paese che li ospita, ma anche per l'Italia (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro*).

L'augurio che faccio a tutto il Parlamento è che questa legge trovi un consenso molto ampio. Faremo in modo che possa essere non solo un fatto celebrativo, e importante, ma diventi un esempio sempre più forte e uno stimolo più forte. Dobbiamo favorire al massimo livello l'integrazione tra gli italiani residenti in Italia e i nostri connazionali che si sono dovuti trasferire in altri Paesi nel mondo. Abbiamo la consapevolezza che la capacità tutta italiana di creare imprese, sviluppo, cultura, legate alle nostre radici, trarrà da questa legge una volontà di sviluppo e ulteriore crescita; sviluppo e crescita che gioveranno anche all'economia italiana.

Il nostro gruppo, Noi con l'Italia-USEI, appoggerà questo progetto di legge (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro*).

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN COMMISSIONE VI COMMISSIONE(FINANZE)
SEDE REFERENTE

- DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C.2302 Governo^[1]_[SEP]

16-01-2020 DL 142/2019: Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. C. 2302 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte innanzitutto che la Conferenza dei Capigruppo ha fissato l'avvio dell'esame del provvedimento in Aula per il prossimo lunedì 20 gennaio e che la Commissione Finanze dovrà quindi votare il mandato al relatore a riferire in Assemblea entro la giornata odierna.

Avverte inoltre che sul provvedimento sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, X e XIV. La Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Claudio MANCINI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative presentate **Pag.**

34 all'articolo 1, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Pastorino 1.3 e 1.4, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), nonché sugli identici emendamenti Del Barba 1.9 e 1.11, Trano 1.23, Giacomoni 1.22, Zanichelli 1.24, Marattin 1.12, Osnato 1.13 e 1.21, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Su tutte le altre proposte emendative formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio MARTINO (FI), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti a sua prima firma 1.1 e 1.8.

Eugenio SANGREGORIO (M-NI-USEI-C !-AC) sottoscrive e quindi ritira gli articoli aggiuntivi Gebhard 1.012, 1.022, 1.023 e 1.027.

Raffaele TRANO (M5S) sottoscrive e quindi ritira gli emendamenti Ianaro 1.5, 1.14, 1.16 e 1.18 e Currò 1.20, nonché gli articoli aggiuntivi Currò 1.07, Ruggiero 1.08, Martinciglio 1.09, Migliorino 1.010, Ruggiero 1.017, Giuliadori 1.032, Maniero 1.035 e Martinciglio 1.036.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) sottoscrive e quindi ritira gli articoli aggiuntivi Buratti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.011, 1.020, 1.025, 1.038, 1.039 e 1.040.

Luca PASTORINO (LEU), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento a sua prima firma 1.19.

Massimo UNGARO (IV), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti Del Barba 1.6 e Marattin 1.7, nonché degli articoli aggiuntivi Del Barba 1.013, Marattin 1.018 e Del Barba 1.028.

Marco OSNATO (FDI) non accoglie l'invito al ritiro del suo emendamento 1.17, formulato dal relatore, che merita a suo avviso un approfondimento e che chiede venga posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Tateo 1.2.

Luca PASTORINO (LEU) dichiara di accogliere la riformulazione dei propri emendamenti 1.3 e 1.4 proposta dal relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i deputati dei gruppi del M5S, del PD e di Italia Viva, intendono sottoscrivere la nuova formulazione degli emendamenti Pastorino 1.3 e 1.4.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pastorino 1.3 e 1.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Mauro DEL BARBA (IV) accoglie la riformulazione degli emendamenti a sua prima firma 1.9 e 1.11 proposta dal relatore, nonché dell'emendamento Marattin 1.12, del quale è cofirmatario.

Raffaele TRANO (M5S) accoglie la riformulazione del suo emendamento 1.23.

Alessandro CATTANEO (FI) accoglie la riformulazione dell'emendamento Giacomoni 1.22, di cui è cofirmatario.

Davide ZANICHELLI (M5S) accoglie la riformulazione del suo emendamento 1.24.

Marco OSNATO (FDI) accoglie la riformulazione degli emendamenti a sua prima firma 1.13 e 1.21 proposta dal relatore, che ringrazia per l'attenzione riservata alle proposte avanzate da tutti i gruppi.

Luca PASTORINO (LEU) sottoscrive la nuova formulazione degli emendamenti Del Barba 1.9 e 1.11, Trano 1.23, Giacomoni 1.22, Zanicelli 1.24, Marattin 1.12 e Osnato 1.13 e 1.21.

La Commissione approva gli identici emendamenti Del Barba 1.9 e 1.11, Trano 1.23, Giacomoni 1.22, Zanicelli 1.24, Marattin

ALTRI INTERVENTI IN ASSEMBLEA INTERVENTI VARI

- Interventi di fine seduta su argomenti non iscritti all'ordine del giorno (danni per l'ondata di maltempo in Basilicata; eccezionale acqua alta a Venezia e dannosità del Mose; pericolo ambientale per una discarica ad Altamura (Bari); elezioni presidenziali in Argentina; valore delle incisioni rupestri della Valle Camonica; 20° anniversario del crollo di viale Giotto a Foggia; vertenza Aias in Sardegna; interruzione del servizio di assistenza ai disabili nelle scuole superiori della provincia di Caltanissetta; 40° anniversario dell'esplosione del padiglione Cattani dell'Ospedale di Parma; incidente all'ex Ilva di Taranto).

13-11-2019

Intervento di fine seduta:

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sangregorio. Ne ha facoltà.

EUGENIO SANGREGORIO (MISTO-NCI-USEI). Grazie, Presidente. Ho chiesto di intervenire alla fine della seduta nella mia veste di parlamentare eletto nella circoscrizione Sud America. Come è noto, il 27 ottobre si sono svolte in Argentina le elezioni presidenziali. Personalmente ho voluto essere lì presente a fianco dei tanti emigrati di origine italiana che vivono, lavorano e operano nella Repubblica Argentina. Ho potuto constatare due cose importanti: la prima è l'alta affluenza e il forte senso civico degli elettori di origini italiane; secondo, le elezioni si sono svolte in un clima pacifico, senza scontri o violenze, e in un contesto di rispetto e di democrazia (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI e Lega-Salvini Premier*). Tutto ciò fa onore alla maturità del popolo argentino e al rispetto del ruolo della comunità italiana. Il risultato elettorale ha decretato la vittoria di Alberto Fernandez, che ha sconfitto il Presidente uscente Macri. Il mio auspicio con questo intervento è che quanto prima il Governo italiano invii un contatto con il nuovo Governo argentino all'insegna della cooperazione, della collaborazione e del forte legame che storicamente abbiamo e che caratterizzano i rapporti tra l'Argentina e l'Italia. Viva l'amicizia tra il popolo italiano e il popolo argentino (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Noi con l'Italia-USEI e Lega-Salvini Premier*).

- Intervento di fine seduta sull'operazione dei carabinieri del ROS, che hanno smantellato, in Centro Italia, un'organizzazione finalizzata al traffico illecito di spaccio di stupefacenti.^[1]
23-07-2020 Interventi di fine seduta.

PRESIDENTE. Passiamo agli interventi di fine seduta.

Ha chiesto di parlare il deputato Sangregorio. Ne ha facoltà.

EUGENIO SANGREGORIO (M-NI-USEI-C!-AC). Grazie, signora Presidente. Desidero esprimere il mio apprezzamento, come parlamentare eletto all'estero nel collegio Sud America, per la positiva ed efficace operazione dei carabinieri del ROS, che hanno smantellato, in Centro Italia, un'organizzazione finalizzata al traffico illecito di spaccio di stupefacenti. L'indagine è partita nel 2018 tramite la Direzione centrale dei servizi antidroga in collaborazione con la *Policía Judicial de Colombia*. Viene debellata l'attività di detenzione e smercio di sostanze stupefacenti di vario tipo sulla riviera romagnola, di cocaina ed eroina dal Sud America e di marijuana da Albania e Macedonia, e merita una nota di plauso da parte di quest'Aula parlamentare.

I Paesi del Sud America hanno bisogno della massima collaborazione da parte dei sistemi di sicurezza europei. Il futuro dei popoli dell'America Latina dipende anche dalla capacità di seguire a combattere le situazioni illecite e criminali.

Grazie alle Forze dell'ordine per questa produttiva operazione e collaborazione.

ALTRI INTERVENTI IN COMMISSIONE
III COMMISSIONE(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
DISCUSSIONE DI MOZIONI, RISOLUZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

- **5-04501** Lupi: Sulla ristrutturazione del debito dell'Argentina^[1]_{SEP} **05-08-2020**

Eugenio SANGREGORIO (MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO!-ALLEANZA DI CENTRO, in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, la illustra, sottolineando i radicati rapporti culturali, economici e di amicizia che legano il nostro Paese all'Argentina. Evidenzia, altresì, che nonostante la profonda crisi economica che attraversa il Paese latinoamericano, le piccole e medie imprese italiane possono guardare ancora all'Argentina come un partner privilegiato per le proprie attività e questo assunto dovrebbe spingere ulteriormente il Governo ad adoperarsi a sostegno della trattativa per la ristrutturazione del debito contratto dall'Argentina.

La viceministra **Marina SERENI** risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maurizio LUPI (NOI CON L'ITALIA-USEI-CAMBIAMO-ALLEANZA DI CENTRO), intervenendo in sede di replica, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, sottolineando l'esigenza che Parlamento e Governo siano uniti al fianco dell'Argentina. Segnala, infatti, che autorevoli fonti di stampa in data odierna hanno pubblicato notizie incoraggianti sulla trattativa tra lo Stato argentino ed i privati sulla ristrutturazione del debito. Tali informazioni dovrebbero incoraggiare l'Esecutivo a promuovere ogni forma di supporto al nostro partner latino-americano, non solo in ragione della numerosa comunità di connazionali e oriundi ivi residente – circa venti milioni di persone – ma anche perché l'Argentina è un Paese chiave del Sudamerica e deve al più presto riprendersi dall'attuale, profonda recessione che, aggravata dalla pandemia da COVID-19, potrebbe far crollare il PIL nel 2020 di circa dieci punti percentuali, con un'inflazione che potrebbe volare al 50 per cento. Si tratta di una situazione che la Comunità internazionale deve sostenere e che corrisponde ad un interesse primario per l'Occidente e per il nostro Paese. Esprime, infine, apprezzamento per il ruolo svolto dalla nostra Ambasciata a Buenos Aires, auspicando che l'Italia continui, in sede di Fondo monetario internazionale, ad adoperarsi per una rapida e duratura soluzione del problema della ristrutturazione del debito

Intergruppi parlamentari dei quali è membro on Eugenio SANGREGORIO

- Interruppo di Amicizia Italia- Argentina
- Intergruppo Recovery per il Mezzogiorno
- Intergruppo Risorsa Mezzogiorno
- Intergruppo Sussidiarietà
- Intergruppo Tribunali Minori
- Intergruppo Cinema e Arti dello Spettacolo
- Intergruppo Ponte sullo Stretto: Rilancio e Sviluppo Italiano che parte dal SUD
- Intergruppo Aerospazio
- Sull'Automobile
- Amicizia Italia - Ucraina